

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

535° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1999

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i> 13
2 ^a - Giustizia	» 23
4 ^a - Difesa	» 43
6 ^a - Finanze e tesoro	» 48
7 ^a - Istruzione.....	» 56
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 68
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 73
11 ^a - Lavoro.....	» 87
12 ^a - Igiene e sanità.....	» 96

Commissioni riunite

3 ^a (Affari esteri), 10 ^a (Industria) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	<i>Pag.</i> 3
7 ^a (Istruzione) e 12 ^a (Igiene e sanità)	» 12

Commissione speciale

Materia d'infanzia	<i>Pag.</i> 101
--------------------------	-----------------

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i> 105
-------------------------------	-----------------

Organismi bicamerali

Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	<i>Pag.</i> 112
Riforma fiscale.....	» 115
Riforma amministrativa	» 147

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - Giustizia - Pareri	<i>Pag.</i> 149
7 ^a - Istruzione - Pareri.....	» 150

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 151
---------------------------	-----------------

COMMISSIONI 3^a, 10^a e 13^a RIUNITE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

10^a (Industria, commercio, turismo)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1999

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione
MIGONE

Interviene il ministro del commercio con l'estero Piero Fassino.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MIGONE avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'odierna seduta. Comunica, altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, ha preannunciato il suo assenso.

Le Commissioni accolgono tale richiesta e conseguentemente viene adottata questa forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro del commercio con l'estero sulla Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio, tenutasi a Seattle (30 novembre – 3 dicembre 1999)

(R046 003, R34^a, 0001°)

Il presidente MIGONE, nel dare il benvenuto al ministro Fassino, sottolinea che la sua audizione è stata richiesta da ben tre Commissioni del Senato, poiché gli argomenti trattati alla Conferenza ministeriale di Seattle

hanno grande rilevanza non solo per il commercio estero, ma anche per la politica estera e per la politica ambientale.

Il ministro FASSINO pone in risalto l'estrema attualità dell'audizione odierna, in quanto venerdì prossimo si riunirà il Consiglio generale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), convocato dal direttore generale Moore per avviare le consultazioni con i rappresentanti degli Stati membri, in vista di una eventuale riconvocazione della Conferenza ministeriale, qualora ne sussistano le condizioni.

Il ciclo negoziale denominato *Millennium round* nasce da un'intesa raggiunta alla Conferenza di Marrakech, in cui furono approvati gli atti conclusivi dell'*Uruguay round*: in quell'occasione ci si accordò per avviare entro il 2000 un nuovo ciclo negoziale sull'agricoltura e i servizi. In seguito alcuni Stati membri hanno ritenuto necessario ampliare l'agenda e, in particolare, l'Unione Europea ha proposto un approccio globale allo scambio di tutti i prodotti e ai problemi connessi. Gli Stati Uniti sono rimasti attestati invece sui due settori originariamente indicati, mentre i paesi in via di sviluppo hanno mantenuto un atteggiamento ancora più cauto, sostenendo che nel nuovo *round* ci si dovesse limitare a verificare lo stato di attuazione degli accordi vigenti.

Questo ventaglio di opinioni ha fatto sì che alla terza Conferenza ministeriale dell'OMC, convocata a Seattle per definire l'agenda del *Millennium round*, i governi si siano presentati per la prima volta senza un testo preventivamente concordato. Inoltre sull'andamento della Conferenza hanno influito negativamente le profonde divisioni tra i paesi in via di sviluppo – che peraltro non riescono ad esprimere una *leadership* né una politica unitaria – e gli Stati Uniti e l'Unione Europea per il modo in cui hanno condotto le trattative, dando l'impressione di non tenere nella dovuta considerazione le posizioni dei paesi terzi.

Quanto alle manifestazioni che si sono verificate a Seattle nei quattro giorni della Conferenza, esse non hanno avuto un'influenza diretta sull'andamento dei lavori, ma hanno trasmesso all'opinione pubblica un messaggio fuorviante, dal momento che non ci si può illudere di lottare contro la globalizzazione; il problema che bisogna porsi è piuttosto come governarla.

Il ministro Fassino osserva poi che le ragioni profonde del fallimento di Seattle sono state la grande complessità dei temi del negoziato, il ritardo culturale e politico dei governi rispetto alla velocità dei processi di globalizzazione, nonché la debolezza strutturale dell'OMC, che per certi versi fa pensare alle difficoltà dell'ONU nel gestire la globalizzazione a livello politico.

La complessità dei temi è evidente anzitutto per le notevoli implicazioni sociali, sanitarie e ambientali della liberalizzazione degli scambi, che induce i paesi ricchi a proporre la cosiddetta «clausola sociale», che è però respinta dai paesi in via di sviluppo i quali vedono in essa un tentativo di ridurre i loro margini di competitività, largamente dipendenti dallo sfruttamento del lavoro minorile e da processi produttivi che hanno un forte

impatto ambientale. Inoltre è ben noto che i paesi in via di sviluppo sono generalmente favorevoli a mantenere un certo grado di protezionismo sui prodotti industriali e reclamano la liberalizzazione del mercato dei prodotti agricoli, mentre i paesi ricchi chiedono esattamente l'opposto, per evidenti ragioni economiche e sociali.

Quanto ai ritardi dei governi, a Seattle è stato evidente che nessun gruppo di paesi era in grado di guardare al futuro, proponendosi l'obiettivo ambizioso di gestire i processi di globalizzazione economica per redistribuirne i benefici; tutti i Ministri erano invece fortemente condizionati dalla paura di dover sacrificare nel brevissimo periodo, qualcosa degli interessi nazionali. Deve poi aggiungersi che molti paesi non fanno ancora parte dell'OMC – attualmente gli Stati membri sono 135 – e che tale organizzazione non ha poteri e strumenti adeguati a gestire processi che trascendono le dimensioni nazionali e continentali; è chiaro invece che la globalizzazione si può governare solo con strumenti sovranazionali.

Peraltro durante la Conferenza ministeriale di Seattle era stato possibile raggiungere alcune intese parziali, ma significative, che potranno essere recuperate e valorizzate in un'auspicabile ripresa della trattativa. Sulle questioni agricole vi era stata una parziale apertura alle istanze dei paesi in via di sviluppo e, di converso, si era concordato di inserire nella dichiarazione finale l'istituzione di un gruppo di lavoro sugli scambi commerciali e la tutela dei diritti sociali. Sulle questioni sanitarie vi era la disponibilità a negoziare in ordine alla possibilità di bloccare la vendita di prodotti potenzialmente nocivi – sulla base di un principio precauzionale – e si era altresì convenuto di affrontare contestualmente i temi delle biotecnologie e delle biodiversità.

Il Governo italiano, che ha attentamente preparato la Conferenza ministeriale, predisponendo una piattaforma negoziale con il concorso delle forze sociali e delle organizzazioni non governative, continuerà a prodigarsi nella prospettiva di una riconvocazione della Conferenza, al fine di poter rilanciare il *Millennium round*. Come già è avvenuto nelle settimane precedenti la Conferenza di Seattle, il Governo solleciterà un continuo confronto con il Parlamento, da cui si augura di ricevere consenso e forza per poter rappresentare al meglio gli interessi del paese.

Sulle comunicazioni testé rese si apre il dibattito.

Il senatore Athos DE LUCA dichiara che la Conferenza di Seattle non ha rappresentato un pieno insuccesso, se ha contribuito a fare chiarezza su alcune questioni sin qui inesplorate a livello internazionale: si tratta dei rapporti tra le politiche mercantili ed altri grandi temi che investono l'umanità sull'orlo del nuovo millennio, i quali non possono essere delegati agli addetti ai lavori.

Il confronto tra modelli di sviluppo non poteva essere interpretato riduttivamente come una mera definizione di rapporti commerciali bilaterali: d'altro canto, l'anarchia nella gestione della globalizzazione dell'economia rappresenta la premessa per l'affermazione della regola del più

forte. Occorre invece riportare alle sedi politiche rappresentative un meccanismo decisionale troppo spesso delegato a tecnocrazie economiche ignare delle valenze non soltanto commerciali della questione; gli stessi Stati Uniti d'America hanno vissuto in modo contraddittorio l'intento liberalizzatore sotteso all'affermazione del proprio modello di sviluppo, essendo rimasti condizionati da spinte corporative e protezionistiche emerse al proprio interno.

Il Parlamento italiano può dare un contributo ad una posizione omogenea di difesa del modello di sviluppo europeo, anche mediante la costituzione di un intergruppo. In particolare, l'invasione dei mercati con prodotti che attentano alla diversità biologica ed a quella genetica rappresenta un rischio da fronteggiare con decisione. A tal fine occorre affermare il principio di precauzione – per gli organismi geneticamente modificati – anche nel corso dell'esame del disegno di legge sulla brevettazione delle biotecnologie, tenendo conto degli esiti della Conferenza di Montreal sulla biosicurezza.

Il presidente della 13^a Commissione, senatore GIOVANELLI, ricorda che l'ambiente rappresenta una dimensione interattiva con tutte le attività che si svolgono nella biosfera. Il 23 luglio 1997 ciò fu sottolineato dall'Assemblea del Senato con l'approvazione di un ordine del giorno conclusivo della discussione del Doc. XVI, n. 1, nel quale si rivendicava la responsabilità globale dell'Italia, nell'imprimere un impulso alla politica ambientale internazionale, che discende dal peso del proprio apparato produttivo e dall'inventiva della propria imprenditoria, tali da rappresentare una sfida per il raggiungimento dell'agognato modello di sviluppo ambientalmente compatibile.

La lotta contro l'effetto serra non può essere seriamente condotta senza potenze industriali come la Cina, o ignorando l'impostazione seguita dagli Stati Uniti d'America: al riguardo un «Consiglio di sicurezza ambientale» potrebbe rappresentare una soluzione per il coinvolgimento delle principali nazioni nella modifica dell'ecosistema per motivi di sviluppo economico. Tale coinvolgimento può avvenire soltanto mobilitando risorse che attivino una competizione più virtuosa tra gli attori economici internazionali, innalzando la qualità delle tecnologie utilizzate nel Sud del pianeta: l'esperienza raggiunta nella salvaguardia dell'ozonosfera, mediante l'attivo contributo delle industrie multinazionali, dimostra come il settore privato talvolta si dimostra più maturo delle amministrazioni pubbliche.

Il senatore SERVELLO lamenta la carenza informativa per cui, nonostante la annunciata costituzione di gruppi di lavoro, il Parlamento è rimasto ai margini della vicenda di Seattle; tale carenza pare essersi estesa agli stessi Governi, che non hanno saputo prepararsi all'evento nonostante i molteplici elementi che in via preventiva consigliavano una maggiore attenzione a tematiche non meramente commerciali. La vittima principale del danno all'immagine arrecato dalle contestazioni non può che essere identificata nel Presidente statunitense, che non ha saputo mediare tra

gli interessi economici delle grandi aziende del suo Paese e le priorità avanzate dai dimostranti, molti dei quali riconducibili ad aree di suo sostegno elettorale.

Il fallimento ha travolto la stessa dirigenza dell'Organizzazione mondiale del commercio, forse resa incapace di fronteggiare le questioni sollevate anche in ragione del cambio al vertice verificatosi poco prima della Conferenza: la deludente condotta del nuovo Segretario generale fa ulteriormente risaltare le eccezionali qualità del responsabile uscente, nella persona dell'ambasciatore Renato Ruggiero. Appare condivisibile l'invito ad estendere la negoziazione anche ad altre potenze, come la Cina, ma l'Organizzazione non dovrebbe essere depotenziata: la politica commerciale dovrebbe essere elaborata da un nucleo centrale di aggregazione.

Il senatore VERTONE GRIMALDI ravvisa nell'opinione pubblica – a fronte dell'esito della Conferenza di Seattle – non tanto lo sconcerto degli addetti ai lavori, quanto piuttosto una forma di sollievo: l'incubo ideologico del «pensiero unico», prodotto negli anni '90 dalla dittatura dell'economia finanziaria su tutti gli altri aspetti delle attività umane è stato definitivamente esorcizzato. L'ottimismo semplificatorio che vedeva nell'espansione illimitata del mercato la risoluzione di tutti i problemi si è trasformato nella consapevolezza che l'espansione stessa rappresenta un problema in cerca di soluzioni: la ricerca di queste ultime costituisce un processo non meno positivo della globalizzazione stessa, la quale (come avvenne per la rivoluzione industriale agli inizi del XIX secolo) produce maggiore ricchezza accompagnandola però con gravi squilibri ed inevitabili turbolenze.

Il discorso tenuto dal Presidente degli Stati Uniti d'America si è mantenuto di alto profilo, dinanzi a tali questioni, sposando tutte le tematiche emerse (anche tra i dimostranti) e cercando di gestirle con estrema destrezza: ha dominato la situazione in termini elettoralmente forse anche vantaggiosi per il suo partito. Le posizioni protestatarie sono apparse incompatibili, piuttosto, sul tema della sovranità nazionale: il Sud del pianeta si è attestato sulla sua difesa ad oltranza, a fronte degli interessi economici che il Nord propugnava (talvolta anche ammantandosi dietro posizioni moraleggianti) con tendenze persino espansionistiche. L'Organizzazione mondiale del commercio non è in grado di risolvere tale delicato snodo, visto che la sovranità nazionale si difende ad un livello superiore: quello rappresentato dalla politica estera.

Il senatore PROVERA sottolinea innanzitutto come l'insuccesso della Conferenza di Seattle fosse ampiamente prevedibile, in considerazione della vastità degli argomenti da trattare: da questo punto di vista si può ritenere che, alla fine, la logica dell'imperialismo economico-finanziario sia stata sconfitta e sia uscito vincitore il generale buon senso. Certo, se come ha detto il ministro Fassino il processo di globalizzazione, in rapida espansione, è sfuggito di mano ai governi ed alla politica, è anche vero

che una problematica così delicata avrebbe dovuto essere affrontata al momento giusto.

Quanto alla proposta di dar vita ad un organismo sovranazionale capace di gestire lo sviluppo dell'OMC e di superare le resistenze dei 135 paesi membri, occorre chiedersi se in tal modo si correrebbe il rischio di attribuire un potere eccessivo a uno o più paesi. Con realismo vanno affrontati anche temi di grande delicatezza come quello del lavoro minorile, che fino a non troppi decenni fa era attuale anche in Italia. In conclusione sarebbe opportuno che il Ministro del commercio con l'estero chiarisse quali sono gli intendimenti del Governo italiano circa la possibilità che gli Stati Uniti d'America giungano ad esercitare uno stringente controllo sull'economia mondiale tramite l'OMC.

Il senatore LO CURZIO – nell'osservare come quello di Seattle sia stato un vero e proprio *summit* della discordia nel quale gli Stati Uniti da un lato e l'Europa dall'altro si sono trovati su posizioni largamente diverse – richiama l'attenzione dei senatori sulle condivisibili manifestazioni di protesta cui gli organi di informazione hanno dato risalto assai ampio, manifestazioni che hanno avuto come principale bersaglio il processo di globalizzazione dei mercati attualmente in atto. In tale contesto sarebbe opportuno sapere se e come il Governo italiano intenda impegnarsi contro la piaga dello sfruttamento del lavoro minorile, come pure che posizione intenda assumere sul tema della diffusione dei cibi transgenici e sul problema dei contributi agricoli.

Il senatore PIANETTA – dopo aver ricordato che in occasione della Conferenza di Seattle si è svolto un incontro tra tutti i parlamentari, i quali hanno tra l'altro espresso l'orientamento di dar vita ad un organismo permanente incaricato di curare i rapporti con l'OMC – rileva come non sia stato possibile raggiungere un accordo in seno alla Conferenza, specie per quanto riguarda la definizione di un'agenda relativa alle attività da porre in essere per affrontare i problemi più delicati. La Conferenza è stata caratterizzata dalle due grandi manifestazioni di piazza, la prima di stampo vagamente protezionistico, che ha visto protagoniste le *trade unions* preoccupate essenzialmente per il rischio della perdita di posti di lavoro, e la seconda a carattere più generale, con la partecipazione di gruppi di ogni tipo e di un gran numero di giovani. Soprattutto questa seconda manifestazione è indice del gran numero di questioni di cui si sta occupando l'OMC, che spazia ormai dalle tematiche ambientali a quelle del commercio elettronico, dai problemi della proprietà intellettuale a quelli del lavoro minorile. Appare evidente in conclusione che, se non si riuscirà a sintetizzare in modo migliore la sfera di competenza dell'OMC, il ruolo dell'Organizzazione non potrà che andare incontro a crescenti difficoltà.

Il senatore ANDREOTTI ricorda innanzitutto come, dalle preoccupazioni che caratterizzarono l'avvio dell'operatività dell'OMC con riferimento all'ostilità di molti paesi in via di sviluppo, si fosse passati ad

un certo ottimismo legato alla convinzione che in quella sede anche i paesi di ridotta importanza potessero mettere alle strette gli Stati Uniti d'America. Qualche allarme ha destato poi la difficile successione del dottor Ruggiero, come pure, da ultimo, la manifestazione di piazza di Seattle.

Per quanto concerne problematiche assai attuali come quella delle biotecnologie, si avverte la necessità di punti di riferimento chiari, di sedi ove affrontare e sintetizzare temi così delicati, senza peraltro pensare di poter bloccare il progresso. Quanto poi alla proposta di dar vita ad un organismo di raccordo con l'OMC a matrice parlamentare, sarebbe forse preferibile ricondurre tale iniziativa alla già esistente Unione interparlamentare. In conclusione, l'enorme risonanza avuta dalle manifestazioni di Seattle dovrebbe far comprendere quanto è necessario oggi affrontare in modo approfondito i tanti problemi aperti.

Ad avviso del senatore MANFREDI, sembra proprio che negli appuntamenti come quelli di Seattle si finisca con il perdere di vista quelli che dovrebbero essere gli obiettivi di tali incontri, e cioè il miglioramento della qualità della vita delle popolazioni: si continua invece a discutere in termini, più che altro, di interessi delle economie nazionali, e ciò in un quadro caratterizzato da un sempre più intenso processo di globalizzazione capace di accentuare ulteriormente gli squilibri esistenti.

Di fronte a problematiche di tale delicatezza, desta preoccupazione il ruolo svolto dal Parlamento italiano che, ad esempio, affronta temi importanti come quello delle biotecnologie soltanto in occasione dell'esame di un disegno di legge in recepimento di una direttiva comunitaria, mancando di discutere di tali questioni in tempo per poter orientare la posizione che il Governo dovrà assumere nelle sedi internazionali.

Il senatore LARIZZA esprime il proprio disappunto per il fallimento della Conferenza di Seattle, osservando che chi pagherà il prezzo più alto di tale esito ben difficilmente saranno i Paesi più forti, dal momento che rimangono irrisolti proprio quei problemi la cui soluzione sta particolarmente a cuore dei paesi più deboli. Occorrerà, nel prossimo futuro, fare i conti con il processo di globalizzazione in tumultuosa crescita cui ha fatto riferimento il ministro Fassino, processo di fronte al quale è indispensabile accrescere il ruolo della politica, mettendo a punto proposte sulle quali registrare la convergenza della maggior parte dei Paesi: si pensi, ad esempio, alla tematica dello sfruttamento del lavoro minorile e della conseguente necessità di farsi carico dei problemi che tale piaga può provocare nei paesi più poveri.

Il senatore SELLA DI MONTELUCE rileva come la forte accelerazione del sistema commerciale globale abbia, ancora una volta, sopravanzato la politica, sviluppandosi con modalità diverse rispetto a quelle consuete. Così, nelle settimane scorse è apparso evidente come in seno all'OMC occupi oggi sempre più spazio un tipo di concorrenza diverso da quello cui si era abituati, una concorrenza che ha per oggetto, ad esem-

pio, le biotecnologie. Di fronte a tali mutamenti, è necessario chiarire quali siano gli interessi dell'Italia e come debbano essere rappresentati nelle sedi internazionali.

Il presidente MIGONE condivide l'esigenza, manifestata in diversi interventi, di proseguire un esame approfondito degli argomenti trattati, individuando le sedi parlamentari più idonee. Ritiene che si debba reiterare la sollecitazione, rivolta in particolare alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, affinché la discussione dei temi internazionali trovi un adeguato spazio nei lavori dell'Assemblea, e considera utile, inoltre, l'individuazione di sedi ristrette di confronto per coinvolgere, su iniziativa del Presidente della 10^a Commissione (competente in materia di commercio con l'estero), le diverse Commissioni interessate alla materia.

Il ministro FASSINO replica agli intervenuti osservando che il considerare l'esito della Conferenza di Seattle come un insuccesso non comporta, necessariamente, una valutazione di inutilità della stessa Conferenza. Vi è stato infatti, probabilmente, un incremento qualitativo della consapevolezza dei problemi che occorre affrontare ed è possibile che già alla prossima riunione di Ginevra dell'OMC si possa registrare un avanzamento positivo delle trattative. Si è acquisita, inoltre, una più evidente centralità della questione ambientale, nelle sue varie forme, e si è preso atto della esigenza di un organismo internazionale che abbia competenza in materia ambientale.

Concorda con le considerazioni svolte in taluni interventi relativamente al valore da attribuire ai risultati di Seattle in rapporto al processo di globalizzazione. In effetti, la globalizzazione non ha carattere neutro: si tratta di un processo di cui prendere atto, ma che è necessario governare per indirizzarlo verso approdi positivi di equità e di redistribuzione delle risorse. Non crede che sia utile una eccessiva schematizzazione delle posizioni, distinguendo in modo troppo netto tra Paesi industrializzati e Paesi in via di sviluppo. È emersa, viceversa, una geografia più complessa degli orientamenti, come dimostra l'atteggiamento di contrarietà assunto dai Paesi in via di sviluppo meno arretrati rispetto alle proposte agevolative rivolte a favore dei 48 Paesi più poveri.

Il Ministro ribadisce, piuttosto, che vi è un innegabile scarto tra i tempi rapidi della globalizzazione e gli strumenti istituzionali disponibili per governarla. Si potrebbe dire, a suo avviso, che, anche a livello internazionale, si pone un problema di riforma delle istituzioni. D'altra parte, per quanto riguarda il rapporto con i Paesi in via di sviluppo, la introduzione delle cosiddette clausole sociali non può avvenire attraverso meccanismi sanzionatori, ma è opportuno che utilizzi linee di incentivazione. Ciò richiede, anche, una maggiore apertura dei mercati ai prodotti di questi Paesi, poiché occorre sapere che la chiusura ai prodotti ha come conseguenza inevitabile un incremento dei fenomeni immigrativi.

Con riferimento all'agricoltura, sottolinea come i processi di liberalizzazione siano da perseguire e che da questo non può che derivare anche

una minore utilizzazione dei sussidi e delle agevolazioni. All'interno di tale tendenza, però, occorre realizzare una maggiore tutela dei prodotti mediterranei rispetto a quelli continentali e garantire la qualità dei prodotti. Quanto ai cibi transgenici, è dell'opinione che la valutazione sulla loro commerciabilità debba essere innanzitutto tecnico-scientifica. In relazione ai tempi medio-lunghi che per esigenze di sperimentazione tale valutazione può comportare, è ipotizzabile l'adozione immediata di misure di trasparenza, come quelle concernenti la etichettatura dei prodotti, e di indennizzo per blocchi produttivi derivanti dall'adozione di criteri cautelativi.

Ritiene, infine, che la riforma dell'OMC dovrebbe essere finalizzata a una maggiore trasparenza e tempestività delle decisioni, da realizzarsi anche attraverso una maggiore partecipazione dei rappresentanti delle pubbliche opinioni nelle sedi decisionali. In tale contesto, è auspicabile l'istituzione di una assemblea parlamentare dell'OMC, sul modello di quanto già previsto nell'ambito di altre organizzazioni internazionali.

Il presidente MIGONE ringrazia il ministro Fassino per il suo intervento e dichiara chiusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,45.

COMMISSIONI 7^a e 12^a RIUNITE

**7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo
e sport)**

12^a (Igiene e sanità)

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1999

7^a Seduta

Presidenza del Presidente della 12^a Commissione
CARELLA

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la sanità Bettoni Brandani
e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.*

La seduta inizia alle ore 14,50.

Il presidente CARELLA, constatata l'assenza del prescritto numero legale, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo alla seduta già convocata per domani alle ore 14.

La seduta termina alle ore 14,55.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1999

478^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

MARCHETTI

indi del Presidente

VILLONE

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali Maccanico e il sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(4368) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano*, approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri, Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri

(1392) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **CADDEO ed altri.** – *Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionali*

(2690) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **ANDREOLLI ed altri.** – *Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670*

(3163) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA.** – *Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo*

– e dei voti regionali n. 104, n. 115, n. 146, n. 168, n. 169, n. 170, n. 179, n. 203, n. 206, n. 207 e n. 208 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 14 dicembre.

Il senatore GUBERT, ricordata la propria avversione a sistemi di investitura diretta degli esecutivi che, a suo avviso, riducono gli spazi di democrazia nelle istituzioni, si sofferma in particolare su quanto previsto dall'articolo 4 del disegno di legge n. 4368.

Si tratta di una normativa che incide non solo sulle modalità di elezione dei Presidenti degli esecutivi, ma anche – più in generale – sull'intero assetto istituzionale del Trentino-Alto Adige, introducendo specifiche previsioni a tutela del gruppo linguistico ladino ed anche dei mocheni e dei cimbri; a quest'ultimo riguardo segnala che il riferimento all'etnia dei cimbri risulta storicamente scorretto e non meritevole, dunque, di essere inserito in un testo legislativo. Critica, quindi, l'estensione in via transitoria della normativa sulla elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto ordinario, alla elezione del presidente della provincia di Trento. Si tratta di una lesione grave del principio di autonomia, sulla quale già si sono pronunciati negativamente la Commissione parlamentare per le questioni regionali e gli stessi organi della provincia di Trento.

Più in generale ritiene discutibile l'impianto stesso della modifica che si intende introdurre allo statuto del Trentino-Alto Adige, che modifica a sua volta l'attuale equilibrio tra le attribuzioni della regione e delle due province autonome quale discende dalla complessa attuazione del trattato De Gasperi-Gruber. In particolare, viene sottratto alla regione il nucleo centrale delle attribuzioni ordinamentali, la materia elettorale, senza prevedere alcun sostanziale riequilibrio rispetto alle funzioni, già molto ampie, delle province autonome. Si finisce quindi per svuotare di ogni concreta attribuzione l'unico organo rappresentativo della comunità regionale del Trentino-Alto Adige, che ha antiche radici sociali e culturali. Si produrrebbe, inoltre, l'effetto di accentuare l'isolamento della minoranza italiana nella provincia di Bolzano nonché della minoranza ladina, che essendo stanziata in entrambe le province, sarebbe ulteriormente danneggiata dalle minori attribuzioni delle istituzioni regionali. Quest'ultimo obiettivo è stato coerentemente perseguito dalla *Südtiroler Volkspartei*, in particolare nel corso dei lavori della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali ove fu avanzata, da quella forza politica, la proposta di costituire in regioni autonome le due province di Trento e di Bolzano. La novità che il provvedimento in esame registra è l'orientamento manifestato dalle forze della sinistra trentina che, volendo modificare l'ordinamento provinciale per garantire una maggiore stabilità di governo, ipotizzano la possibilità di conferire alla regione un ruolo nuovo, attribuendole altre competenze. Ritiene quest'ultimo proposito illusorio e privo di concreto fondamento poiché, a suo avviso, la SVP – partito di maggioranza nella provincia di Bolzano – non accetterà mai che le province autonome trasferiscano funzioni proprie alla regione. Alla luce di queste considerazioni concorda con la proposta, avanzata nella seduta di ieri, di stralciare dal disegno di legge in esame l'articolo 4 o, in subordine, di prevedere la elezione diretta, da parte di un corpo elettorale regionale e unitario, dei componenti

del consiglio regionale, così da garantire ad esso un radicamento autonomo che ne permetterebbe in futuro l'estensione delle funzioni.

Si sofferma quindi sulle disposizioni, inserite dalla Camera dei deputati, dirette a garantire un'autonoma rappresentanza al gruppo ladino. In proposito dichiara di non condividerne l'impianto, che del tutto impropriamente e in difformità dai principi vigenti in materia nell'ordinamento regionale, delimita il territorio di insediamento della stessa minoranza ladina, discriminando da un lato i non ladini che abitano nell'area interessata (la Val di Fassa) e, dall'altro, i ladini non residenti in quei territori.

Auspica, quindi, che l'intera materia contenuta nell'articolo 4 sia oggetto di una più approfondita riflessione, non essendovi in proposito alcuna urgenza di provvedere.

Il senatore PINGGERA propugna invece una sollecita definizione del disegno di legge n. 4368 nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, che fornisce a suo avviso un'adeguata tutela del gruppo ladino residente nella provincia di Trento, dopo un'attesa protratta da un cinquantennio di una disciplina che ne garantisca la rappresentanza secondo gli impegni contenuti nel patto De Gasperi-Gruber.

A una obiezione del senatore ANDREOLLI, il quale ricorda che il Trattato non si occupa dei territori ricompresi nella provincia di Trento, il senatore PINGGERA, riprendendo la sua esposizione, nega la validità di una simile interpretazione, ribadisce l'urgenza di assicurare un'adeguata rappresentanza al gruppo ladino negli organi rappresentativi e di governo. Quanto al merito dell'articolo 4 del disegno di legge n. 4368, ritiene che esso mantenga sostanzialmente l'equilibrio fra le istituzioni del Trentino-Alto Adige. In particolare, il sistema elettorale previsto nelle disposizioni transitorie perfeziona la normativa vigente, che già distingue nettamente le discipline per la elezione degli organi rappresentativi delle due province autonome, con un sistema capace di assicurare un'adeguata stabilità degli esecutivi provinciali.

Più in generale il provvedimento in esame persegue il condivisibile obiettivo di adeguare il sistema di investitura degli esecutivi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome al sistema, recentemente riformato, di elezione dei presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario.

Pur non volendo assumere un atteggiamento pregiudizialmente contrario a introdurre modifiche nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, teme che queste potrebbero ritardare oltre misura l'*iter* del provvedimento, così da renderne impossibile l'applicazione per le prossime scadenze elettorali.

A fronte dei timori di lesioni all'autonomia normativa della provincia di Trento in materia elettorale, inoltre, osserva che il consiglio provinciale potrà - data la lontananza nel tempo delle relative scadenze elettorali - approvare una nuova normativa in materia, evitando così di dover applicare la disciplina contenuta nelle disposizioni transitorie.

Interviene quindi il senatore ROTELLI, secondo il quale il disegno di legge n. 4368 prevedendo singole e distinte modifiche agli ordinamenti delle regioni a statuto speciale, finisce per accentuarne la peculiarità. Si sofferma quindi su una serie di discutibili formulazioni dei titoli e delle disposizioni dei singoli articoli. In particolare ricorda che si dovrebbe fare riferimento alla «regione Sicilia» e non già, come nell'articolo 1, alla «regione siciliana». Inoltre segnala che l'articolo 2, l'articolo 3 e l'articolo 4 non qualificano, rispettivamente, la Val d'Aosta, la Sardegna e il Trentino-Alto Adige come regioni, qualifica che invece è riservata dall'articolo 5 al Friuli-Venezia Giulia. Segnala inoltre che nell'intero disegno di legge si fa riferimento al «presidente della regione», utilizzando una denominazione che egli avrebbe preferito anche per le regioni a statuto ordinario, per le quali invece si continua a definire l'organo, anche dopo la recente riforma, come Presidente della Giunta regionale, con evidente incongruenza.

Ribadisce quindi la propria opposizione a inserire in testi normativi alcune definizioni, come «forma di governo», di origine e uso eminentemente dottrinale. Ritiene poi, a differenza di quanto si ricava dal testo in esame, che le modalità di elezione del vertice dell'esecutivo non qualificano, necessariamente, la forma di governo. A questo proposito, osserva che il cosiddetto «governo di legislatura», sistema previsto per le regioni a statuto ordinario (del quale il disegno di legge in titolo prevede l'applicazione in via transitoria anche ad alcune regioni speciali e province autonome), non realizza di per sé un'efficace stabilità dell'azione degli esecutivi che ne assicuri la capacità di gestire con coerenza le politiche pubbliche: per non incorrere nel rischio di un automatico scioglimento le assemblee rappresentative possono infatti mantenere in carica esecutivi inefficienti.

Il presidente VILLONE a questo proposito rileva che nessuna norma giuridica può garantire l'efficacia e la coerenza nella gestione delle politiche pubbliche. A questo rilievo il senatore ROTELLI replica che in un sistema bipolare come anche in un sistema presidenziale tale coerenza sia sempre assicurata. A un ulteriore rilievo del presidente VILLONE, il quale ricorda che l'esperienza statunitense smentisce tale ultima affermazione, il senatore ROTELLI risponde che negli Stati Uniti la coerenza nella gestione delle politiche pubbliche è assicurata nel caso di convergenza del Presidente e della maggioranza del Congresso.

Riprendendo la sua esposizione, il senatore ROTELLI, ritiene che nel provvedimento in esame possano essere inserite disposizioni riguardanti tutte le regioni, e non solo quelle a statuto speciale. In particolare, osserva che un'efficace trasformazione in senso federale dell'organizzazione della Repubblica potrebbe essere realizzata prevedendo che ciascuna regione (ordinaria o a statuto speciale) possa richiedere il trasferimento di tutte le competenze che ritenga di poter efficacemente svolgere. Una tale previsione, se presenta problemi di finanza pubblica, sarebbe tuttavia, a suo avviso giuridicamente ineccepibile e perfettamente praticabile.

Ricorda quindi, criticamente, talune caratteristiche delle regioni a statuto speciale – come il loro carattere accentratissimo e profondamente discriminatorio delle autonomie municipali – del quale non auspica l'estensione alle regioni a statuto ordinario, mentre invece ritiene opportuno rendere omogenea, per tutte le regioni, la qualifica del vertice dell'esecutivo, quale Presidente della regione, come previsto dal provvedimento in esame per le sole regioni a statuto speciale. Ritiene quindi, in conclusione, che con opportune modifiche il disegno di legge in titolo possa essere l'occasione per garantire più uniformi condizioni di autonomia a tutte le regioni italiane.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(4097) *LA LOGGIA e altri. – Istituzione dell'agente di quartiere*, fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 14 dicembre 1999
(Esame e rinvio)

Il presidente VILLONE, ricordato che l'Assemblea, nella seduta pomeridiana di ieri ha rinviato in Commissione l'esame del disegno di legge in titolo, si sofferma sull'emendamento 1.3 presentato dal senatore Rotelli e già discusso in Aula, che investe la materia dell'ordinamento della polizia locale, sulla quale è in corso di esame, presso l'altro ramo del Parlamento, un provvedimento che ne prevede il complessivo riordino.

Il senatore ROTELLI ricorda che il citato emendamento era già stato presentato in Commissione, ma il presidente VILLONE rileva che quell'emendamento, come ogni altro, non fu esaminato dalla Commissione. Si tratta di un'iniziativa che considera opportuna nel merito: tuttavia, un provvedimento su oggetto strettamente connesso all'esame dell'altro ramo del Parlamento potrebbe determinare la necessità di attivare la procedura di intesa tra i Presidenti delle due Camere, per definire una priorità di trattazione.

Il senatore ROTELLI illustra quindi il proprio emendamento, che si fa carico della esigenza di provvedere a un coordinamento tra l'agente di quartiere, la cui istituzione è prevista dall'iniziativa in titolo, e l'azione della polizia locale; un coordinamento da realizzare necessariamente, secondo il principio generale fissato dall'articolo 124 della Costituzione. Previsione quest'ultima troppo spesso rimasta inattuata.

Ritiene quindi che non vi sia alcuna sovrapposizione tra l'iniziativa in titolo e quella richiamata dal Presidente, pendente presso l'altro ramo del Parlamento.

Il presidente VILLONE ricorda quindi che la maggioranza e il Governo si sono espressi, in Commissione e in Aula, nel senso della inopportunità di intervenire con un provvedimento normativo di rango primario sulla materia della organizzazione territoriale delle forze di polizia; mentre

ampiamente condivisa è l'esigenza di realizzare un più efficace radicamento territoriale delle forze di polizia.

Il senatore ROTELLI ribadisce comunque, a nome della sua parte politica, la opportunità che l'Assemblea sia chiamata a pronunciarsi sulla materia oggetto del provvedimento in titolo.

Dopo alcune richieste di chiarimento del senatore BESOSTRI e del senatore TIRELLI, il presidente VILLONE e il sottosegretario VIGNERI precisano che presso l'altro ramo del Parlamento è sostanzialmente compiuta la fase referente del provvedimento relativo all'ordinamento della polizia locale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(4014) Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie

(1388-ter) Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa

(3295) DEBENEDETTI. – Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale

(3448) MAGNALBÒ e PASQUALI. – Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 1

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, con l'illustrazione e la votazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 4014, assunto dalla Commissione come testo base.

Il relatore PARDINI illustra l'emendamento 1.800 volto a garantire la possibilità della costituzione di autorità indipendenti regionali per la regolazione dei servizi pubblici locali. Ritiene infatti necessario che un soggetto terzo controlli la regolarità della gestione di tali servizi nonché i rapporti tra gli enti locali e i soggetti affidatari.

Il presidente VILLONE considera la materia oggetto dell'emendamento meritevole di un'ulteriore riflessione; rileva, infatti, che un'unica autorità difficilmente può avere le competenze per controllare una pluralità differenziata di servizi. In secondo luogo la proposta avanzata dal relatore non chiarisce, a suo avviso, quali siano i rapporti tra le autorità regionali e l'ente locale, né i rapporti tra queste autorità e le autorità di regolazione nazionali. Infine non si comprende quale sia l'oggetto del controllo.

Il sottosegretario VIGNERI ritiene che l'emendamento 1.800 prospetti una soluzione, circa la attività di regolazione dei servizi pubblici locali, radicalmente diversa da quella proposta con il provvedimento in esame. Si prevede, infatti, un complessivo trasferimento della materia al legislatore regionale, e ciò appare incongruo al quadro costituzionale vigente.

Concorda con quest'ultima osservazione il senatore PASTORE, che rileva inoltre il carattere locale e non regionale dei servizi oggetto del provvedimento in titolo. Non ritiene, quindi, che le regioni possano svolgere alcuna significativa funzione in materia. Considerando il comma 8 del nuovo articolo 22 della legge n. 142, ritiene inopportuno fare riferimento alla legge n. 481 mentre considera più congruo limitarsi a un generico rinvio alla legge. Il provvedimento in esame, infatti, intende fornire una disciplina generale della materia, mentre questo carattere di generalità potrebbe essere vanificato da puntuali riferimenti a normative vigenti. Coglie l'occasione per richiamare l'attenzione della Commissione sulla nuova disciplina dell'istituto della conferenza di servizi recata dal disegno di legge n. 4375 all'esame della Commissione. Anche in questo caso, nell'introdurre modifiche a una legge ordinamentale, quale la n. 241 del 1990, si prevede, del tutto inopportunamente, una serie di puntuali rinvii a leggi di settore.

Dopo che il presidente VILLONE ha dichiarato di associarsi a quest'ultimo rilievo prende la parola il senatore BESOSTRI, che concorda con le osservazioni della rappresentante del Governo: la materia delle autorità di regolazione, infatti, si inquadra con difficoltà nell'ordinamento costituzionale: creerebbe numerosi problemi, in particolare, un mero rinvio alla potestà legislativa regionale per la istituzione di nuove autorità, in assenza di una precisa definizione di principi e criteri da parte della legge statale. Propone quindi che l'emendamento del relatore venga riformulato.

Il senatore ANDREOLLI ritiene invece che la proposta del relatore ponga un problema reale. Le autorità nazionali di regolazione, infatti, non sono in grado di esercitare un controllo sulla gestione dei servizi pubblici locali. In alternativa alla proposta avanzata dal relatore, si potrebbe prevedere, a suo avviso, un'articolazione territoriale delle autorità di regolazione nazionale. Concorda, pertanto, con la proposta da ultimo avanzata dal relatore, che afferma la necessità di prevedere un articolato sistema di controllo sui servizi pubblici locali.

Il sottosegretario VIGNERI, ritenendo meritevole di un'ulteriore riflessione il problema dell'articolazione territoriale delle autorità di controllo, ritiene comunque che dal dibattito sia emerso un orientamento nel senso di eliminare dal testo del provvedimento in esame il riferimento puntuale alla legge n. 481 del 1995. Suggerisce conseguentemente al rela-

tore di riformulare l'emendamento 1.800, in modo da eliminare quel riferimento dal comma 8 del nuovo articolo 22 della legge n. 142.

Il relatore PARDINI aderisce a tale richiesta e riformula in un nuovo testo l'emendamento 1.800 che, posto ai voti, risulta approvato dalla Commissione. Si dichiara quindi disponibile a riformulare anche l'emendamento 1.700 (nuovo testo) in modo da comprendere quanto previsto dal subemendamento 1.700/1.

Dopo che il senatore GRILLO ha ricordato l'intento del subemendamento 1.700/1, il sottosegretario VIGNERI si dichiara disponibile ad accettare l'emendamento 1.700 (nuovo testo), trattandosi di una previsione diretta a rendere applicabili alle società che gestiscono i servizi locali le sole disposizioni relative alla finanza di progetto contenute nella più recente legislazione. Ritene invece che la riformulazione prospettata dal relatore potrebbe condurre ad un più ampio rinvio alle previsioni contenute nell'articolo 37-*quinquies* come integrato dalla legge n. 415 del 1998, che attengono alle caratteristiche dei bandi di gara e alle modalità di svolgimento delle gare, materia riservata a una fonte regolamentare dal provvedimento in esame.

Il presidente VILLONE concorda con questi ultimi rilievi, mentre il relatore PARDINI ribadisce l'intento della formulazione originaria dell'emendamento 1.700 (nuovo testo).

Il senatore PASTORE ritiene meritevoli di attenzione i rilievi avanzati dal rappresentante del Governo. Reputa infatti inopportuno irrigidire la disciplina delle gare e dei bandi giustamente oggetto, nel provvedimento in esame, di una normativa regolamentare per la quale si potrebbe comunque prevedere la necessità di conformarsi ai principi fissati dalla legislazione generale in materia di appalti pubblici.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 4097

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. La Repubblica attua nei servizi civili e militari che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo, secondo l'articolo 5 della Costituzione, e adegua la sua legislazione alle esigenze del decentramento.

2. Costituisce principio fondamentale delle leggi dello Stato, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, per l'esercizio della potestà legislativa delle regioni in materia di polizia locale urbana e rurale, l'insediamento sul territorio di vigili di quartiere.

3. Nei comuni, che ai sensi della legislazione comunale provinciale vigente, abbiano istituito o istituiscano i consigli circoscrizionali, è disposta la costituzione di vigili di quartiere.

4. Nelle circoscrizioni, di cui al comma precedente, sono costituiti presidi formati da agenti della polizia di Stato o dall'Arma dei Carabinieri per deliberazione del comitato provinciale per la sicurezza».

1.3

ROTELLI

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4014**Art. 1.**

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 8, dopo le parole: «14 novembre 1995, n. 481», aggiungere le seguenti: «o da leggi regionali che prevedano l'istituzione di un'unica Autorità regionale indipendente per tutti i servizi pubblici locali».

1.800

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 8, sopprimere le parole: «14 novembre 1995, n. 481».

1.800 (nuovo testo)

IL RELATORE

All'emendamento 1.700, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; si applicano, inoltre, le disposizioni di cui al comma 1-bis dello stesso articolo 37-quinquies».

1.700/1

GRILLO

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tutte le società che gestiscono i servizi locali di cui al comma 2 si applicano le disposizioni sulla finanza di progetto recate dagli articoli 37-quinquies e seguenti e, in quanto compatibili, dall'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni».

1.700 (nuovo testo)

IL RELATORE

GIUSTIZIA (2^a)

MERCLEDÌ 15 DICEMBRE 1999

518^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE DELIBERANTE

(4060) Deputati MANTOVANO ed altri. – Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende il seguito della discussione, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri, a partire dall'emendamento 3.1.

Il presidente PINTO ricorda che, nella stessa seduta di ieri, il Governo si era riservato di far conoscere la propria posizione rispetto all'emendamento 9.0.1: a tale proposito, dà, quindi, la parola al sottosegretario Ayala.

Il sottosegretario AYALA, a nome del Governo, ritira l'emendamento 9.0.1. Esprime, quindi, parere contrario sull'emendamento 3.1.

Il senatore GRECO invita all'approvazione dell'emendamento – cui aveva aggiunto la firma nella precedente seduta – sottolineandone lo scopo, mirato a far sì che, dovendosi prescegliere l'istituendo Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso tra il personale della pubblica Amministrazione della carriera direttiva prefettizia, la platea dei nominabili, in quanto pubblici dipendenti, garantisca una scelta affidabile e non personalizzata, evitando quelle nomine effettuate al di fuori del personale di carriera che – a suo avviso – si ispirano piuttosto a considerazioni prettamente politiche.

Il senatore MILIO mantiene l'emendamento 3.1 e ribadisce che la lotta contro la mafia è un'esigenza condivisa da tutte le forze politiche, non solo da quelle che se ne servono per accreditarsi politicamente su questo specifico versante ed usano strumentalmente ogni occasione a tale fine. Non vuole in alcun modo che la propria posizione sia interpretata come un tentativo di ostacolare il varo del disegno di legge in titolo, che è certamente un importante passo in avanti, tuttavia ribadisce che l'emendamento 3.1 è perspicuamente rivolto a migliorare l'impianto e la trasparenza del provvedimento.

Il senatore PERA aggiunge la firma all'emendamento 3.1.

Posto in votazione, l'emendamento 3.1 risulta respinto.

La Commissione approva, quindi, l'articolo 3.

Si passa all'articolo 4.

Il senatore GRECO ritira gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.5.

Il senatore MILIO mantiene l'emendamento 4.3 e sottolinea che la data del 30 settembre 1982, prescelta dal comma 1 dell'articolo 4 quale limite temporale per il diritto di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, è frutto di una scelta personalizzata a favore di soggetti chiaramente individuabili, nonché fonte di evidente discriminazione nei confronti di altre illustri e non dimenticate vittime della mafia cadute in epoca precedente; menziona al riguardo gli omicidi del dottor Pietro Scaglione e del suo autista e del dottor Boris Giuliano.

Ritira, quindi, l'emendamento 4.4.

Per il relatore Antonino CARUSO l'articolo 4 del disegno di legge risente di alcuni aspetti irrisolti, ove lo si ponga in collegamento con il successivo articolo 6. Mentre l'articolo 4 introduce nella sostanza un trattamento differenziato fra la posizione di chi ottiene l'accesso al Fondo in quanto vi è capienza di disponibilità finanziaria e chi, invece, pur essendo titolare di pari diritto, si trova ad essere escluso da tale accesso, per mera mancanza di disponibilità finanziaria, nell'articolo 6 la gestione delle domande per l'accesso al Fondo non si ispira alla stessa logica. Ritiene, in conclusione, che con il ritiro dell'emendamento 4.1 venga a mancare una opportunità di coordinare il testo degli articoli menzionati.

Sull'emendamento 4.3 esprime, quindi, parere contrario, ravvisando in tale proposta emendativa gli stessi limiti di «norma fotografia» che esso vorrebbe eliminare dal testo, secondo quanto desumibile dalla precedente illustrazione del senatore Milio.

Il sottosegretario AYALA esprime parere contrario sull'emendamento 4.3 e specifica inoltre che la data del 30 settembre 1982 viene riferita nel testo dell'articolo 4 alla data di adozione della sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, di tal che tale chiarimento dovrebbe smentire i timori espressi dal senatore Milio.

Seguono interventi dei senatori CALLEGARO, SCOPELLITI, del sottosegretario AYALA e del relatore Antonino CARUSO, in merito ai lavori preparatori dell'articolo 4 presso l'altro ramo del Parlamento, avuto riguardo all'introduzione della data del 30 settembre 1982.

Messo in votazione, è quindi respinto l'emendamento 4.3.

L'articolo 4 è quindi approvato nel suo complesso.

Senza discussione la Commissione approva l'articolo 5.

Si passa all'articolo 6.

Il senatore MILIO illustra l'emendamento 6.1 che intende porre rimedio a quello che egli ritiene il deprecabile fenomeno dei risarcimenti e delle indennità concessi alle vittime della mafia, effettuati a pioggia a favore del medesimo soggetto da una pluralità di Amministrazioni pubbliche, oltre che dallo Stato, e che finiscono per ristorare più volte lo stesso danno, solo per obbedire ad intenti meramente propagandistici.

Il relatore Antonino CARUSO esprime parere favorevole sull'emendamento 6.1.

Il sottosegretario AYALA esprime parere contrario.

Messo in votazione, è respinto l'emendamento 6.1.

L'articolo 6 è quindi approvato dalla Commissione.

Si passa all'articolo 7.

Il senatore GRECO ritira l'emendamento 7.1 rappresentando comunque, al Governo l'esigenza di tutelare le vittime dei fenomeni mafiosi mediante adeguati stanziamenti di bilancio.

Ritira, quindi, anche l'emendamento 7.3.

Il senatore MILIO illustra l'emendamento 7.2 che è finalizzato ad una più coordinata ed equilibrata distribuzione delle erogazioni a favore delle vittime dei fenomeni mafiosi, sancendo l'obbligo delle regioni, a statuto sia ordinario che speciale, di inviare entro trenta giorni l'elenco dei beneficiari.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 7.2.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario.

Messo in votazione, l'emendamento 7.2 è respinto.

L'articolo 7 risulta approvato dalla Commissione.

Senza discussione, con separate votazioni, sono poi approvati gli articoli 8 e 9.

Il disegno di legge è quindi approvato nel suo complesso, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 9,30.

519^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(4053) Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 656 del codice di procedura penale

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 25 novembre scorso.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti.

Prende la parola il senatore Antonino CARUSO il quale ricorda le modifiche da lui proposte all'emendamento 1.1(Nuovo testo) nella seduta pomeridiana di giovedì 25 novembre 1999.

Il relatore RUSSO ritiene opportuno lasciare inalterato il testo dei capoversi 8-*bis* e 8-*ter* dell'emendamento 1.1 (Nuovo testo) osservando, in

particolare, come la previsione della possibilità di revoca del decreto di sospensione dell'esecuzione configuri, nell'ambito del sistema, una vera e propria clausola di salvaguardia che consente di tener conto delle specificità del caso concreto.

Il senatore Antonino CARUSO giudica convincenti le argomentazioni del relatore Russo e ritira le sue precedenti proposte di modifica all'emendamento 1.1 (Nuovo testo). Aggiunge poi la sua firma all'emendamento 1.14, rifacendosi alle considerazioni da lui svolte in relazione a tale proposta emendativa nel corso dell'ultima seduta e modificandola nel subemendamento 1.1 (Nuovo testo)/100.

Prende quindi la parola il sottosegretario AYALA, il quale sottolinea che l'emendamento 1.300, presentato dal Governo e successivamente ritirato, definiva le ipotesi in cui sarebbe stata esclusa l'applicabilità della procedura di sospensione dell'esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale in termini assai più circoscritti e rigorosi di quelli del subemendamento 1.1(Nuovo testo)/100.

Il relatore RUSSO ribadisce le proprie perplessità sul contenuto del subemendamento 1.1 (Nuovo testo)/100, rifacendosi alle considerazioni già svolte nella seduta pomeridiana del 25 novembre scorso in merito all'emendamento 1.14.

Interviene il senatore FASSONE, il quale osserva che la circostanza che i soggetti presi in considerazione dal subemendamento 1.1 (Nuovo testo)/100 possano trovarsi nelle condizioni per beneficiare della concessione di una delle misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento penitenziario non può comunque ritenersi decisiva al fine di non includerli fra quelli cui fa riferimento il capoverso 9 dell'emendamento 1.1 (Nuovo testo). Va infatti rilevato che anche i soggetti presi in considerazione dalle lettere a) e b) del capoverso 9 possono, ricorrendo determinati presupposti, accedere ai benefici previsti dall'ordinamento penitenziario. D'altra parte, è indubbio che la previsione di cui alla lettera c) del subemendamento in questione impedirebbe l'applicazione della procedura di sospensione dell'esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale anche nei confronti di soggetti – si pensi ad esempio ai tossicodipendenti – in riferimento ai quali la recidiva può non essere sintomo di un'elevata pericolosità e che, in concreto, spesso possono usufruire delle predette misure alternative. Al contrario, la previsione della lettera d) del subemendamento, facendo riferimento alle ipotesi del delinquente abituale, professionale o per tendenza, prende in considerazione situazioni che ben potrebbero essere ricomprese nell'elenco di cui al citato capoverso 9 essendo indubbiamente sintomatiche di una maggiore pericolosità e risultando altamente probabile che, in tali casi, gli interessati non sarebbero ammessi alle misure alternative alla detenzione.

Il senatore Antonino CARUSO, pur comprendendo le argomentazioni cui si sono rifatti i senatori Russo e Fassone, ritiene che la previsione di cui alla lettera c) del subemendamento 1.1 (Nuovo testo)/100 sia non solo condivisibile, ma consenta di porre rimedio ad uno degli aspetti più criticabili dell'attuale articolo 656 del codice di procedura penale, rappresentato proprio dal fatto che tale disposizione permette l'applicazione della procedura di sospensione dell'ordine di carcerazione anche in ipotesi – come quelle di recidiva di cui all'articolo 99, terzo comma, del codice penale – in cui è estremamente facile che il soggetto in stato di libertà commetta nuovi reati.

Il relatore RUSSO concorda con le considerazioni svolte dal senatore Fassone ed esprime pertanto parere contrario sulla lettera c) del subemendamento 1.1. (Nuovo testo)/100 e parere favorevole sulla lettera d) dello stesso subemendamento.

Modifica, poi, l'emendamento 1.1 (Nuovo testo), aggiungendo alla fine del capoverso 8-*bis* il seguente periodo: «Se il tribunale di sorveglianza delibera di non concedere alcuno dei suddetti benefici, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione della esecuzione».

Concorda il sottosegretario AYALA.

Il senatore FOLLIERI, a titolo personale, annuncia il voto contrario sul subemendamento 1.1 (Nuovo testo)/100, giudicando non condivisibili i contenuti sia della previsione di cui alla lettera c) sia quelli di cui alla lettera d).

Su proposta del presidente PINTO, si conviene di procedere alla votazione per parti separate del subemendamento 1.1(Nuovo testo)/100 nel senso di porre in votazione prima la parte del subemendamento fino alle parole «del codice penale» e quindi la restante parte del subemendamento.

Il senatore GRECO annuncia il voto contrario sulla prima parte del subemendamento 1.1(Nuovo testo)/100, mentre annuncia il voto favorevole sulla seconda parte di tale proposta emendativa. Preannuncia poi la sua astensione sull'emendamento 1.1 (Nuovo testo), pur condividendo nel merito le previsioni di cui al capoverso 5 dello stesso emendamento.

La senatrice SCOPELLITI annuncia il voto contrario su entrambe le parti del subemendamento 1.1(Nuovo testo)/100.

Dopo che il presidente PINTO ha accertato la sussistenza del numero legale, posta ai voti è respinta la prima parte del subemendamento 1.1 (Nuovo testo)/100.

Posta ai voti, è approvata la seconda parte del subemendamento 1.1 (Nuovo testo)/100.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 1.1 (Nuovo testo), come modificato.

Risultano conseguentemente preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.0.1, già illustrato nel corso della precedente discussione.

Il relatore RUSSO e il sottosegretario AYALA esprimono perplessità

Il senatore Antonino CARUSO suggerisce alcuni miglioramenti formali all'emendamento.

Il senatore BUCCIERO rileva che alcuni Stati potrebbero non avere rappresentanze diplomatiche nel nostro paese.

La senatrice SCOPELLITI ribadisce che il suo emendamento intende affrontare un problema reale che può interessare una larga maggioranza di cittadini extracomunitari presenti sul territorio.

Il senatore MELONI esprime perplessità e ritiene opportuno, prima di procedere, verificare se vi sia un obbligo dello Stato italiano di comunicare le sentenze di condanna nei confronti dei non cittadini ai rispettivi paesi di appartenenza.

Il senatore SENESE ritiene condivisibile la finalità dell'emendamento 1.0.1 il quale con alcuni ritocchi – in particolare si potrebbe rispettare il diritto alla riservatezza dello straniero stabilendo che la notifica avvenga in plico chiuso – appare meritevole di considerazione.

Il senatore BUCCIERO puntualizza che l'emendamento pone oneri a carico delle autorità diplomatiche e si chiede se ciò sia compatibile con l'applicabilità della rispettiva legislazione.

Il relatore RUSSO ritiene che il testo dell'emendamento potrebbe essere oggetto di alcune modifiche, che enuncia brevemente, e, comunque, dichiara che non voterà a favore dello stesso.

Il senatore CORTELLONI preannuncia la propria astensione.

Il senatore FASSONE esprime serie perplessità sugli effetti dell'emendamento, anche se venisse riformulato nei termini emersi, convinto che esso determinerà un meccanismo destinato a creare notevoli complicazioni.

Il senatore CALLEGARO preannunzia il suo voto contrario.

Il senatore GRECO preannunzia la sua astensione.

Il relatore RUSSO propone una riformulazione dell'emendamento 1.0.1 diretta a collocare la modifica proposta nell'articolo 159 del codice di procedura penale, con alcune modifiche di coordinamento rispetto al testo iniziale.

La senatrice SCOPELLITI riformula l'emendamento 1.0.1 nell'emendamento 1.0.1 (Nuovo testo), seguendo le indicazioni del relatore Russo.

Il senatore BUCCIERO annuncia il voto contrario.

L'emendamento 1.0.1 (Nuovo testo), messo in votazione risulta approvato.

Si passa, quindi, al conferimento del mandato al relatore.

La senatrice SCOPELLITI dichiara che il provvedimento varato dalla Commissione invia un segnale sbagliato al mondo carcerario, rendendo certamente più difficile l'applicazione della legge «Simeone» e snaturandone la sostanza.

Il senatore Antonino CARUSO esprime, a titolo personale, condivisione rispetto al provvedimento, ribadendo che il disegno di legge in titolo, da lui presentato, poi modificato dalla Commissione, è comunque stato sottoposto all'esame del Senato con pacata e completa obiettività senza che vi fosse l'intendimento di cavalcare fenomeni di reazione collettiva sulla questione della sicurezza.

Il relatore RUSSO richiama l'attenzione della Commissione sulla non condivisibilità delle critiche espresse dalla senatrice Scopelliti in merito agli effetti della modifica alla legge «Simeone» appena votata dalla Commissione: al contrario, si tratta di un provvedimento che merita consenso e approvazione.

Il senatore BUCCIERO annuncia il voto favorevole a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale.

La Commissione conferisce, quindi, mandato al relatore a riferire nei termini emersi dal dibattito, autorizzandolo a richiedere all'Assemblea lo svolgimento della relazione orale, nonché ad apportare le modifiche di coordinamento di carattere formale che si rendessero eventualmente necessarie.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 4060

Al comma 1, sostituire le parole: «anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nell'attività di solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso» con le altre: «tra il personale della pubblica amministrazione della carriera direttiva prefettizia».

3.1

MILIO

Art. 4.

Al comma 1, sopprimere le parole da: «entro i limiti...» sino a: «dello stesso».

4.1

GRECO

Al comma 1, sopprimere le parole: «successivamente alla data del 30 settembre 1982».

4.2

GRECO

Al comma 1, sostituire le parole: «successivamente alla data del 30 settembre 1982» con le altre: «successivamente alla data del 1° gennaio 1969».

4.3

MILIO

Al comma 1, dopo le parole: «non patrimoniali» inserire le altre: «e del danno biologico consistente nella perdita della vita del loro dante causa».

4.4

MILIO

Al comma 2, sopprimere le parole: «entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso».

4.5

GRECO

Art. 6.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) della inesistenza di precedente risarcimento del danno o rimborso di spese a qualunque titolo da parte di altre amministrazioni pubbliche».

6.1

MILIO

Art. 7.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

7.1

GRECO

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) prevede l'obbligo delle regioni sia a statuto ordinario che speciale di inviare entro trenta giorni elenco dei beneficiari degli esborsi e dei risarcimenti effettuati per qualunque titolo per causale di cui all'oggetto della presente legge».

7.2

MILIO

Al comma 2, sostituire la parola: «quarantacinquesimo» con l'altra: «sessantesimo».

7.3

GRECO

Art. 8.

Al comma 2, sopprimere le parole da: «disponibili» sino alla fine comma.

8.1

GRECO

Art. 9.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. È istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo per l'erogazione, nei limiti delle disponibilità, di contributi destinati al finanziamento, anche parziale, di progetti relativi alla gestione a fini istituzionali, sociali o di interesse pubblico degli immobili confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 12-*sexies*, commi 1 e 2 del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e alla gestione delle aziende confiscate in base alle norme citate, nonché relativi a specifiche attività di:

- e)* risanamento di quartieri urbani degradati;
- f)* prevenzione e recupero di condizioni di disagio e di emarginazione;
- g)* intervento nelle scuole per corsi di educazione alla legalità;
- h)* promozione di cultura imprenditoriale e di lavoro autonomo e di attività imprenditoriale per giovani disoccupati.

2. Tale Fondo è alimentato da:

a) un contributo dello Stato determinato secondo le modalità individuate dalla legge pari a lire 100 miliardi annui per gli esercizi finanziari 1998, 1999 e 2000;

b) una quota pari alla metà dell'importo, per ciascun anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni, nonché una quota pari a due terzi dell'importo del ricavato, per ciascun anno, dalle vendite disposte a norma dell'articolo 2-*undecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 3 della legge 7 marzo 1996, n. 109, relative ai beni mobili, immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della citata legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle somme ricavate dalla vendita dei titoli e dal recupero dei crediti personali e dei proventi derivanti dall'affitto e dalla liquidazione dei beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Possono presentare i progetti e relative richieste di contributo di cui al comma 1:

- a)* gli amministratori dei beni aziendali confiscati;
- b)* i comuni ove sono siti gli immobili;

c) le comunità, gli enti, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le comunità terapeutiche e i centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e le associazioni sociali che dimostrino di aver svolto attività propria nei due anni precedenti la richiesta.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle finanze, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro per la solidarietà sociale, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dei beni culturali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro della sanità, sono adottate, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari sulle modalità di gestione del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo».

9.0.1

IL GOVERNO

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4053**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. L'articolo 656 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 656. - (*Esecuzione delle pene detentive*). – 1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato.

2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro della giustizia e notificato all'interessato.

3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. L'ordine è notificato al difensore del condannato.

4. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'articolo 277.

5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni ovvero a quattro anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al suo difensore, con l'avviso che, entro trenta giorni dall'ultima notificazione può essere presentata istanza volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza, potrà essere disposta l'esecuzione immediata della pena.

6. L'istanza deve essere presentata, dal condannato ovvero dal suo difensore, al pubblico ministero, il quale la trasmette, senza ritardo, unitamente alla documentazione e al proprio parere, al tribunale di sorveglianza competente, in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Se l'istanza non è corredata dalla documentazione prescritta o necessaria, questa può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o alla assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza.

7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

8. Salva la disposizione del comma 8-*bis*, qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione della esecuzione.

8-*bis*. Se la notificazione al condannato dell'avviso di cui al comma 5 è stata eseguita nelle forme previste dal comma 1 dell'articolo 159 o dal comma 4 dell'articolo 161, e non è presentata tempestivamente l'istanza di cui al comma 6, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza. Questi, disposte se del caso nuove ricerche ed assunte eventuali informazioni, salvo che debba provvedere ai sensi del comma 8-*ter* sottopone gli atti al tribunale di sorveglianza, affinché valuti se concedere, d'ufficio, taluna delle misure alternative alla detenzione ovvero la sospensione della esecuzione della pena di cui al comma 5.

8-*ter*. Il magistrato di sorveglianza, anche quando è stata tempestivamente presentata l'istanza di cui al comma 6, può disporre, su richiesta del pubblico ministero, l'immediata revoca del decreto di sospensione della esecuzione se il condannato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che si dia alla fuga ovvero se, sulla base di fatti e comportamenti specifici, sussiste il concreto e attuale pericolo che egli commetta ulteriori reati.

9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.

10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda, senza formalità, all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.

1.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

All'emendamento 1.1 (Nuovo testo) all'articolo 656, ivi richiamato, al capoverso 9, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«c) nei confronti di coloro che si trovano nelle consizioni soggettive previste dall'articolo 99, comma 3 del codice penale;

d) nei confronti di coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza».

1.1 (Nuovo testo)/100

BUCCIERO

Al comma 1, all'articolo 656 ivi richiamato, al capoverso 5, secondo periodo, sostituire la parola: «notificati» con l'altra: «consegnati».

1.2

SCOPELLITI

Al comma 1, all'articolo 656 ivi richiamato, al capoverso 5, dopo la parola: «condannato» aggiungere le altre: «ed al suo difensore».

1.3

BUCCIERO

Al comma 1, all'articolo 656 ivi richiamato, al capoverso 5, sostituire le parole da: «con l'avviso» a: «necessarie» con le altre: «e al suo difensore, con l'avviso che, entro trenta giorni dall'ultima notificazione, può essere presentata istanza».

1.4

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 656 ivi richiamato, al capoverso 5, sostituire le parole: «egli, entro trenta giorni, può» con le altre: «, entro trenta giorni dall'ultima notifica, il condannato stesso o il suo difensore munito di procura speciale possono».

1.5

BUCCIERO

Al comma 1, all'articolo 656 ivi richiamato, al capoverso 5, ultimo periodo, sostituire le parole da: «l'esecuzione della pena» alla fine, con le seguenti: «potrà essere disposta l'esecuzione immediata della pena».

1.6

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 656 ivi richiamato, al capoverso 6, dopo le parole: «deve essere presentata» inserire una virgola e le parole seguenti: «dal condannato ovvero dal suo difensore».

1.7

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 656 ivi richiamato, al capoverso 6, primo periodo, sostituire le parole da: «la trasmette» a: «documentazione» con le altre: «la trasmette, senza ritardo, unitamente alla documentazione e al proprio parere».

1.8

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 656 ivi richiamato, al capoverso 6, dopo il primo periodo, inserire le seguenti: «Se l'istanza non è corredata dalla documentazione prescritta o necessaria, questa può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima della udienza fissata a norma dell'articolo 666 comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni od alla assunzione di prove a norma dell'articolo 666 comma 5».

1.9

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 656 ivi richiamato sostituire il capoverso 8 con i seguenti:

«8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione della esecuzione.

8-bis. Se la notificazione dell'avviso di cui al comma 5 al condannato è stata eseguita nelle forme previste dal comma 1 dell'articolo 159 o dal comma 4 dell'articolo 161, e non è presentata tempestivamente l'istanza di cui al comma 6, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza. Questi, disposte se del caso nuove ricerche ed assunte eventuali informazioni, salvo che debba provvedere ai sensi del comma 8-ter, sottopone gli atti al tribunale di sorveglianza affinché valuti se concedere, d'ufficio, taluna delle misure alternative alla detenzione ovvero la sospensione della esecuzione della pena di cui al comma 5.

8-ter. In ogni caso, ed anche quando sia stata tempestivamente presentata l'istanza di cui al comma 6, il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero, dispone immediatamente la revoca del decreto di sospensione della esecuzione se il condannato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che si dia alla fuga, ovvero se, sulla base di fatti e comportamenti specifici, sussiste il concreto e attuale pericolo che egli commetta ulteriori reati».

1.10

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 656, ivi richiamato, sopprimere il capoverso 9.

1.11

MILIO

Al comma 1, all'articolo 656, ivi richiamato, al capoverso 9, sopprimere la lettera c).

1.12

SCOPELLITI

Al comma 1, all'articolo 656, ivi richiamato, al capoverso 9, sopprimere la lettera c).

1.13

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 656, ivi richiamato, al capoverso 9, sostituire la lettera «c» con le seguenti:

«c) nei confronti di coloro che si trovano nelle consizioni sogettive previste dall'articolo 99, comma 3 del codice penale;

d) nei confronti di coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza».

1.14

BUCCIERO

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 656 del codice di procedura penale)

1. L'articolo 656 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 656. – (*Esecuzione delle pene detentive*). – 1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato.

2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al ministro della Giustizia e notificato all'interessato.

3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga ad identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. L'ordine è notificato al difensore del condannato.

4. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'articolo 277.

5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni ovvero a quattro anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dal comma 10, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza individuato a norma dell'articolo 677 comma 2 con le proprie richieste.

6. Il magistrato di sorveglianza se ritiene, anche sulla base delle informazioni eventualmente acquisite, che possa essere applicata una delle misure alternative alla detenzione indicate dal comma 7, sospende l'esecuzione, altrimenti restituisce gli atti al pubblico ministero per l'esecuzione immediata della sentenza.

7. Nel caso di sospensione dell'esecuzione il relativo decreto è notificato al condannato con l'avviso che egli, entro trenta giorni, può presentare istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessaria,

volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50 comma 1 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza, ovvero sia dichiarata inammissibile o sia respinta, gli atti saranno restituiti al pubblico ministero per l'immediata esecuzione della sentenza.

8. Nel caso di presentazione dell'istanza, il magistrato di sorveglianza provvede senza formalità con ordinanza che è comunicata al pubblico ministero e all'interessato. Contro il provvedimento possono proporre reclamo, entro dieci giorni dalla notifica, il pubblico ministero, il condannato e il difensore. Il reclamo è presentato nella cancelleria del magistrato di sorveglianza e, unitamente agli atti, è trasmesso, entro dieci giorni, al tribunale di sorveglianza, che fissa apposita udienza. Si osservano le disposizioni degli articoli 71 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Il magistrato di sorveglianza non fa parte del collegio che decide sul reclamo avverso il provvedimento da lui emesso.

9. Il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza dispone la misura alternativa alla detenzione di cui sussistono le condizioni, è immediatamente esecutivo e contiene le prescrizioni e le modalità di controllo necessarie a garantirne l'osservanza.

10. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

b) nei confronti di coloro che abbiano riportato, anche con più condanne, una pena detentiva complessivamente superiore a tre anni, per delitti non colposi commessi nei dieci anni antecedenti alla condanna da eseguire;

c) nei confronti di coloro che abbiano riportato, nei dieci anni antecedenti alla condanna da eseguire, una o più condanne a pena detentiva, per cui non sia stata concessa la sospensione condizionale ai sensi dell'articolo 163 del codice penale, per i delitti commessi con violenza o minaccia alla persona o comunque con armi;

d) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere al momento in cui la sentenza diviene definitiva;

e) nei confronti di coloro che hanno in corso di applicazione una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata, ovvero la misura di prevenzione della sorveglianza semplice o con divieto od obbligo di soggiorno"».

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis. All'articolo 157 del codice di procedura penale, dopo l'ultimo periodo del comma 8 aggiungere il seguente periodo: "Se l'interessato è cittadino straniero, copia dell'atto è depositato anche presso il Consolato del paese di origine"».

1.0.1

SCOPELLITI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis. All'articolo 159 del codice di procedura penale, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Se l'interessato è cittadino straniero, l'autorità giudiziaria ordina altresì che copia dell'atto sia trasmessa in plico chiuso all'ambasciata o ad altra rappresentanza del paese di origine in Italia, se esistente"».

1.0.1 (Nuovo testo)

SCOPELLITI

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1999

197^a Seduta

Presidenza del Presidente
DI BENEDETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore DOLAZZA, nel richiamarsi alle sue interrogazioni vertenti sulle interconnessioni fra Difesa e industrie che peraltro non hanno avuto ancora risposta dal Governo, segnala la cattiva applicazione della legge n. 436 del 1988, la così detta legge Giacchè: infatti il Parlamento non è in grado di conoscere dati essenziali relativi alla definizione dei contratti in materia militare. Stigmatizza tale carenza informativa che si reitera nel tempo.

Il relatore GIORGIANNI, preso spunto dalla documentazione recentemente fornita dal Gabinetto in ordine agli Affari assegnati concernenti la ristrutturazione degli arsenali marittimi, segnala che ad uno di essi è stata apposta la clausola di riservatezza che non sembra rientrare nelle fattispecie delineate dal regolamento n. 519 del 1995 concernente le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso; chiede pertanto che la Commissione valuti la congrua applicazione di tale normativa.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di regolamento ministeriale concernente le visite dei parlamentari alle strutture militari (n. 599)

(Esame e rinvio)

(R139 b00, C01^a, 0038°)

Il relatore PETRUCCI riferisce dichiarando di ravvisare spunti di grande interesse nel dibattito svoltosi presso l'altro ramo del Parlamento e condividendo molte delle contrarietà emerse durante l'esame nelle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Difesa della Camera dei deputati. Paventa forti limitazioni nelle prerogative dei parlamentari e ipotizza, pertanto, l'emissione di un parere molto articolato.

Si apre la discussione generale.

Il senatore DOLAZZA chiede l'emissione di un parere contrario, perché la formulazione proposta dall'Esecutivo è eccessivamente riduttiva delle prerogative parlamentari. Essa è espressione della pervicace volontà di un certo mondo militare di precludere ogni forma di accesso e di conoscenza dall'esterno, anche se si tratta di parlamentari nell'esercizio delle loro funzioni.

Il senatore MANCA aderisce tendenzialmente alla relazione del senatore Petrucci, ma dissente da quanto dichiarato dal collega Dolazza, giacché le norme restrittive all'interno dello schema di regolamento trovano la loro legittimazione in atti normativi di produzione esterna alla Difesa.

Il senatore AGOSTINI propone di approfondire gli aspetti problematici dello schema di regolamento e ipotizza il differimento dell'esame ad altra seduta.

Il senatore GUBERT ipotizza l'emissione di un parere favorevole ma subordinato a condizioni molto precise e vincolanti.

Il senatore PELLICINI rileva la necessità di intervenire profondamente sugli articoli dello schema di regolamento.

Il senatore GIORGIANNI aderisce alla proposta del collega Agostini, volta a differire l'esame del provvedimento in titolo, e ciò in ragione delle forti perplessità emerse durante l'odierno dibattito.

Il PRESIDENTE chiede chiarimenti in ordine alla latitudine della nozione «strutture militari»; manifesta poi forti perplessità sulla facoltà, rimessa al ministro della Difesa dall'articolo 1, comma 2, di procrastinare la visita «quando sussistano controindicazioni». Sospende quindi i lavori, riservandosi di riprenderli nel corso della seduta di domani con una proposta di parere che nel frattempo sarà redatta dal relatore.

Conviene la Commissione e il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(3284) Deputato RUFFINO. – *Modifica all'articolo 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 17, in materia di termini per la richiesta di iscrizione nel ruolo d'onore*, approvato dalla Camera dei deputati

(3327) AGOSTINI ed altri. – *Riapertura del termine stabilito dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1988, n. 558, concernente l'iscrizione nel ruolo d'onore dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia*

– e della **petizione n. 292 ad essi attinente**

(Discussione congiunta; approvazione del disegno di legge n. 3284 ed assorbimento del disegno di legge n. 3327)

Riferisce il relatore MANCA dando conto dei pareri non ostativi delle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio. L'obiettivo perseguito da entrambi i disegni di legge risiede nella volontà di riaprire i termini (fissati dalla legge n. 588 del 1988 al 17 gennaio 1990) per la presentazione delle domande per l'iscrizione al ruolo d'onore. Propone di assumere a testo-base il disegno di legge n. 3284, già approvato dalla Camera dei deputati, che riapre senza limiti di tempo la possibilità di tale iscrizione, e ne sollecita l'approvazione.

In senso adesivo si esprimono in discussione generale il senatore PELLICINI, il senatore AGOSTINI ed il senatore PETRUCCI.

Dopo che il relatore e il sottosegretario Brutti hanno rinunciato ad intervenire il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale e la volontà di assumere a testo base il disegno di legge n. 3284, pone in votazione, in assenza di emendamenti, il titolo e l'articolo unico del disegno di legge che è approvato. Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 3327.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma annuale di A/R S.M. Marina n. 36/99 relativo all'acquisizione di n. 2 Fregate di difesa aerea di nuova generazione. (n. 593)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 4 ottobre 1988, n. 436. Esame. Parere favorevole)

(R139 b00, C04^a, 0069°)

Il relatore FORCIERI riferisce rilevando che è nell'ordine del 60% il tasso di disponibilità operativa delle unità navali e che le direttive di pianificazione nazionali quantificano in 4 il numero minimo di unità di difesa aerea che devono essere tenute in armamento. Delle 4 unità in linea attualmente, le 2 della classe Audace esauriranno la propria vita operativa fra il 2005/6, mentre per le 2 della classe Mimbelli le previsioni di uscita dal

servizio si attestano intorno al 2020/2021. Si pone pertanto l'urgente necessità di avviare il programma di costruzione di unità antiaeree per la sostituzione dei mezzi in servizio. In ambito occidentale la NATO sta rapidamente evolvendosi per adeguarsi ai nuovi scenari e l'Unione europea sta prendendo coscienza della inderogabile necessità di sviluppare la propria azione anche nel campo della politica estera e di difesa comune. Questa nuova situazione sta spingendo verso forme di azioni concordate da parte delle varie nazioni soprattutto in ambito europeo, al fine di concretizzare forme di cooperazione internazionale in materia di sicurezza che comprendono: azioni in supporto delle iniziative di pace del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; il contributo alla NATO quale fattore primo per la sicurezza collettiva in Europa e nelle aree adiacenti; il rafforzamento dell'identità europea nel settore della Difesa. L'obiettivo che quindi si vuole raggiungere in cooperazione con la Francia è quello di realizzare il progetto di due unità di altura antiaeree, idonee a soddisfare le esigenze di difesa del territorio nazionale. La suddetta esigenza aveva originato il programma di sviluppo S.M. Marina n. 4/93 in cooperazione con Francia e Regno Unito relativo al progetto di una unità d'altura antiaerea approvato dal Comitato dei Capi di Stato Maggiore nella riunione del 21 aprile 1993 con emanazione del Decreto Ministeriale in data 22 aprile 1993, registrato alla Corte dei Conti il 8 ottobre 1993, a seguito del preventivo parere delle Commissioni Parlamentari, acquisito al Senato ed alla Camera rispettivamente il 24 ed il 29 giugno 1993. L'interesse italiano per la prosecuzione dell'impresa consegue alla valutazione che la stessa comporta i seguenti vantaggi: rafforzamento nel campo politico/militare delle relazioni tra Paesi europei; miglioramento dell'interoperabilità dei mezzi delle Marine, con armonizzazione delle capacità operative per meglio fronteggiare i casi sempre più frequenti -nel nuovo contesto internazionale- di operazioni comuni; possibilità di conseguire economie di risorse nella realizzazione e nella gestione delle unità; valorizzazione ed accrescimento della capacità dell'industria nazionale del settore navale in un costruttivo confronto con industrie europee di nazioni di primo piano su un progetto di alta valenza e di tutto rilievo sul piano tecnologico; difesa e valorizzazione dei capitali profusi per lo sviluppo congiunto con la Francia di una famiglia di sistemi missilistici superficie-aria di interesse interforze, del sistema passivo di difesa antisiluro a cortina idrofonica, del sistema siluro pesante e dell'elicottero NH 90 che verranno imbarcati sulla fregata orizzonte; completo recepimento e valorizzazione degli esiti della fase di definizione di progetto e di sviluppo del progetto iniziale orizzonte condotti in ambito trinazionale con Francia e Regno Unito ed appena conclusi. Per la fase di progetto dettagliato e di accettazione in servizio delle due fregate italiane del progetto orizzonte, la quota parte degli oneri a carico nazionale è presunta pari a circa 2.800 miliardi di lire. Il predetto onere graverà sugli ordinari stanziamenti del capitolo 6402 del bilancio della Difesa. L'avvio del programma consentirebbe di mantenere attive strutture, capacità progettuali e tecnologiche nel settore specifico della cantieristica navale e dei numerosi settori produttivi dell'indotto ad esso collegati. Dal lato in-

dustriale Orizzonte Spa (Fincantieri e Finmeccanica) per l'Italia e DCN per la Francia daranno vita ad una *Joint Venture* internazionale che gestirà la totalità del contratto assicurando una equa ripartizione quantitativa e qualitativa del lavoro tra le industrie delle due nazioni e che gestirà tutte le fasi contrattuali. Rievoca infine che nell'aprile del corrente anno i ministri della Difesa di Italia Francia e Regno Unito, prendendo atto della decisione britannica di continuare il programma su base nazionale, hanno deciso di concludere la fase uno e di consentire ai *partners* di proseguire nello sviluppo e della fase due nazionalmente o, nell'ambito del *Memo-randum* di intesa, bilateralmente, cioè fra Italia e Francia.

Conclude proponendo l'emissione di un parere favorevole.

Si apre la discussione generale.

Il senatore DOLAZZA dichiara di non comprendere se le due fregate entrino o meno nel nuovo Progetto di difesa comune europeo, se cioè l'iniziativa sia compatibile con i più recenti sviluppi politici. Chiede di ricevere informazioni precise sul coinvolgimento delle industrie nazionali e manifesta forti perplessità circa il lungo periodo (10 anni) occorrenti per la costruzione delle navi e paventa il rischio di obsolescenza. Chiede informazioni intorno all'entità del ritorno industriale ipotizzabile.

Il senatore NIEDDU, ringraziato il relatore per la dettagliata esposizione, chiede di sapere le ragioni per cui la Gran Bretagna si è ritirata dal progetto.

Replica il relatore FORCIERI, chiarendo che l'atteggiamento britannico è indipendente dalla qualità della nave. Sottolinea il carattere fortemente innovativo della difesa aerea fornita dalle fregate e specifica che la ricaduta industriale è in quote paritarie con le imprese francesi, con positivi effetti per la crescita scientifico-tecnologica italiana.

Posta ai voti, la proposta di parere favorevole del relatore è infine approvata.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1999

309^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GUERZONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Vigevani e per il tesoro, bilancio e la programmazione economica Pinza.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE DELIBERANTE

(4381) Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Labate ed altri; Giannotti ed altri
(Discussione e rinvio: trasferimento alla sede referente)

Il senatore MARINI riferisce sul provvedimento, sottolineando come con esso si disponga, sostanzialmente l'abolizione del monopolio dell'oro e la conseguente liberalizzazione del relativo mercato, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio del 12 ottobre 1998.

Dopo essersi soffermato dettagliatamente sulla funzione esercitata in passato dall'oro nel sistema monetario internazionale e sull'attuale funzionamento del relativo mercato, passa ad illustrare sinteticamente gli articoli del disegno di legge.

In particolare, l'articolo 1 contiene, al comma 1, la definizione dell'oro ad uso industriale e dell'oro da investimento, riprendendo quanto stabilito dalla citata direttiva 98/80/CE. Al regime generale di liberalizzazione del commercio dell'oro viene posto, con il comma 2, il solo limite - a fini fiscali, di ordine pubblico ed antiriciclaggio - di un obbligo di dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi per gli acquisti di valore superiore a lire 20 milioni; l'obbligo non sussiste per le operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia. Il comma 3 affronta il problema dell'esercizio in via professionale del commercio dell'oro, per conto proprio o per conto terzi, individuando a tal fine tre categorie di operatori professionali in oro.

Il comma 4 esclude dalla disciplina recata dal comma 3 gli operatori che acquistano oro al fine di destinarlo alla propria lavorazione industriale o artigianale o di affidarlo ad un titolare del marchio di identificazione di cui al decreto legislativo n. 251 del 1999. I commi 5, 6 e 7 – continua il relatore – contengono disposizioni riguardanti le caratteristiche e l'uso delle dichiarazioni di cui al comma 2. Il comma 8 prevede la fissazione, da parte dell'Ufficio italiano cambi, degli *standards* cui deve rispondere l'oro grezzo per avvalersi della qualifica di «buona consegna» nel mercato nazionale, in conformità agli *standards* internazionali: in tale contesto il comma 9 attribuisce all'Ufficio italiano cambi alcuni compiti specifici.

Dopo aver dato conto sinteticamente dei successivi commi 10, 11 e 12, passa poi ad illustrare il contenuto degli articoli successivi.

L'articolo 2 regola l'esercizio, in via professionale, di attività aventi ad oggetto operazioni finanziarie sull'oro, rinviando alla normativa recata dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, che all'articolo 18 individua i soggetti abilitati all'esercizio professionale, nei confronti del pubblico, dei servizi di investimento.

Il relatore si sofferma poi dettagliatamente sull'articolo 3, che contiene disposizioni fiscali sul commercio dell'oro, sottolineando come in particolare venga definito il regime IVA per il relativo mercato, intervenendo con varie modificazioni sul decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

L'articolo 4 contiene la disciplina delle sanzioni e, tra l'altro, equipara il regime sanzionatorio previsto dall'esercizio abusivo del commercio in oro a quello stabilito per l'abusivismo finanziario, bancario e mobiliare.

L'articolo 5 detta disposizioni finali e transitorie, in particolare con riferimento ai requisiti per l'esercizio professionale del commercio dell'oro, mentre l'articolo 6 dispone l'abrogazione di alcune norme incompatibili con la nuova disciplina.

Il Presidente GUERZONI comunica che è testè pervenuta, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento del Senato, la richiesta da parte del prescritto numero di senatori per la rimessione del provvedimento alla sede referente. Sussistendo i requisiti richiesti, il disegno di legge n. 4381 proseguirà pertanto il proprio *iter* in sede referente.

Il relatore MARINI, prendendo atto di quanto disposto dal Presidente, auspica comunque una rapida approvazione del provvedimento, trattandosi, tra l'altro, di dare attuazione ad una direttiva comunitaria.

Il sottosegretario PINZA si associa a tali ultime considerazioni del relatore.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9.

310^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERZONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(4381) Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Labate ed altri; Giannotti ed altri
(Esame e rinvio)

Il presidente GUERZONI ricorda che la Commissione ha iniziato la discussione del provvedimento, in sede deliberante, nella seduta antimeridiana con la relazione del relatore Marini. Pervenuta successivamente la richiesta di rimessione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, da parte del prescritto numero di senatori, il provvedimento è quindi automaticamente stato trasferito all'esame in sede referente. Propone quindi di acquisire nella nuova fase procedurale la relazione svolta nella seduta antimeridiana.

Concorda la Commissione.

Si apre il dibattito.

Non essendoci iscritti a parlare, il presidente GUERZONI, considerata anche l'urgenza del provvedimento che dà attuazione ad una direttiva comunitaria, propone di fissare per le ore 9 di domani, giovedì 16 dicembre, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di regolamento recante «Norme sull'organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato» (n. 600)**

(Parere al Ministro dei rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C06^a, 0037°)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 dicembre.

Il relatore POLIDORO illustra uno schema di parere da lui predisposto.

In tale schema, si esprime parere favorevole sul proposto riassetto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, resosi necessario a seguito dell'avvenuto trasferimento all'Ente tabacchi italiani delle attività produttive e commerciali relative ai prodotti da fumo.

In particolare, si condivide la devoluzione ai tre uffici di livello dirigenziale (direzioni centrali) di tutte le attribuzioni e le attività istituzionali di natura pubblicistica proprie dell'Amministrazione.

Si suggerisce, inoltre, che l'unitarietà dell'Amministrazione stessa venga mantenuta anche per il futuro, sia in considerazione della specificità e della delicatezza dei compiti istituzionali da essa svolti, sia in relazione alle possibilità di riportare in capo ad un'unica sede la gestione della concessione dei vari giochi, nel loro complesso.

Il sottosegretario VIGEVANI suggerisce di precisare nel parere che le linee di riorganizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dovranno essere successivamente coordinate con la riforma dell'Amministrazione finanziaria, in particolare con l'istituzione delle Agenzie fiscali.

Il relatore POLIDORO accoglie la proposta di integrazione formulata dal sottosegretario Vigevani.

Il presidente GUERZONI, dopo aver accertato la presenza del numero legale per deliberare, pone ai voti la proposta di parere favorevole così integrata, che risulta approvata.

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nel 2000 (n. 596)

(Parere al Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 26 marzo 1990, n. 62. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

(R139 b00, C06^a, 0038°)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore ALBERTINI illustra uno schema di parere da lui predisposto.

In premessa, nella proposta di parere si valuta positivamente la prospettata riduzione del numero di lotterie, anche in considerazione dei risultati negativi conseguiti, nel 1999, dalla gran parte delle lotterie effettuate.

Si ribadisce la necessità di procedere, per gli anni successivi al 2000, ad una modificazione della normativa vigente al fine di conseguire, per ognuna delle lotterie che saranno promosse, le finalità ad esse connesse.

Si rileva, inoltre, come non sia sempre possibile rintracciare criteri oggettivi ed uniformi posti a fondamento delle scelte operate dal Governo con riferimento alle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali dell'anno 2000.

Il parere della Commissione è quindi favorevole – prosegue il relatore – con alcune condizioni.

In primo luogo, il Governo deve impegnarsi a sottoporre al Parlamento una proposta di modifica della normativa vigente che, avvalendosi anche delle indicazioni contenute nei pareri espressi dalla Commissione negli anni precedenti e di quelle contenute nel disegno di legge A.S. n. 3884, di iniziativa dei senatori Albertini e Guerzoni, si muova nelle seguenti direzioni: *a)* opportuna verifica del numero delle lotterie, che dovrà sicuramente essere inferiore a quello, pur ridotto proposto per il prossimo anno, in relazione alla loro effettiva capacità di procurare utili all'erario; *b)* adozione per tutte le lotterie di un modello organizzativo simile a quello della «Lotteria Italia» prevedendo, oltre ai premi finali, anche premi periodici, ad esempio settimanali, da corrispondere agli acquirenti dei biglietti; *c)* collegamento delle lotterie a trasmissioni televisive di sicuro richiamo; *d)* abbinamento ad ogni lotteria di un numero limitato di manifestazioni di grande rilevanza, che garantiscano il successo delle lotterie stesse; *e)* definizione di criteri certi ed oggettivi per la scelta degli abbinamenti annuali delle manifestazioni, attraverso la predisposizione da parte del Governo di uno schema di manifestazioni capofila da rappresentare ogni anno in relazione ai risultati finanziari ottenuti e alle manifestazioni di rilevante interesse da alternare in relazione a periodi predeterminati.

In secondo luogo, per quanto attiene alle indicazioni specifiche contenute nello schema di decreto per l'anno 2000, si chiede al Governo di eliminare, da un lato, la ripetizione di manifestazioni già inserite ripetutamente negli anni precedenti, quali quelle relative alla «Regata velica» di Pantelleria ed al «Festival Jazz» di Roccella Jonica, e dall'altro di inserire il «Raid Motonautico Pavia-Venezia», la «Cronoscalata» di Monte Erice, la «Quintana» di Foligno, il «Festival dei due mondi» di Spoleto e la «Maratona d'Italia – Memorial Enzo Ferrari». Si segnala anche la festa della «Varia» che si svolge a Palmi, affinché sia tenuta nella dovuta considerazione.

Il presidente GUERZONI si dichiara favorevole allo schema di parere predisposto dal relatore, suggerendo un'integrazione allo stesso, affinché

venga precisato che qualora le richieste di inserimento contenute nella seconda parte del parere non potessero essere accolte per il 2000, vengano considerate prioritariamente dal Governo nella predisposizione dei decreti per gli anni successivi.

Il senatore ROSSI esprime avviso contrario sullo schema di parere, motivandolo con la netta contrarietà ad una scelta del Governo, in merito all'individuazione delle lotterie, che risponde a meri criteri di lottizzazione politica.

Il senatore VENTUCCI dichiara di concordare con la prima parte dello schema di parere, in particolare laddove si auspica la riduzione del numero delle lotterie. Esprime, tuttavia, riserve sull'abbinamento alla Lotteria europea di manifestazioni che vedono il coinvolgimento dell'U.I.S.P., in ordine al quale chiede chiarimenti alla rappresentante del Governo.

Il senatore COSTA si dichiara favorevole allo schema di parere proposto dal relatore e ribadisce l'importanza di giungere al più presto ad una razionalizzazione della normativa sulle lotterie. Per quanto concerne, in particolare, l'abbinamento delle manifestazioni, occorre considerare la dimensione nazionale delle lotterie stesse e quindi le esigenze di equilibrio territoriale nella valutazione delle richieste. Specifica attenzione dovrà essere riservata alle peculiarità culturali del Mezzogiorno ed in tale contesto propone l'inserimento, tra le manifestazioni da abbinare, del Premio Barocco città di Gallipoli; manifesta poi la propria valutazione positiva in ordine alla proposta del Governo di inserire il Carnevale di Putignano.

Il senatore POLIDORO, esprimendosi in senso favorevole sullo schema di parere, suggerisce di precisare che negli abbinamenti delle manifestazioni minori si abbia una particolare attenzione nei confronti delle nuove manifestazioni, che possono avere dallo svolgimento della lotteria un beneficio in termini di notorietà.

Il sottosegretario VIGEVANI, rispondendo alla richiesta di chiarimenti avanzata dal senatore Ventucci, ricorda che il Governo, nel procedere agli abbinamenti, ha tenuto conto di ragioni legate al calendario delle manifestazioni e alla natura delle destinazioni degli utili delle lotterie. Per tale ultimo aspetto, il Ministero delle finanze ha ritenuto meritevole di considerazione la richiesta del W.W.F. e dell'U.I.S.P. diretta a contribuire, con gli utili di lotteria, alla tutela del patrimonio ambientale nazionale.

Per quanto concerne la seconda parte dello schema di parere, suggerisce di eliminare i riferimenti espressi ad alcune manifestazioni che verrebbero ripetutamente inserite nei decreti annuali sulle lotterie, in quanto ve ne sono altre, oltre a quelle citate, che presentano la medesima ricorrenza.

Il senatore VENTUCCI ribadisce le proprie perplessità sul coinvolgimento dell'U.I.S.P. negli abbinamenti relativi alla Lotteria europea, perplessità che non sono state fugate dalle considerazioni tecniche del rappresentante del Governo.

Il senatore MONTAGNA preannuncia il voto favorevole sullo schema di parere, avvertendo che tale valutazione positiva è condizionata all'assunzione da parte del Governo di un preciso impegno a rivedere la normativa sulle lotterie, alla luce delle indicazioni contenute nello schema di parere e delle altre emerse in sede di dibattito. Dichiara di concordare con il suggerimento espresso dal sottosegretario Vigevani in merito alla opportunità di evitare citazioni espresse di alcune, e non altre, manifestazioni minori per le quali si registra un ricorrente inserimento nell'elenco.

Il senatore ALBERTINI accoglie tale ultimo suggerimento avanzato dal senatore Montagna ed, in precedenza, anche dal rappresentante del Governo.

Il presidente GUERZONI, accertata la presenza del numero legale per deliberare, pone infine in votazione lo schema di parere favorevole con condizioni predisposto dal relatore, come modificato dalle osservazioni recepite, che risulta quindi approvato.

IN SEDE REFERENTE

(4253) Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545 e n. 546, concernenti il riordino del contenzioso tributario

(297) COSTA. – Istituzione di commissioni tributarie in sedi di corte di appello non ubicate presso capoluoghi di regione

(552) BISCARDI. – Istituzione di sezioni decentrate delle commissioni tributarie di primo e secondo grado. Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545

(700) PEDRIZZI e MACERATINI. – Contenzioso tributario: abolizione del visto negli appelli da parte delle direzioni regionali delle entrate

(824) DEMASI ed altri. – Modifica dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, recante revisione della disciplina del contenzioso tributario

(1643) CENTARO ed altri. – Modifica alla disciplina in tema di giurisdizione tributaria

(2125) FUMAGALLI CARULLI. – Modificazioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per il mantenimento della Commissione tributaria di primo grado nella città sede di tribunale

(2126) VENTUCCI ed altri. – Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di contenzioso tributario

(2261) PASTORE. – Istituzione di commissioni tributarie regionali decentrate

(2283) MELONI ed altri. – Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di dislocazione territoriale delle commissioni tributarie

(2637) GERMANÀ. – *Istituzione di sezioni distaccate delle Commissioni tributarie regionali nei capoluoghi di provincia*

(2760) CORTIANA ed altri. – *Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in tema di aggiornamento degli elenchi per la nomina a componente delle commissioni tributarie*

(3424) SPECCHIA. – *Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di dislocazione territoriale delle commissioni tributarie di secondo grado*

(3766) PASQUINI ed altri. – *Modifiche e integrazioni ai decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545 e n. 546, per il completamento della riforma del processo tributario*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 1° dicembre scorso.

Il presidente GUERZONI, verificato che non ci sono al momento richieste di interventi in sede di discussione generale, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ai provvedimenti in titolo per mercoledì 22 dicembre 1999, alle ore 11, ricordando che gli emendamenti stessi vanno riferiti al disegno di legge n. 4253 del Governo, assunto dalla Commissione come testo base.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente GUERZONI avverte che la seduta antimeridiana di domani, già convocata per le ore 8,30, non avrà più luogo. Avverte altresì che è confermata la seduta pomeridiana, alle ore 15.

La seduta termina alle ore 16.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1999

377^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Cuffaro.

La seduta inizia alle ore 9,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente OSSICINI prende atto della mancanza del numero legale prescritto per procedere all'esame in sede deliberante del disegno di legge n. 3836 e, stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 9,25.

378^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Cuffaro.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE

(3836) Deputati RUBERTI ed altri. – *Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio. Rimessione all'Assemblea)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 6 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE comunica che, da parte del prescritto numero di senatori, è stata richiesta la rimessione del provvedimento all'esame dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento. Avverte pertanto che l'esame proseguirà in sede referente.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte, che stante l'avvenuta rimessione del disegno di legge n. 3836 all'esame dell'Assemblea, spetta ora alla Commissione decidere se proseguire l'esame di quel provvedimento in sede referente ovvero procedere con l'esame dei disegni di legge di riordino dei cicli scolastici.

Il senatore MASULLO invita l'opposizione a ritornare sulla propria decisione di trasferire il disegno di legge n. 3836 alla sede referente.

Il PRESIDENTE ricorda che, essendo state ormai depositate le firme per la rimessione del provvedimento alla sede referente, una eventuale richiesta di ritornare alla sede deliberante deve essere presentata dalla Commissione unanime alla Presidenza del Senato e da quest'ultima accolta, secondo quanto previsto dall'articolo 37 del Regolamento.

Il senatore BISCARDI suggerisce di procedere con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 3836 e di valutare, una volta concluso l'esame, la possibilità di avanzare alla Presidenza del Senato una richiesta di nuova assegnazione in sede deliberante.

Il senatore BEVILACQUA, nel precisare che la richiesta di trasferimento di sede è un'iniziativa autonoma del Gruppo Forza Italia, peraltro condivisa dal Gruppo Alleanza Nazionale, ritiene preferibile per il momento sospendere l'esame del disegno di legge n. 3836 onde verificare, anche in termini assai solleciti, la sussistenza dei presupposti per un'eventuale nuova richiesta di assegnazione in sede deliberante da inoltrare alla Presidenza del Senato.

Il senatore ASCIUTTI, premesso che l'esame in sede deliberante rappresenta una procedura eccezionale rispetto alla normalità costituita dall'esame in sede referente, comunica che il Gruppo Forza Italia ha presentato la richiesta di rimessione alla sede referente per il disegno di legge n. 3836 per due ordini di motivi: da un lato, al fine di assicurare comunque al provvedimento l'esame in Assemblea, con le relative forme di pubblicità e risonanza; dall'altro, per sottolineare la rottura, verificatasi in occasione dell'esame dei disegni di legge recanti il riordino dei cicli scolastici, di quel clima di fattiva collaborazione fra maggioranza ed opposizione che si era instaurato nel corso della legislatura. Atteso peraltro che, per i suddetti disegni di legge di riordino dei cicli scolastici, il Governo e la maggioranza erano convinti di poter giungere all'approvazione definitiva in pochissimi giorni, nulla vieta loro di fare altrettanto per il disegno di legge n. 3836.

Il senatore DONISE, relatore designato sui disegni di legge di riordino dei cicli scolastici, dichiara di comprendere la valutazione del senatore Ascutti. Preso d'altronde atto dell'impossibilità di concludere l'esame dei suddetti provvedimenti in tempi ravvicinati, ritiene preferibile sospenderne per il momento l'esame e verificare la praticabilità di un percorso che consenta di sanare l'attuale frattura.

Il senatore BERGONZI conviene sull'opportunità di procedere prioritariamente all'esame del disegno di legge n. 3836, rinviando alla conclusione dell'*iter* in sede referente la valutazione se richiedere nuovamente alla Presidenza del Senato l'assegnazione del provvedimento in sede deliberante ovvero insistere per una sua immediata calendarizzazione in Aula.

In considerazione delle dichiarazioni del senatore Donise, il senatore BEVILACQUA modifica l'orientamento precedentemente espresso e conviene sull'opportunità di proseguire l'esame del disegno di legge n. 3836.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene infine di procedere nell'esame del disegno di legge n. 3836.

IN SEDE REFERENTE

(3836) Deputati RUBERTI ed altri. – Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il PRESIDENTE propone preliminarmente di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte in sede deliberante, ricordando che nella seduta del 6 ottobre il relatore aveva espresso il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 (pubblicati in allegato al resoconto di tale seduta).

Concorda la Commissione.

Il PRESIDENTE invita allora il sottosegretario CUFFARO ad esprimersi su tali emendamenti, nonché sull'ordine del giorno n. 4 del senatore Lorenzi, anch'esso riferito all'articolo 1 (e pubblicato nel summenzionato resoconto della seduta del 6 ottobre scorso).

Il sottosegretario CUFFARO dichiara di accogliere l'ordine del giorno n. 4 come raccomandazione. Quanto agli emendamenti all'articolo 1, invita i relativi presentatori a ritirarli, onde evitare un ritorno del provvedimento alla Camera dei deputati che rischierebbe di vanificare il previsto stanziamento di 20 miliardi per l'anno in corso. In tale ottica, comunica di aver ritirato gli emendamenti presentati dal Governo.

Il senatore LORENZI lamenta l'accoglimento del proprio ordine del giorno come mera raccomandazione che, a suo giudizio, non è proporzionato al carattere generico dell'atto di indirizzo. Insiste pertanto per la sua votazione.

Il senatore MONTICONE suggerisce al senatore Lorenzi di espungere, dal dispositivo del suddetto ordine del giorno, le parole «ivi contenuto», onde facilitare un accoglimento pieno da parte del Governo.

Conviene il senatore LORENZI e l'ordine del giorno n. 4, come modificato, è accolto pienamente dal sottosegretario CUFFARO, che si compiace per una formulazione che evita di dare al provvedimento in esame un'interpretazione riduttiva.

Il PRESIDENTE invita quindi i presentatori degli emendamenti all'articolo 1 ad esprimersi in ordine all'invito al ritiro rivolto dal rappresentante del Governo.

Il senatore ASCIUTTI manifesta disponibilità in tal senso, a condizione che l'invito al ritiro sia rivolto a tutti i presentatori di emendamenti, ivi compresi gli esponenti della maggioranza.

Il senatore BEVILACQUA dichiara invece che intende mantenere gli emendamenti a sua firma, convinto della loro opportunità e rifiutando comunque il costante ricorso ad una logica di emergenza.

Il senatore LORENZI ricorda di aver già manifestato la propria disponibilità a ritirare l'emendamento 1.11 qualora fosse stato accolto il suo ordine del giorno n. 4. Ritira pertanto l'emendamento 1.11.

Il relatore LOMBARDI SATRIANI, onde fugare ogni possibilità di equivoco, preannuncia fin d'ora di ritirare gli emendamenti 3.1 e 3.2, riservandosi di trasformarli in ordini del giorno.

Si passa quindi alle votazioni.

Il senatore ASCIUTTI fa proprio e ritira l'emendamento 1.4; ritira altresì gli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.1, 1.3 e 1.2. La Commissione accoglie invece l'articolo 1, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

In sede di esame dell'articolo 2, il senatore ASCIUTTI fa proprio e ritira l'unico emendamento presentato (2.1). La Commissione accoglie pertanto l'articolo 2, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, nonché, con separata votazione, l'articolo 3, anch'esso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 4, si passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il senatore BEVILACQUA illustra gli emendamenti 5.1 e 5.2.

Il senatore ASCIUTTI aggiunge la propria firma all'emendamento 5.2 e fa propri gli emendamenti 5.3 e 5.4, che rinuncia ad illustrare.

Su tutti gli emendamenti all'articolo 5 il relatore LOMBARDI SATRIANI esprime parere contrario.

Il sottosegretario CUFFARO dichiara di non essere sfavorevole, in linea di principio, all'emendamento 5.1, ma di ritenere comunque preferibile la formulazione pervenuta dall'altro ramo del Parlamento. Anche per quel che riguarda l'emendamento 5.2, sarebbe favorevole, ma invita i presentatori a ritirarlo per evitare una nuova lettura del provvedimento da parte della Camera dei deputati.

Il senatore BEVILACQUA apprezza l'articolato parere del rappresentante del Governo, che contrasta con la stringatezza del parere contrario espresso dal relatore.

Il relatore LOMBARDI SATRIANI ricorda di aver lui stesso ritirato i propri emendamenti, in ragione dell'urgenza di approvare sollecitamente il provvedimento in via definitiva. Il parere contrario da lui espresso su tutti gli emendamenti al disegno di legge non attiene pertanto ai rispettivi contenuti, ma alla suddetta esigenza di concludere sollecitamente l'*iter* del provvedimento.

Il senatore BEVILACQUA, per coerenza con gli orientamenti precedentemente manifestati, dichiara di mantenere gli emendamenti 5.1 e 5.2 che, posti separatamente ai voti, risultano respinti.

Il senatore ASCIUTTI ritira gli emendamenti 5.3 e 5.4.

La Commissione accoglie infine l'articolo 5, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Concluso l'esame degli articoli, il relatore LOMBARDI SATRIANI presenta i seguenti ordini del giorno, che il sottosegretario CUFFARO dichiara di accogliere:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3836, recante modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica,

impegna il Governo

in sede di assegnazione della somma non inferiore al 60 per cento dei fondi riservati annualmente al finanziamento ordinario di enti, fondazioni, strutture e consorzi, a considerare anche le istituzioni accademiche fra i soggetti destinatari del finanziamento».

0/3836/5/7

LOMBARDI SATRIANI, *relatore*

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3836, recante modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica,

impegna il Governo

nel riparto della somma, non inferiore al 60 per cento, dei fondi di cui all'articolo 3, capoverso 1, a distinguere fra il finanziamento ordinario degli enti, fondazioni, strutture e consorzi e il finanziamento degli accordi ed intese, di cui, rispettivamente, all'articolo 1, commi 3 e 4, della legge n. 113, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge».

0/3836/6/7

LOMBARDI SATRIANI, *relatore*

Il PRESIDENTE prende atto che, stante l'accoglimento da parte del Governo, il presentatore non insiste per la votazione dei suddetti ordini del giorno.

Si passa alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Il senatore LORENZI dichiara il proprio voto favorevole, ricordando la dialettica intercorsa durante l'*iter* del provvedimento con il relatore Lombardi Satriani sul significato terminologico del sostantivo «scienza». Egli ritiene che l'affiancamento al termine di «cultura» dell'aggettivo «scientifica» sia volto a specificare un determinato ambito culturale, suscettibile peraltro di una perfetta simmetria in ambito scientifico.

Nel ricordare il paradosso della povertà dello stimolo (altrimenti noto come paradosso di Russell-Platone), che pone in evidenza la difficoltà dell'approfondimento della scienza a fronte della limitatezza delle conoscenze, esprime compiacimento per la conclusione dell'*iter* del provvedimento in titolo, che fa giustizia di una componente della cultura finora ingiustamente emarginata.

Anche il senatore BEVILACQUA preannuncia voto favorevole, pur lamentando l'esiguità dei fondi stanziati (peraltro ridotti – ricorda – da 35 a 20 miliardi nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati), la destinazione del 60 per cento di tali risorse ad enti ed associazioni già preordinate, nonché l'indefinitezza dei centri di servizio.

Il senatore ASCIUTTI preannuncia a sua volta voto favorevole in coerenza con l'atteggiamento assunto dal suo Gruppo presso l'altro ramo del Parlamento. Esprime peraltro rammarico per l'esiguità dei fondi stanziati, la cui limitatezza è tanto più evidente se confrontata – ad esempio – con i ben più consistenti fondi recentemente stanziati dal Parlamento per il Giubileo. Auspica altresì una maggiore attenzione dei mezzi di informazione nei confronti dell'attività parlamentare, dolendosi dello scarso rilievo assicurato al varo di importanti riforme come quella, recente, delle Accademie e dei Conservatori.

Il senatore MASULLO annuncia il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra – L'Ulivo, che sin dall'inizio ha sostenuto il disegno di legge con piena convinzione, nella consapevolezza del rilievo proprio della cultura scientifica. Ribadisce peraltro l'auspicio che analogo provvedimento sia prontamente predisposto per la diffusione della scienza umanistica. Trae infine spunto dal dibattito per rammentare un passo di Malebranche: «gli uomini di cultura non hanno coraggio di restare in silenzio, perché sanno bene che, seppure non avendo nulla da dire, stando zitti, vengono disprezzati; mentre non sempre li disprezzeranno, quando anche non dicano che sciocchezze, purché le dicano in forma scientifica». Se ne deve ricavare che il significato ultimo della cultura e della scienza riposa nell'insegnare agli uomini a pensare, nello sforzo di ricerca della verità (ch'è poi il titolo dell'opera da cui è stata tratta la citazione), non già della sua parvenza.

Il senatore BRIGNONE annuncia il voto favorevole del Gruppo Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord, soprattutto alla luce delle previsioni, che paiono condivisibili, recate dall'articolo 1 del disegno di

legge. Esprime peraltro la perplessità che la dotazione finanziaria prevista risulti in fatto destinata al mero finanziamento di spese correnti assunte dagli enti destinatari.

Il senatore NAVA annuncia il voto favorevole del Gruppo Unione Democratici per l'Europa - UdeuR, in quanto il provvedimento in esame si configura come funzionale ai livelli di cultura scientifica del Paese. Anch'egli attende tuttavia che analogo provvedimento sia varato per la cultura umanistica, risultando inopportuno dedicare l'attenzione solo a talune forme di cultura.

Il senatore MONTICONE annuncia il voto favorevole del Gruppo Partito Popolare Italiano, dal momento che il disegno di legge costituisce un primo passo, limitato però significativo, per lo sviluppo della cultura scientifica. Di rilievo risulta in particolare il profilo del metodo, là dove sono coinvolti tipi diversi di istituzione nonché i giovani nel perseguimento della diffusione e valorizzazione.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore Lombardi Satriani di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandolo a richiedere, se necessario, lo svolgimento della relazione orale.

Il senatore BISCARDI propone che, essendosi concluso l'esame in sede referente, sia richiesta per il disegno di legge una nuova assegnazione in sede deliberante, onde non far svanire la possibilità di una tempestiva approvazione definitiva finale. Rileva peraltro una certa contraddittorietà nella posizione di quei Gruppi che, pur esprimendo un convinto voto favorevole sul disegno di legge, non agiscono per assicurarne la rapida entrata in vigore.

Il PRESIDENTE giudica difficile individuare quale sia - tra la richiesta di nuova assegnazione in sede deliberante e l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Aula conseguente all'esame testé conclusosi in sede referente - la via procedurale che possa assicurare maggiore speditezza, ai fini della definitiva approvazione del disegno di legge.

Il senatore MONTICONE riconosce come, sul piano politico, non del tutto priva di ragioni fosse la difficoltà avvertita dai Gruppi dell'opposizione riguardo al prosieguo dell'*iter* in sede deliberante. Peraltro, tali ragioni di principio e di metodo hanno avuto modo di trovare piena espressione così nel corso del dibattito come nella conclusiva approvazione unanime del disegno di legge. Invita pertanto gli esponenti dei Gruppi della medesima opposizione a non insistere nella loro indisponibilità e a concorrere invece alla richiesta di assegnazione in sede deliberante.

Il senatore ASCIUTTI fa presente che le ragioni generali e particolari della posizione assunta dal suo Gruppo, note al Ministro dell'università e della ricerca, non sono venute meno. Ribadisce pertanto che il suo Gruppo non consente con la proposta di richiedere l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

Il sottosegretario CUFFARO fa presente che egli non poteva fornire assicurazioni formali su materie non rientranti fra quelle per le quali sia titolare di delega da parte del Ministro.

Il presidente OSSICINI prende atto conclusivamente che, stante la mancanza di unanimità, la Commissione non può richiedere il trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge n. 3836.

(4216) Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Jervolino Russo; Sanza ed altri; Orlando, Casini ed altri; Errigo; Napoli ed altri; Berlusconi ed altri; Bianchi Clerici ed altri

(56) BRIENZA ed altri. - Legge-quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore e per il prolungamento dell'obbligo scolastico

(560) LORENZI. - Legge quadro per un riordinamento graduale dell'istruzione scolastica e universitaria

(1636) Athos DE LUCA ed altri. - Prolungamento dell'obbligo scolastico, diritto alla formazione permanente e riconoscimento della validità del biennio di formazione professionale di base per l'innalzamento del diritto-dovere all'istruzione a sedici anni

(2416) D'ONOFRIO ed altri. - Elevazione dell'obbligo scolastico e riordino degli ordinamenti scolastici

(2977) BRIGNONE ed altri. - Ridefinizione dei cicli e dei percorsi formativi con riferimento all'autonomia delle scuole

(3126) BEVILACQUA e MARRI. - Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici, sull'elevazione dell'obbligo scolastico e sulla formazione post-secondaria

(3740) TONIOLLI ed altri. - Nuove norme in materia di istruzione scolastica

(4356) ASCIUTTI ed altri. - Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale - ricorda il presidente BISCARDI - era proseguita la votazione degli emendamenti all'articolo 1 del disegno di legge n. 4216 adottato dalla Commissione come testo base (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 10 dicembre scorso).

Interviene il senatore ASCIUTTI per dichiarare voto favorevole sull'emendamento 1.31, il quale - al pari di altre proposte emendative da lui

presentate – è volto a conferire piena dignità al sistema di formazione professionale.

Il senatore BRIGNONE eccepisce che la formulazione dell'emendamento 1.31 risulta, a ben vedere, dissonante rispetto all'intento testé evocato di accomunare, nelle finalità educative, l'istruzione e la formazione. Esso reca infatti una previsione improntata alla loro divisione, controproducente rispetto alla finalità della loro integrazione.

Il senatore ASCIUTTI ritira l'emendamento 1.31.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, onde consentire la conclusione dell'esame, in sede consultiva su atti del Governo, dello schema di decreto legislativo recante la ridefinizione dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed università, da parte delle Commissioni riunite 7^a e 12^a (convocate domani, giovedì 16 dicembre, alle ore 14), la seduta della 7^a Commissione già prevista per lo stesso giorno alle ore 15 non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3836**Art. 2.**

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: «All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede» con le seguenti: «L'onere derivante dall'attuazione della presente legge si quantifica in lire 20 miliardi annue a decorrere dal 1999, che si reperiscono».

2.1

TONIOLLI

Art. 3.

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «fondazioni, strutture» inserire le seguenti: «, istituzioni accademiche».

3.1LOMBARDI SATRIANI, *relatore*

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «di cui» inserire la seguente: «, rispettivamente,».

3.2LOMBARDI SATRIANI, *relatore***Art. 5.**

Al comma 1, capoverso 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Comitato è presieduto dal Ministro ed è costituito da un rappresentante designato dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, da un rappresentante del Ministro per i beni e le attività culturali designato dal Ministro stesso, da un rappresentante del Ministro della pubblica istruzione, da un rappresentante designato dal Consiglio nazionale delle ricerche, da un rappresentante designato dall'ENEA e da un rappresentante designato dall'Istituto nazionale di fisica nucleare».

5.1

MARRI, PACE, BEVILACQUA

In subordine all'emendamento 5.1, al comma 1, capoverso 2, secondo periodo, dopo le parole: «Il Comitato» inserire le seguenti: «, sentite le Commissioni parlamentari competenti».

5.2

MARRI, BEVILACQUA, PACE

Al comma 1, capoverso 2, secondo periodo, dopo le parole: «svolge funzioni di consulenza» inserire la seguente: «gratuita».

5.3

TONIOLLI

Al comma 1, capoverso 2, secondo periodo, dopo le parole: «possono essere rinnovati una sola volta» inserire le seguenti: «e sarà loro riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per le loro funzioni».

5.4

TONIOLLI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1999

339^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Danese.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REDIGENTE

(4344) Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale, approvato dalla Camera dei deputati

– e **petizione n. 604 ad esso attinente**

(Discussione e approvazione)

Il presidente PETRUCCIOLI ricorda che il provvedimento, originariamente assegnato in sede deliberante, era stato rimesso alla sede referente per iniziativa di un decimo dei componenti del Senato. Nella giornata di ieri, il Presidente del Senato, con il conforto unanime della Conferenza dei Capigruppo, ha provveduto ad un nuovo deferimento del disegno di legge in sede redigente. Propone pertanto di considerare acquisiti i lavori svolti nelle sedi precedenti.

Conviene la Commissione.

Il senatore GERMANÀ illustra il seguente ordine del giorno:

«L'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 4344 recante "Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale";

considerata l'ipotesi che aziende armatoriali possano avere stipulato contratti o definito trattative e versato anticipi per l'acquisto di

navi, adibite al trasporto di passeggeri, provenienti da Registri stranieri e costruite da oltre vent'anni;

al fine di non ledere gli interessi economici dell'imprenditorialità del settore,

impegna il Governo:

a consentire l'iscrizione nelle matricole o nei Registri nazionali di unità adibite al trasporto passeggeri provenienti da Registri stranieri e costruite da oltre vent'anni, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia stato dato comunque inizio al procedimento di iscrizione o di immatricolazione anche tramite la sola richiesta di assegnazione di nome all'unità o di passavanti provvisorio».

0/4344/4/8

GERMANÀ, BALDINI, TERRACINI

Sul documento in questione il relatore CARPINELLI si rimette al Governo e il sottosegretario DANESE dichiara di accogliere l'ordine del giorno.

Dopo che il presidente PETRUCCIOLI ha verificato la presenza del numero legale, si passa alla votazione degli articoli.

Posti separatamente ai voti, sono approvati i 13 articoli di cui consta il disegno di legge.

Dopo dichiarazioni di astensione dei senatori GERMANÀ e BORNACIN, la Commissione conferisce mandato al relatore di riferire in Assemblea in termini favorevoli all'approvazione finale del disegno di legge (con assorbimento della petizione n. 604 ad esso attinente), autorizzandolo nel contempo a chiedere di poter svolgere oralmente la relazione.

La seduta termina alle ore 9,25.

340^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Bargone.

La seduta inizia alle ore 15,10.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di regolamento concernente «Istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 Euro» (n. 602)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Seguito dell'esame e rinvio) (R139 b00, C08^a, 0042°)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore SARTO sottolinea la necessità di inserire le opere di ingegneria ambientale in raggruppamenti di natura più omogenea. Esprime inoltre perplessità sulle norme riguardanti la separazione tra rilevati ferroviari e stradali che andrebbero meglio specificate. Auspica infine un coordinamento tra le procedure di qualificazione nazionale e comunitaria.

Il senatore VEDOVATO esprime un giudizio positivo sull'impianto generale del provvedimento, ritenendo tuttavia necessaria qualche modifica sia in relazione alla fase transitoria di applicazione, per non creare difficoltà agli operatori, sia al fine di garantire uniformità di valutazioni a livello nazionale. Sarebbe inoltre necessario integrare, con la partecipazione di una quota di imprenditori e committenti, le Società Organismi di attestazione (SOA) senza inficiare il compito cui sono chiamate. Ritiene quindi necessario trovare una soluzione più confacente riguardo ai direttori tecnici non laureati, e richiama l'esigenza di incentivi per la qualificazione e il rafforzamento del sistema premiale. Infine, riguardo al sistema tariffario, auspica una giusta remunerazione alle imprese e che non si ecceda nei costi di qualificazione con particolare riguardo alle imprese piccole e medie.

Il senatore GERMANÀ, dichiarando di condividere le preoccupazioni espresse dal senatore Vedovato riguardo al sistema tariffario per le piccole e medie imprese, pone l'accento sulle norme relative al fatturato delle imprese stesse, sulle quali appare necessaria qualche modifica peraltro già segnalata al relatore.

Il senatore BORNACIN, dopo aver richiamato l'attenzione del Governo sulla opportunità di dare tempi più congrui al Parlamento per esprimersi su atti complessi come quello in esame, dichiara di condividere le preoccupazioni del senatore Vedovato riguardo alle piccole e medie imprese. Esprime poi perplessità sulla parte riguardante il periodo transitorio di applicazione del provvedimento e chiede se non sarebbe stato opportuno mantenere la vecchia normativa in attesa di quella europea ormai di prossima emanazione. Esprime quindi forti perplessità sulla totale privatizzazione delle SOA e sull'articolo 3 in relazione alle nuove categorie introdotte. Pur sottolineando la necessità di una totale trasparenza in ma-

teria di appalti ritiene poi opportuna una revisione dell'articolo 17, in relazione ai requisiti di qualificazione, al fine di stabilire un termine temporale per la riammissione alle gare di appalto di imprenditori che siano ricorsi al patteggiamento.

Il senatore BOSI si associa alle osservazioni svolte dal senatore Borzacin sia in relazione alla scarsità di tempo concessa alla Commissione per esaminare il provvedimento in titolo sia, in particolare, in relazione alle questioni riguardanti il patteggiamento e quindi alle norme contenute nell'articolo 17. Auspica quindi la revisione delle norme riguardanti la fase transitoria di applicazione del regolamento al fine di evitare il blocco degli appalti per le amministrazioni meno organizzate.

Il senatore BALDINI sottolinea che è diventato ormai assai problematico per i gruppi di minoranza esaminare i provvedimenti del Governo che vengono posti alla discussione in tempi così rapidi da non consentire alcuna istruttoria sul merito. Nel caso di specie, ad esempio, sarebbero state necessarie delle audizioni degli operatori del settore al fine di poter meglio comprendere le lacune della normativa dagli stessi operatori segnalate. Auspica pertanto da parte del Governo una diversa disponibilità nei confronti del lavoro del Parlamento e in particolare dei Gruppi di opposizione.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore ERROI, intervenendo in sede di replica, dichiara di condividere molte delle osservazioni svolte nel dibattito anche se ritiene che nel caso di specie la ristrettezza dei tempi con cui il Parlamento è stato chiamato ad esprimersi non può essere ascritta all'Esecutivo. Assicura quindi che prenderà in considerazione tutti i suggerimenti pervenutegli che non contraddicano l'impianto generale del provvedimento. Chiede infine chiarimenti riguardo al rapporto tra la norma del provvedimento in esame che disciplina le categorie specialistiche e quelle contenute nel regolamento generale ex articolo 3 della legge n. 109 del 1994.

Il sottosegretario BARGONE, dopo aver brevemente ricostruito l'iter burocratico dello schema di regolamento, sottolinea come non si possa imputare al Governo alcuna responsabilità per le ristrettezze dei tempi riservati al parere da parte delle Commissioni parlamentari, ma come al contrario l'Esecutivo si sia impegnato per giungere all'emanazione di questo provvedimento, al fine di evitare un vuoto legislativo, entro la fine del 1999. In merito poi alla normativa europea sottolinea che non vi saranno problemi di coordinamento in quanto l'impostazione data al provvedimento e a tutta la normativa riguardante gli appalti è molto avanzata. Dichiarando quindi di condividere la necessità di qualche modifica alla normativa transitoria al fine di non creare problemi agli operatori. In merito poi alle categorie specialistiche fa presente che è stata aggiunta qualche cate-

goria proprio al fine di salvaguardare alcuni specialismi. In merito al problema dei consorzi stabili fa quindi presente che il Governo intende inserire norme contenenti incentivi fiscali nel collegato ordinamentale: riguardo poi al patteggiamento si dichiara favorevole al superamento dei 5 anni, fermo restando che si tratta di un'ammissione di colpa. Fa infine presente che per quanto riguarda le SOA, totalmente privatizzate, la scelta è stata operata dalla legge; il regolamento deve pertanto stabilire controlli puntuali ed eventualmente prevedere la presenza di operatori e committenti in percentuali che non alterino la funzione di questi organismi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1999

307^a Seduta

Presidenza del Presidente

SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali Fusillo.

La seduta inizia alle ore 15,15.

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente SCIVOLETTO, tenuto conto di concomitanti impegni istituzionali del senatore Bedin, relatore sull'A.S. 4276, e anche di futuri impegni del senatore Cortiana, relatore sulla proposta di relazione all'Assemblea iscritta all'ordine del giorno, propone di procedere immediatamente all'esame di tale proposta di relazione sugli organismi geneticamente modificati.

Conviene la Commissione.

MATERIE DI COMPETENZA

Proposta di relazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sugli organismi geneticamente modificati.

(Esame e rinvio)

(R050 001, C09^a, 0001^o)

Il relatore CORTIANA ricorda preliminarmente che la Commissione agricoltura ha svolto una serie di audizioni, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, con i rappresentanti dei Ministeri interessati alla tematica degli organismi geneticamente modificati, al fine di acquisire un quadro di insieme sugli OGM, sulla loro immissione nell'attività agricola, nella catena agroalimentare e complessivamente nei sistemi naturali. Dopo

aver ricordato le varie scadenze istituzionali relative agli OGM (quali la direttiva europea 98/44/CE del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, il relativo atto di recepimento da parte del Governo italiano, la complessa trattativa in corso per il *Millennium Round* e il prossimo incontro per la firma del Protocollo sulla biosicurezza), richiama altresì le prese di posizione assunte, con varie risoluzioni e ordini del giorno, a livello parlamentare nonché anche le prese di posizione del Governo in relazione ai problemi degli OGM.

Il relatore Cortiana si sofferma quindi analiticamente sulla posizione assunta dall'Unione europea, che ha da tempo avvertito i rischi di un approccio squilibrato verso le biotecnologie, ricordando che in particolare la riforma della PAC ha puntato sulla qualità e la multifunzionalità dell'agricoltura e segnalando che, a fronte dei contenuti della direttiva sulle biotecnologie, il mandato negoziale per il *Millennium Round* ha avuto un approccio più restrittivo, il che segnala quindi l'apertura di una fase di passaggio nelle posizioni dell'Unione. Si richiama analiticamente, per gli aspetti più scientifici, ai contenuti della proposta di relazione in distribuzione e segnala di non aver volutamente preso in esame l'aspetto farmaceutico, ma di aver privilegiato i problemi legati all'agricoltura e segnala in particolare le difficoltà in cui versano i singoli agricoltori che hanno stipulato accordi con le industrie delle biotecnologie, che prevedono forme di vera e propria dipendenza per la risemina. Si sofferma quindi sui problemi posti in relazione al *Millennium Round* e ricorda che il nuovo scenario di opportunità scientifiche, tecniche, economiche ed ambientali non potrà essere pregiudicato da un approccio riduttivo ma si tratta complessivamente di ricondurre le nuove possibilità offerte dalle biotecnologie alla sfera decisionale pubblica, adottando in particolare il principio di precauzione.

Nel rinviare ulteriormente, per una analitica esposizione degli obiettivi sui quali ritiene necessario che il Governo si impegni alla proposta di relazione in distribuzione, in particolare richiama, rispetto ai tredici punti indicati nella proposta quali obiettivi dell'azione di governo, l'esigenza che il *Millennium Round* si relazioni in modo non «sovraordinante» alle altre conferenze internazionali, a partire da quella sulla biosicurezza; che sia affermata la sostenibilità ambientale, sociale, di ricerca, evitando brevetti di sbarramento; che si promuova un osservatorio unico sugli OGM e che la ricerca sulle biotecnologie muti indirizzo in coerenza con la Convenzione ONU di Rio; che si adotti, relativamente agli OGM, il principio di precauzione; che sia definito un efficace sistema di etichettatura; che siano adottate anche per gli OGM le metodologie già utilizzate dalla medicina moderna relativamente all'efficacia dei farmaci; che siano incentivati i prodotti di qualità e che siano adottate azioni positive per la salvaguardia e la valorizzazione della diversità alimentare e delle tradizioni territoriali e gastronomiche.

Il relatore Cortiana ritiene così di avere illustrato analiticamente una proposta di relazione, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sugli organismi geneticamente modificati, del seguente tenore:

«1. La 9^a Commissione Permanente del Senato Agricoltura e produzione agroalimentare ha svolto una serie di audizioni, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, che hanno interessato i Ministeri della Sanità, dell'Ambiente, dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, dell'Industria, Commercio e Artigianato, delle Politiche Agricole.

Le audizioni sono state tenute allo scopo di acquisire un quadro d'insieme, sia sotto il profilo delle competenze che delle iniziative e delle valutazioni, relativamente agli Organismi Geneticamente Modificati (OGM) e alla loro immissione nell'attività agricola, nella catena agroalimentare e complessivamente nei sistemi naturali.

La definizione di un quadro d'insieme sugli OGM e la proposta di Relazione all'Assemblea da parte della 9^a Commissione permanente si rendono necessarie in relazione a una serie di scadenze istituzionali relative agli OGM e al loro impiego in agricoltura e nella produzione agroalimentare, quali:

- la definizione e la promulgazione della Direttiva Europea da parte del Parlamento e del Consiglio sulla « Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche » direttiva 98/44/CE del 6 luglio 1998 e conseguente avvio delle procedure per il suo recepimento da parte del Governo e del Parlamento italiano (con l'A.S. 4280, di iniziativa governativa, si conferisce delega al Governo per il recepimento di tale direttiva);

- la trattativa iniziata a novembre 1999 a Seattle (USA), del *Millennium Round*, il negoziato sui mercati e sul commercio mondiale che vede coinvolti i 135 paesi membri dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), negoziati la cui durata complessiva è prevista in 3-4 anni;

- l'incontro finale, sotto l'egida dell'ONU, per la firma del Protocollo sulla Biosicurezza, che si terrà a Montreal (Canada) dal 20 al 28 febbraio del 2000.

Il Parlamento ed il Governo hanno affrontato le problematiche relative agli OGM attraverso:

- la Risoluzione 7-00422 della 12^a Commissione della Camera dei Deputati del 10 marzo 1998;

- l'Ordine del giorno n. 1, approvato dall'Assemblea del Senato il 10 marzo 1998;

- l'adesione del Governo al Ricorso contro la Direttiva Europea promosso dall'Olanda e dalla Norvegia;

- l'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, del disegno di legge A.S. 4280 «Delega al Governo per il recepimento della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche» (dianzi citato), comunicato alla Presidenza del Senato il 19 ottobre 1999 e assegnato alla Commissione Industria e assegnato alla 9^a Commissione in sede consultiva. A tale proposito occorre tenere presente che il 9 novembre 1999, presso la Corte dell'UE in Lussemburgo si è tenuta la prima udienza su un quesito posto dal Consiglio di Stato francese. La Corte suprema di Parigi ha chiesto alla Corte di giustizia dell'UE se uno stato del-

l'UE può opporsi, in base al principio di precauzione, alla disseminazione di un organismo geneticamente modificato dopo che la Commissione Europea l'ha autorizzata;

– l'approvazione, da parte della 12^a Commissione della Camera dei deputati, di una risoluzione che affronta anche le questioni della sicurezza alimentare, anche con riferimento ai negoziati del *Millennium Round*.

Per ciò che concerne il settore agricolo, il Governo ha partecipato attivamente alla definizione della posizione europea del Consiglio «Agricoltura» del 27 settembre 1999 per i negoziati del *Millennium Round*.

2. Nella storia dell'uomo la nascita della civiltà, con tutte le strutture e le funzioni dedicate alla comunità sociale, è dovuta all'invenzione dell'agricoltura e alla conseguente eccedenza di cibo relativamente ai bisogni. Questo settore primario ha consentito i successivi sviluppi industriali, poi terziari, fino a giungere al quaternario avanzato e alla dematerializzazione nella società della comunicazione. L'innovazione scientifica e tecnologica hanno consentito all'agricoltura sviluppi quantitativi impensabili e la creazione di una industria agroalimentare, ma ogni volta che l'uomo ha ecceduto nell'intensità dello sfruttamento della terra, nella riduzione della sua complessità a variabile dipendente, nelle forzature dei tempi biologici, si sono prodotti squilibri ambientali, riduzione delle specie e delle varietà, pericoli per la sicurezza alimentare.

L'UE ha da tempo avvertito i rischi di questo approccio; infatti, la riforma della PAC, nel quadro di Agenda 2000, punta decisamente sulla qualità e sulla multifunzionalità dell'agricoltura.

In natura gli incroci tra organismi viventi avvengono entro i limiti della specie, laddove l'ingegneria genetica è una tecnica innovativa che prevede l'inserimento anche di geni appartenenti ad una specie nel corredo genetico di un'altra, al fine di trasferire le caratteristiche desiderate. Fino ad ora le ricerche e le applicazioni in questo campo sono relative all'aumento della resistenza agli erbicidi, in modo da utilizzare (aumentandone la produzione e la diffusione, con minori preoccupazioni e precauzioni per le piante coltivate) questi composti per combattere le erbe infestanti, oppure all'aumento della resistenza agli insetti (al fine di combattere quelli nocivi). Ulteriori ricerche sono finalizzate a produrre sementi che svilupperanno sementi sterili. Questo ultimo aspetto, in particolare, consente di inquadrare le ricerche e le applicazioni degli OGM all'interno di un quadro agro-industriale che prevede (a partire dalla brevettazione delle sementi) contratti con gli agricoltori che includono l'obbligo di acquistare, insieme alle sementi i cui semi derivati è vietato riseminare l'anno successivo, i composti erbicidi ed insetticidi della stessa azienda.

Un altro aspetto dell'attività delle aziende dell'industria delle biotecnologie riguarda la definizione di invenzione di geni e principi attivi, presenti negli organismi viventi animali e vegetali, riprodotti industrialmente o comunque modificati, con conseguente brevettazione e sottrazione alla libera disponibilità. Si configura così un monopolio e una privatizzazione

delle conoscenze ed un rapporto di dipendenza univoca da parte degli agricoltori; ne deriva inoltre che le popolazioni che, con la loro presenza ed attività, hanno preservato patrimoni naturali contenenti geni e principi attivi brevettati, non ne dispongono più liberamente.

Il fine delle multinazionali monopolistiche della biotecnologia è quindi strettamente imprenditoriale, mentre compete a strutture pubbliche verificare la sostenibilità ambientale, sociale, e le implicazioni sulla salute dei consumatori. Infatti, non è detto che un fine imprenditorialmente legittimo, a parte l'aspetto monopolistico, corrisponda agli interessi generali, al bene comune.

Le audizioni della 9^a Commissione hanno messo in luce altri problemi, oltre a quelli relativi allo «snaturamento» di un mercato democratico, partecipato da liberi imprenditori agricoli, a partire da quelli più poveri dei paesi in via di sviluppo.

Per quanto riguarda la salute, se è facilmente misurabile la tossicità acuta, dovuta a piccole dosi di composti presenti negli alimenti, meno facilmente misurabili sono la tossicità sub-acuta e cronica, dovute ad accumulo di dosi, ancora più difficilmente valutabili sono i rischi biologici, di cancerogenesi, teratogenesi e mutagenesi, per la difficoltà di individuare il rapporto causa-effetto, per la dilazione di quest'ultimo nel tempo e per l'elevata specificità biologica di questi fattori di rischio.

Vi è, poi, il rischio di allergie, perché nel processo di estrazione di lecitine, emulsionanti, acidi grassi (di per sé non allergeniche) queste potrebbero portare con sé residui di proteine allergeniche. Per quanto riguarda il passaggio di resistenza agli antibiotici tra pianta transgenica e microrganismi, gli esperti incaricati dall'UE hanno constatato un incremento di 1/10000 rispetto al passaggio che avviene naturalmente.

Per quanto riguarda il rischio di inquinamento biologico, la trasmissione di geni da specie a specie conferma il rischio di inquinamento di altre piante coltivate; infatti sono già sorti problemi legali tra la ditta che possiede i brevetti dei geni modificati che ha reclamato i propri diritti nei confronti dell'agricoltore confinante ed inconsapevole (ma occorre domandarsi chi viene realmente danneggiato).

Si conferma quindi che l'uso frequente di un certo erbicida induce fenomeni di adattamento e comparsa di meccanismi di resistenza nelle erbe infestanti e questo vale per gli insetti.

È stata poi segnalata l'insufficiente chiarezza circa gli obiettivi della valutazione del rischio. Si è riscontrata l'assenza di studi preventivi dell'impatto sugli ecosistemi dei fenomeni di ibridazione tra piante transgeniche e non. È stata confermata la debolezza italiana nella ricerca, messa ancora più a rischio dalla natura monopolistica delle imprese del settore che detengono i brevetti. Si è configurata la sostanziale assenza di una azione concertata tra politiche economiche, sanitarie, agro-alimentari, ambientali, della ricerca scientifica e tecnologica.

Se poi si passa a considerare alcune problematiche specifiche del settore primario, si arriva alla necessaria conclusione che per prodotti che si preoccupano di «curare la terra e l'uomo», è indispensabile utilizzare le

metodologie condivise dalla medicina moderna relativamente all'efficacia dei farmaci. È noto, infatti che da tempo si è passati dall'osservazione empirica ai metodi della ricerca sperimentale, che prevedono quattro fasi di valutazione per accertare la qualità, l'affidabilità, la sicurezza e l'etica del trattamento: quindi, conoscenza del composto prescelto, controlli su eventuali effetti dannosi, quali tossicità, mutagenesi (modificazioni del patrimonio genetico), conoscenza della dose massima tollerata, degli effetti indesiderabili, del metabolismo, della eliminazione, verifica dei risultati clinici, cioè dell'efficacia clinica, consenso informato delle persone sottoposte allo studio. Se si parla della natura costitutiva della vita, la cautela metodologica ed una decisione consapevole non possono che essere le conseguenze logiche di una etica della responsabilità verso il vivente attuale e futuro: la politica pubblica è tale solo se risponde ad interessi generali, ai quali gli interessi particolari ancorché legittimi si devono adeguare. La ricerca sugli OGM apre prospettive di notevoli potenzialità nel campo medico ed alimentare, dai farmaci ai trapianti. Essa presuppone che al suo governo concorrano sia i momenti della produzione, sia le istituzioni pubbliche a garanzia degli interessi generali.

3. Il quadro uscito dalle audizioni dei ministeri interessati è risultato problematico, con forti sconnessioni e vuoti informativi su una realtà italiana che, se presenta ritardi evidenti e una inerzia che asseconda processi esterni, conosce anche esperienze di qualità nella ricerca.

Dalle audizioni svolte discendono alcune riflessioni e proposte che possono consentire alla politica pubblica di svolgere un ruolo attivo e responsabile.

La questione degli OGM, per quanto riguarda il settore agricolo ed agroalimentare, è fortemente intrecciata agli esiti del *Millennium Round*: le istituzioni rappresentative e di governo nazionali devono prendere decisioni affrontando una situazione in rapida evoluzione, tanto sotto l'aspetto scientifico-tecnologico, che finanziario-industriale; si rende quindi necessario lo svolgimento di un ruolo prevalente della politica pubblica al fine di non subordinare ad un ambito mondiale di negoziazione commerciale le molteplici implicazioni e funzioni dell'agricoltura e della produzione agroalimentare. Ad esempio: se le normative ambientali e di sicurezza alimentare di singoli stati o dell'UE, in sede di negoziato per la liberalizzazione del commercio, vengono considerate come barriere, possono essere rimosse o relativizzate.

Proprio gli indirizzi del mandato negoziale del Consiglio UE per l'agricoltura confermano «la ferma volontà di continuare a sviluppare il modello di agricoltura europeo esistente basato sulla multifunzionalità, che il Consiglio europeo ha approvato, e di agire per affermarne l'identità sia all'interno che all'esterno dell'Unione europea».

L'agricoltura europea, in quanto settore economico, deve essere multifunzionale, sostenibile, competitiva e presente su tutto il territorio europeo, comprese le regioni con problemi specifici. Essa deve essere capace di salvaguardare il paesaggio, mantenere lo spazio naturale e apportare un

contributo essenziale alla vitalità del mondo rurale. Deve altresì rispondere alle preoccupazioni e esigenze dei consumatori in fatto di qualità e sicurezza dei prodotti alimentari, di protezione dell'ambiente e di difesa del benessere degli animali» (Aspetti generali, comma 2). »Il Consiglio ritiene che sia necessario adottare ai prossimi negoziati in seno all'OMC una linea offensiva allo scopo, tra l'altro, di approfittare pienamente dell'espansione degli scambi a livello mondiale, preservando e sviluppando il modello d'agricoltura europeo con le sue caratteristiche multifunzionali e norme molto elevate di qualità e sicurezza, fare in modo che la liberalizzazione dei mercati si inserisca in un contesto che comporti il riconoscimento, a livello internazionale, dei vincoli imposti agli agricoltori ed ai prodotti agricoli europei e non rimetta in discussione il principio della preferenza comunitaria.« (Aspetti generali, comma 5). »Per quanto concerne la sicurezza e la qualità dei prodotti alimentari, l'UE dovrebbe cercare soluzioni che garantiscano ai consumatori che l'Organizzazione Mondiale del Commercio non verrà utilizzata per imporre sul mercato prodotti che, dal punto di vista della sicurezza, destano legittime preoccupazioni e che consentano all'Unione europea di stabilire il livello di protezione appropriato. Fatte salve le disposizioni relative alla procedura di risoluzione delle controversie, sarebbe utile ottenere un riconoscimento generale più chiaro del principio precauzionale. Si può inoltre venire incontro ad ulteriori preoccupazioni dei consumatori fornendo maggiori informazioni attraverso, tra l'altro, lo sviluppo dei sistemi di etichettatura. «(Obiettivi dell'Unione europea nel quadro dei negoziati, comma 13).

È altresì importante sottolineare che il Parlamento europeo, nel corso della seduta del 18 novembre 1999 ha approvato una Risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente l'approccio dell'Unione europea al ciclo dei negoziati dell'OMC *Millennium Round*. Tale risoluzione riconferma e ribadisce ulteriormente alcuni importanti principi già inclusi nel mandato negoziale: in particolare nei «considerando» in premessa ribadisce l'esigenza di sviluppare ulteriormente e consolidare un commercio mondiale libero, equo e socialmente equilibrato nel quadro del sistema multilaterale degli scambi mondiali (punto D) e approva l'orientamento globale per i negoziati del *Millennium Round* sviluppato nella comunicazione della Commissione, con cui quest'ultima ha ripreso molte delle richieste formulate dal Parlamento in precedenti risoluzioni (punto L,3). Nella Risoluzione, relativamente poi al punto dedicato al commercio di prodotti agricoli e della pesca, la Risoluzione, da un lato osserva che «le decisioni del Consiglio europeo di Berlino in merito alla riforma della politica agricola comune costituiscono la base di negoziato con l'obiettivo di permettere all'UE di garantire il modello agricolo europeo, fondato sulle piccole aziende a conduzione familiare e caratterizzato dalla polifunzionalità dalla produzione sostenibile di prodotti agricoli, dalla cura dell'ambiente e dalla conservazione del mondo rurale...»; dall'altro «chiede che siano introdotte nell'accordo OMC sull'agricoltura disposizioni che permettano di mantenere un sostegno permanente ai programmi incentrati sull'ambiente... e, dall'altra

di sostenere la transizione verso un'agricoltura sostenibile ed ecologicamente compatibile, dotata di norme efficaci per quanto concerne il benessere degli animali» (punti 6 e 10 della Risoluzione). Infine, «chiede che nella revisione dell'accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie si ponga a fondamento della politica della sicurezza alimentare il principio di precauzione, in modo che l'UE possa continuare a basare la propria politica alimentare e di protezione dei consumatori e di tutela dell'ambiente su un livello di protezione elevato (punto 13 della Risoluzione); nei successivi punti da 14 a 18 della Risoluzione si ribadisce ulteriormente l'esigenza di dare piena attuazione al principio di precauzione, quale criterio giuridicamente vincolante, da integrare nelle regole dell'OMC, rilevando che l'etichettatura non costituisce la soluzione delle controversie sulla sicurezza alimentare ma migliora la qualità di scelta dei consumatori.

Appare evidente come i problemi evidenziati durante le audizioni sugli OGM costituiscano una contraddizione con gli intenti fissati per l'agricoltura dal Consiglio dell'UE; contraddizione dovuta alla settorializzazione degli interventi e all'assenza di un riferimento unitario orientante, che potrebbe essere superata dall'azione del Comitato Nazionale per la Biosicurezza e dalla costituenda Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare. Emerge altresì evidente una consapevolezza che sta portando a riconsiderare i presupposti della direttiva sugli OGM già approvata.

4. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte la 9^a Commissione ritiene necessario ed opportuno che il Governo si impegni per i seguenti obiettivi:

1. attivarsi sul piano internazionale affinché il *Millenium Round*, finalizzato alla liberalizzazione commerciale, si relazioni in modo non sovraordinante a tutte le altre conferenze internazionali, a partire da quella sulla Biosicurezza;

2. impegnarsi sul piano internazionale affinché ogni accordo sulla liberalizzazione del commercio sia verificato per ciò che riguarda la sostenibilità ambientale, sociale e la libertà di ricerca e conoscenza;

3. promuovere, con il concorso di tutti i ministeri interessati, un Osservatorio unico sugli OGM al fine di avere un quadro sinottico sulle ricerche, sulle sperimentazioni, sulla circolazione di sementi, animali e prodotti, e al fine di definire procedure certe di verifica e di controllo;

4. impegnarsi affinché, a partire dalla ricerca italiana, la ricerca sulle biotecnologie muti indirizzo in coerenza con la Convenzione ONU di Rio, che sulle biotecnologie afferma che la ricerca deve essere indirizzata prioritariamente allo sviluppo dell'agricoltura sostenibile, specialmente nei Paesi in via di sviluppo, per migliorare la disponibilità e la distribuzione del cibo, la protezione dell'ambiente e lo sviluppo dei meccanismi di cooperazione internazionale (cap 16); occorre passare da un indirizzo legato alla diminuzione dei costi di produzione e all'aumento della produttività ad una fase successiva che punti a sviluppare la qualità e la sostenibilità;

5. impegnarsi affinché vengano finanziati studi per la ricerca di geni della resistenza agli agenti patogeni e alle avversità abiotiche (freddo e siccità) nelle varietà tradizionali e/o spontanee delle piante coltivate, proprie della biodiversità esistente;

6. impegnarsi affinché si definiscano modalità, tecniche e norme legali a tutela del germoplasma autoctono, frutto della selezione millenaria operata dalle agricolture di tutto il mondo; in questo caso, l'impiego delle biotecnologie di «mappatura genica» consente di individuare precocemente semi e plantule e classificare le diverse varietà con la semplice indagine sul patrimonio genetico, senza operare modificazioni dello stesso; è possibile, pertanto, arrivare ad una classificazione e ad un registro delle *cultivar* autoctone e ad una conseguente legislazione di protezione nazionale e regionale;

7. adottare, relativamente agli OGM, il principio di precauzione ed introdurre una moratoria relativa alla coltivazione e alla commercializzazione dei prodotti geneticamente modificati e di alimenti derivati, realizzati con le attuali conoscenze ed indirizzi tecnico-scientifici e non sottoposti ad una adeguata sperimentazione; e ciò alla luce della stessa direttiva europea, che prevede che uno Stato membro possa adottare misure di emergenza, se evidenze successive alla commercializzazione consentono di ipotizzare che esso costituisca un pericolo, in attesa di una revisione e definizione degli orientamenti europei, alla luce delle cause in corso presso la Corte Europea e delle conferenze internazionali in corso; una moratoria, cioè, che consenta una definizione chiara e condivisa di regole internazionali;

8. definire un sistema di etichettatura che consenta al consumatore una pluralità nelle scelte e permetta di qualificare il percorso del prodotto «dal campo al piatto» e quindi di impegnarsi affinché sia possibile la tracciabilità dell'ingrediente geneticamente modificato;

9. impegnarsi affinché siano adottate, anche per tali prodotti, le metodologie già condivise ed utilizzate dalla medicina moderna relativamente all'efficacia dei farmaci, secondo canoni improntati a cautela terminologica e a decisioni consapevoli;

10. impegnarsi affinché gli incontri che le aziende biotecnologiche propongono alle scuole includano la possibilità di un contraddittorio che consenta ad insegnanti e studenti di disporre di più elementi informativi e di giudizio;

11. impegnarsi per l'incentivazione di prodotti di qualità, laddove, nell'ambito di un moderno, efficace e rigoroso controllo degli standard minimi qualitativi dei processi di produzione, la diversità/diversificazione legata a tradizioni territoriali è un elemento qualitativo;

12. adottare azioni positive volte alla salvaguardia e alla valorizzazione, anche nelle scuole, della diversità alimentare, alla scoperta/riscoperta dei gusti e delle tradizioni culinarie;

13. adottare azioni positive volte alla salvaguardia e alla valorizzazione della biodiversità delle piante coltivate e degli animali allevati, che vanno considerati come patrimonio collettivo.«.

Conclusivamente il relatore Cortiana precisa che nella proposta di relazione ha trasferito i risultati delle audizioni svolte con i rappresentanti del Governo ma ha anche tenuto conto del dibattito complessivo, successivamente sviluppatosi sia a livello istituzionale che a livello scientifico. Ricorda inoltre che, ai fini della trattazione della proposta di relazione da lui presentata, è *in itinere* anche l'A.S. 4280 di recepimento della direttiva comunitaria più volte citata.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per l'opera di approfondimento di una tematica così complessa e ricorda che sull'A.S. 4280 la Commissione è pure chiamata ad esprimere un parere in sede consultiva.

Chiede quindi quale sia l'orientamento dei Gruppi in ordine all'andamento dei lavori sulla proposta di relazione testè illustrata.

Il senatore RECCIA ritiene opportuno, alla luce del rilievo oggettivo delle questioni attinenti agli organismi geneticamente modificati, di trasformare tale proposta di relazione in un vero e proprio strumento di indirizzo di Commissione, che possa avere pertanto un carattere più cogente nei confronti dell'Esecutivo. Ricorda infatti che è stata proprio la 9^a Commissione, con l'attenzione e la sensibilità dimostrata nei confronti di tali problematiche, ad assumere importanti iniziative di approfondimento che hanno coinvolto vari livelli istituzionali anche in un ambito internazionale e, proprio a seguito di tale rinnovato interesse nei confronti delle biotecnologie, l'Italia si è conseguentemente inserita nel «cartello» di quei paesi che esprimono una posizione di preoccupazione o comunque di cautela. Tenuto conto che il quadro normativo si presenta comunque aperto, anche alla luce dell'esame in corso dell'A.S. 4280 di recepimento della direttiva sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, più volte citata, ritiene che tale processo di approfondimento vada accelerato e ribadisce che è necessario ed urgente elaborare linee di indirizzo su tale materia.

Il senatore BIANCO chiede se sia stata audita anche la Federchimica.

Il PRESIDENTE ricorda che, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, è stato possibile procedere alle audizioni di soli rappresentanti del Governo.

Il senatore BUCCI sottolinea preliminarmente che si tratta di una materia assolutamente nuova e tale da richiedere, per la sua estrema complessità, il massimo approfondimento. Nell'esprimere pertanto grande preoccupazione nei confronti di eventuali «corse in avanti» che non sempre sono sinonimo di buoni risultati, richiama l'attenzione della Commissione sugli esiti del dibattito che si sviluppò alcuni anni fa intorno al referendum sul nucleare, osservando che l'esito delle posizioni allora assunte implicherà la fuoriuscita del Paese dall'area dei produttori di energia (come dimostra il recente raddoppio della domanda di importazione dall'estero di

energia elettrica). Nel ricordare che oggi anche in Germania i Verdi sembrerebbero pronti a soprassedere sulle ipotesi di chiusura di tale tipo di impianti, ritiene che anche nel settore delle biotecnologie le decisioni da assumere debbano essere inquadrare nel contesto complessivo per evitare che siano assunte posizioni non meditate. Nel ribadire di essere restio a qualsiasi accelerazione, ritiene opportuno lo svolgimento di ulteriori analisi di medio-lungo periodo sulle prospettive dell'agricoltura italiana. Non intende pertanto entrare nel merito delle questioni affrontate e chiede che la materia sia ulteriormente discussa e approfondita.

Il PRESIDENTE, nel ricordare di avere chiesto non l'avvio del dibattito ma un orientamento sull'andamento dei lavori, ricorda al senatore Reccia che in Ufficio di Presidenza era stata affrontata l'ipotesi di percorrere la diversa strada procedurale prevista dall'articolo 50, comma 2, del Regolamento che prevede peraltro l'assegnazione di un affare al fine di procedere alla eventuale votazione di una risoluzione da parte della Commissione; ricorda altresì che in quella sede si decise di operare ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento con la proposta di relazione all'Assemblea. Ribadisce l'esigenza di un chiarimento sui tempi dell'*iter* della proposta in esame.

Il senatore PIATTI, espresso apprezzamento per la relazione del senatore Cortiana, osserva che necessariamente ci vorranno dei tempi più lunghi, anche per l'intrecciarsi di tale *iter* con quello dell'A.S. 4280, il che fa presumere che si superi il periodo della sospensione dei lavori di fine d'anno. Nel ritenere condivisibile il richiamo al principio di precauzione e nel ribadire la rilevanza dei temi della sicurezza alimentare, ritiene che la tematica degli OGM vada affrontata al di fuori da chiusure di tipo provinciale ma con uno sforzo di armonizzazione all'interno del contesto europeo, valorizzando il ruolo della ricerca pubblica e acquisendo in particolare le risultanze del dibattito in corso a livello parlamentare e a livello scientifico fra cui segnala un interessante documento (apparso sul numero di luglio-agosto 1999 della rivista «Agricoltura» edita dallo stesso MI-PAF) dedicato proprio al tema delle biotecnologie. Nel rilevare che il pregio della proposta di relazione del senatore Cortiana risiede proprio nel carattere non ideologico dell'approccio proposto, conviene sulla opportunità di concordare l'esame del documento con il parere da rendere sull'A.S. 4280, valutando conclusivamente se limitare gli approfondimenti sugli OGM alle sole implicazioni per l'agricoltura o anche per altri settori interessati.

Il senatore BIANCO dichiara di concordare con il senatore Piatti sull'esigenza di una armonizzazione a livello europeo per la disciplina degli OGM e con le valutazioni del senatore Bucci circa gli esiti del passato referendum sull'energia nucleare. Ritiene inoltre condivisibile l'esigenza di un ulteriore approfondimento di una questione di così tanto rilievo, sulla quale sono state svolte solo alcune audizioni.

Il senatore BEDIN ritiene che il lavoro fin qui svolto debba avere comunque uno sbocco istituzionale e, nel condividere anche le preoccupazioni manifestate dal senatore Reccia, ritiene che la Commissione possa preliminarmente esprimersi in sede consultiva sull'A.S. 4280, sviluppando contemporaneamente un ulteriore approfondimento delle tematiche oggetto della proposta di relazione illustrata dal senatore Cortiana: in tal modo sarebbe possibile concentrare un primo orientamento della Commissione in sede di espressione del parere sull'A.S. 4280 e, dopo avere svolto ulteriori approfondimenti (contemporaneamente all'*iter* in Commissione del medesimo A.S. 4280) concludere l'esame con l'approvazione di una proposta di relazione all'Assemblea, in tempo utile perché questa possa essere iscritta all'ordine del giorno del *Plenum* del Senato in concomitanza con l'esame dell'A.S. 4280.

Il relatore CORTIANA ritiene condivisibile l'orientamento che sembra emergere dal dibattito, ribadendo di aver voluto svolgere una riflessione ponderata e si riserva in altra sede di svolgere ulteriori considerazioni rispetto alle questioni richiamate dallo stesso senatore Bucci in relazione ai problemi del nucleare che non attengono alla materia in discussione. Ribadisce infine che la proposta di relazione non ha pretesa di esaustività ma tiene conto non solo delle risultanze delle audizioni ma anche delle future scadenze che vedranno coinvolta l'Italia, per esempio in relazione alla Conferenza sulla biosicurezza del prossimo febbraio. Condivide inoltre la proposta in ordine all'andamento dei lavori avanzata dal senatore Bedin ma, pur ritenendo utile ed opportuno che possano essere svolte ulteriori audizioni (anche procedendo ad ascoltare nuovamente i rappresentanti dei ministeri già auditi) ritiene necessario sul piano politico «chiudere questa fase procedurale».

Dopo ulteriori brevi interventi dei senatori BEDIN e RECCIA, ha la parola il senatore CUSIMANO il quale sottolinea che occorre tenere distinte le due discussioni, quella attinente all'espressione del parere sull'A.S. 4280 (per la quale si potrà comunque utilizzare il dibattito fin qui acquisito) e quella sulla proposta di relazione in discussione, per la quale, a conclusione di una approfondita discussione di merito, si potrà valutare l'esigenza o meno di svolgere ulteriori audizioni (ascoltando comunque tutti i punti di vista interessati).

Il presidente SCIVOLETTO conclusivamente ritiene quindi che l'Ufficio di Presidenza potrà fissare i tempi dell'ulteriore seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il sottosegretario FUSILLO richiama l'attenzione della Commissione sulla esigenza di avviare tempestivamente la discussione dell'A.S. 4376 recante il rifinanziamento del Fondo centrale per il credito peschereccio, al fine di salvaguardare le risorse finanziarie così utilizzate.

Il PRESIDENTE ricorda che tale provvedimento è stato assegnato alla Commissione in sede deliberante e propone di inserirlo all'ordine del giorno sin dalla seduta di domani.

Conviene la Commissione.

Ha quindi la parola il senatore BETTAMIO il quale informa la Commissione che il ministro De Castro avrebbe interessato la Presidenza del Senato per una immediata iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea dell'A.S. 4276, il che – ove risultasse confermato – potrebbe consentire la conclusione dell'*iter*.

Il PRESIDENTE chiede quindi quale sia l'orientamento dei Gruppi in ordine all'esame di tale provvedimento, osservando che per una tempestiva conclusione dell'*iter* sarebbe necessario procedere all'approvazione del provvedimento nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Dopo ulteriori brevi interventi dei senatori RECCIA, CUSIMANO e BETTAMIO, il PRESIDENTE assicura che verificherà presso la Presidenza del Senato se sussista la possibilità di una tempestiva calendarizzazione dell'A.S. 4276 all'ordine del giorno del *Plenum*, al fine di una decisione sui tempi di esame da parte della Commissione stessa.

La Commissione prende atto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE informa che l'ordine del giorno della seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 16 dicembre, alle ore 15, è integrato con la discussione, in sede deliberante, del disegno di legge n. 4376 in materia di rifinanziamento del Fondo centrale per il credito peschereccio.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA CONVOCATO AL TERMINE DELLA SEDUTA ODIERNA

Il PRESIDENTE informa che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato al termine della seduta odierna, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,40.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1999

405^a Seduta

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(3230) MACERATINI ed altri. – *Provvedimenti urgenti in materia di previdenza ed assistenza forense.*

(3231) MACERATINI ed altri. – *Modifica dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 319, sull'elezione del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense.*

(3483) CALVI ed altri. – *Modifica alle norme della previdenza forense.*

(400) PREIONI. – *Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141*

– e **petizione n. 509** ad essi attinente.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto rinviato nella seduta del 9 dicembre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione aveva a suo tempo deciso di sospendere la trattazione dei disegni di legge in titolo per accertare la sussistenza delle condizioni per la prosecuzione dell'esame congiunto, in relazione anche ad alcune considerazioni che erano emerse in ordine al rapporto tra gli interventi del legislatore e gli atti di autonomia della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense. Sembra peraltro, allo stato, che vi siano le condizioni per riprendere l'esame dei provvedimenti in titolo, sulla base dello schema di testo unificato a suo tempo predisposto dai relatori, naturalmente senza sovrapposizioni rispetto all'autonomia di una Cassa privatizzata, e tenendo conto delle osservazioni da varie parti pervenute.

Il senatore Roberto NAPOLI, relatore, ricorda che, dopo la presentazione dello schema di testo unificato, da lui predisposto insieme al senatore Gruosso, nella seduta del 23 giugno 1999, alla ripresa dei lavori parlamentari dopo le ferie estive, la Commissione convenne sull'opportunità di sospendere l'esame, per le motivazioni già ricordate dal Presidente, anche in relazione all'esigenza di valutare la portata delle modifiche statutarie in corso di elaborazione da parte degli organi competenti della Cassa nazionale di previdenza forense e, conseguentemente, di individuare quali fattispecie, già disciplinate nello schema di testo unificato, potessero essere, invece, demandate ad atti di autonomia della Cassa medesima. Vi è comunque l'esigenza di riprendere l'esame congiunto, come ha ricordato il Presidente, e di indicare, pertanto, un termine per la presentazione degli emendamenti, che si intendono riferiti allo schema di testo unificato. Propone di fissare tale termine al 21 gennaio 2000, alle ore 13.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(4159) Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Interviene nella discussione generale il senatore MULAS, ricordando che, a partire dagli anni '50, nelle vicende del mondo del lavoro i sindacati, e in particolare la CGIL, la CISL e la UIL, sono stati protagonisti di grandi ed importanti conquiste, che hanno profondamente segnato la vita della nazione. Ulteriori ed ancor più positivi passi in avanti sarebbero stati compiuti se fosse stato applicato integralmente l'articolo 39 della Costituzione, la cui mancata attuazione è conseguenza anche dell'atteggiamento ostile delle predette confederazioni sindacali. Infatti, il terzo comma dell'articolo 39, pone come condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica, e ciò è poco accettabile per la CGIL, la CISL e la UIL - la cosiddetta Tripla - dato che, negli anni, ciascuna confederazione ha svolto un ruolo di cinghia di trasmissione di alcuni partiti politici, di maggioranza e di opposizione, e ciò non ha mancato di determinare un progressivo scadimento della capacità di queste organizzazioni di rappresentare le esigenze effettive dei lavoratori. Questo deterioramento della rappresentatività ha posto le premesse per la nascita di nuovi sindacati autonomi, che si sono collocati in posizione di maggiore indipendenza dai partiti politici, secondo il modello tipico della maggior parte dei paesi europei. Tuttavia, le nuove formazioni sindacali non sono riuscite appieno a contendere il terreno

alle confederazioni CGIL, CISL e UIL, anche perché fortemente contrastate dall'attuale Governo di centro-sinistra.

Un'ulteriore flessione delle adesioni alla cosiddetta Triplice deriva dalla loro scelta di dare priorità alla tutela dei lavoratori già occupati, trascurando la difesa degli interessi dei disoccupati: vi è, quindi, nel complesso, una riduzione del numero degli iscritti significativa, e che la stessa Commissione ha avuto modo di verificare nel corso dei sopralluoghi compiuti durante lo svolgimento di attività conoscitive. A tale perdita di credibilità, contribuisce anche la mancanza di trasparenza dei bilanci, e, a tale proposito, occorre guardare in positivo al disegno di legge all'esame, in quanto esso si propone di introdurre elementi di trasparenza come premessa per un rilancio del ruolo dei sindacati, in un contesto di rinnovamento politico ed istituzionale volto ad allineare l'Italia alle grandi democrazie occidentali. Per questo motivo, è auspicabile l'accoglimento degli emendamenti intesi a ripristinare nella sua interezza il testo a suo tempo presentato alla Camera dei deputati. Ove poi alcune confederazioni sindacali non ritenessero opportuno rendere noti i loro bilanci, un emendamento, presentato dallo stesso senatore Mulas, consente loro di sottrarsi a tale obbligo; sarebbe però opportuno che al rifiuto di rendere noti i propri conti corrispondesse anche la rinuncia ai contributi pubblici che, direttamente o indirettamente, affluiscono alle casse delle confederazioni sindacali, ad esempio attraverso il finanziamento degli istituti di patronato. Oltre a introdurre elementi di maggiore responsabilizzazione delle organizzazioni sindacali nei confronti dei loro iscritti, il disegno di legge n. 4159 potrebbe concorrere anche a conferire piena efficacia al già intervenuto pronunciamento dei cittadini sui quesiti referendari riguardanti l'abrogazione delle disposizioni sulle trattenute effettuate da alcuni enti pubblici per le quote di iscrizione ai sindacati.

In conclusione, il senatore Mulas auspica un ripensamento dei gruppi politici della maggioranza, ed in particolare del relatore, rispetto al drastico giudizio negativo formulato sul disegno di legge n. 4159. La sua parte politica, insieme agli altri gruppi politici della minoranza, intende comunque impegnarsi affinché l'esame di tale provvedimento non si areni in Commissione ma giunga all'Assemblea, di fronte alla quale, peraltro, sarebbe preferibile assegnare la funzione di relatore ad un esponente dei gruppi politici dell'opposizione, poiché si tratta di chiarire, senza pregiudizi, che una misura di maggiore trasparenza può concorrere in modo determinante ad impedire un ulteriore deterioramento del consenso dei lavoratori nei confronti di alcune organizzazioni sindacali confederali.

Con riferimento alle osservazioni formulate dal senatore Mulas al termine del suo intervento, il PRESIDENTE fa presente che la Commissione non ha poteri di archiviazione ma, in sede referente, di proposta all'Assemblea, alla quale spetta di adottare le determinazioni finali sui disegni di legge sottoposti al suo esame. L'invio del disegno di legge in titolo in Assemblea è pertanto un atto dovuto, che non richiede un particolare impegno, ancor meno in termini di contrapposizione politica, da parte

dei Gruppi presenti in Commissione. Ricorda infine al senatore Mulas che, ai sensi dell'articolo 43, comma 6 del Regolamento, è sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, con particolare riferimento al recepimento delle indicazioni formulate nel documento approvato il 22 luglio 1997 al termine dell'indagine conoscitiva sulla stessa materia condotta congiuntamente con la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati: comunicazioni del Presidente sui risultati dell'attività conoscitiva svolta.
(R048 000, C11^a, 0006°)

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo sospesa nella seduta del 30 novembre 1999.

Il PRESIDENTE ricorda preliminarmente che sono state concluse le audizioni programmate nell'ambito della procedura informativa in titolo, che è stato effettuato il previsto sopralluogo in Finlandia, Svezia e Danimarca, e che è a disposizione di tutti i componenti della Commissione la documentazione finora acquisita. Riferendo quindi sui risultati dell'attività svolta, osserva preliminarmente che, nel decidere di chiedere alla Presidenza del Senato l'autorizzazione a svolgere l'indagine conoscitiva sulla sicurezza del lavoro, la Commissione, unanimemente, partì dalla constatazione del persistere di una grave situazione per quel che riguarda le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro, rispetto a quanto era stato accertato nel corso dell'indagine sullo stesso tema svolta nel primo semestre del 1997, congiuntamente con la XI Commissione permanente della Camera dei deputati.

Anche i documenti più recenti in materia di sicurezza del lavoro confermano tale constatazione: in particolare, il 33° rapporto CENSIS per il 1999 rileva che, nonostante una lieve flessione nel corso degli anni, resta alto il numero degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, e, soprattutto, non cala il numero degli incidenti mortali, per i quali l'Italia, secondo le stime del CENSIS, vanta un triste primato rispetto alla media degli altri paesi dell'Unione europea.

Si pone pertanto il problema di comprendere per quali motivi la situazione della sicurezza non registri miglioramenti significativi, che pure sarebbe stato lecito attendersi, come ricorda anche il CENSIS, per effetto dell'entrata in vigore della normativa di attuazione delle direttive comunitarie in materia, e in particolare del decreto legislativo n. 626 del 1994. Occorre pertanto valutare con attenzione i dati disponibili, senza allarmismo, ma anche senza indulgere in un ottimismo ingiustificato che, in quanto tale, potrebbe ostacolare l'adozione di misure incisive in grado di invertire l'attuale preoccupante tendenza.

Se si confrontano i dati acquisiti nel corso dell'indagine in titolo con le conclusioni contenute nel documento approvato dalla Commissione nella seduta del 22 luglio 1997, si devono registrare alcuni aspetti positivi, anche se prevalgono le zone d'ombra, specialmente per quello che riguarda una delle raccomandazioni essenziali contenute in quel documento e riguardante la messa in campo di una strategia complessiva di interventi per aggredire globalmente il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali. In tale contesto, si colloca il problema del completamento del quadro normativo delineato dal decreto legislativo n. 626, richiamato anche nel documento presentato alla recente Conferenza nazionale di Genova sulla sicurezza dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e che ha posto in particolare l'accento sull'attuazione dell'articolo 25, riguardante il coordinamento tra gli organi pubblici di vigilanza. Restano ancora da adottare anche alcuni provvedimenti previsti dal decreto legislativo n. 277 del 1991 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici.

Un altro problema ancora aperto, già trattato nel corso dell'indagine conoscitiva del 1997, riguarda l'adeguamento di interi settori della pubblica amministrazione alla normativa di sicurezza e prevenzione: si tratta di un processo discontinuo ed eterogeneo, all'avanzamento del quale non giovano, peraltro, le proroghe disposte dal legislatore, come quella che sposta il termine per l'adeguamento delle strutture scolastiche al 2004. Giustamente, alcuni dei soggetti privati ascoltati dalla Commissione hanno lamentato il persistere di una ingiustificata disparità di trattamento che continua a favorire la pubblica amministrazione.

Per quello che riguarda la revisione del sistema degli appalti, passi significativi in avanti sono stati compiuti sia con l'approvazione della legge n. 415 del 1998, la cosiddetta «Merloni-ter», sia con il completamento della disciplina della sicurezza nei cantieri mobili con il varo del decreto legislativo contenente modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 494 del 1996, che già interveniva nel settore dell'edilizia, particolarmente colpito dagli infortuni sul lavoro.

Rispetto alle conclusioni alle quali si era pervenuti nel 1997, non molti passi in avanti sono stati compiuti per pervenire al potenziamento degli organismi di sorveglianza, e in molte audizioni è stata riproposta la questione della carenza di personale e strutture per i servizi di prevenzione delle Asl, nonché delle vacanze degli organici degli ispettorati del lavoro, rilevante, ai fini della materia oggetto della procedura informativa in titolo, soprattutto per quel che riguarda il controllo sull'attività edilizia. Nonostante l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997, sono ancora rimarchevoli le deficienze nel coordinamento tra gli organismi pubblici preposti alla vigilanza, come risulta anche dall'audizione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Su questo problema, peraltro, utili ed importanti indicazioni sono contenute nel decreto legislativo n. 229 del 1999 – il cosiddetto «Bindi-ter» – che contiene importanti indicazioni per quel che concerne l'indirizzo ed il coordinamento dell'attività di vigilanza.

Un altro tema oggetto di costante attenzione da parte della Commissione attiene alla consulenza in materia di sicurezza ed alla predisposizione di norme premiali e di sostegno per le imprese che intendano adempiere puntualmente agli obblighi previsti dalla legislazione vigente. Per quest'ultimo aspetto, vanno ricordate le disposizioni della legge n. 144 del 1999, in base alle quali l'INAIL è tenuta a destinare una parte delle sue risorse al finanziamento di programmi di formazione e di adeguamento delle strutture per le piccole imprese e per le imprese artigianali, anche mediante la riduzione dei contributi: i rappresentanti della Confindustria, nel corso dell'audizione nell'ambito dell'indagine in titolo, hanno tuttavia sostenuto che permane un atteggiamento di diffidenza da parte delle aziende, a causa degli eccessivi adempimenti richiesti per conseguire i suddetti benefici; essi hanno pertanto suggerito di rendere più flessibile il sistema e, cosa che appare più difficile, di estenderlo a tutte le aziende, a prescindere dalla dimensione.

Sul versante della formazione e dell'informazione – prosegue il Presidente – si riscontrano significative iniziative da parte delle organizzazioni sindacali e datoriali, che spesso hanno supplito alle carenze delle regioni: la situazione è comunque molto differenziata sul territorio, ed anche per questo aspetto, si ripropone lo squilibrio tra il Nord, più avanzato, ed il Sud, in cui l'iniziativa è più asfittica.

Sul piano degli interventi normativi, come è noto la Commissione ha concluso l'esame in sede referente del disegno di legge n. 2389, recante delega al Governo per l'adozione di un testo unico in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Rimane aperto il problema del coordinamento e del rilancio di tutte le attività della pubblica amministrazione in materia di sicurezza del lavoro, così come si registrano ancora difficoltà di rapporti tra i ministeri competenti, mentre si auspica un'accelerazione dei processi di riforma dei principali enti, primo fra tutti l'ISPESL. Sembra procedere più speditamente il riordino dell'INAIL che, in vista dell'esercizio della delega legislativa conferita ai sensi dell'articolo 55 della citata legge n. 144, ha proceduto alla stipula di convenzioni con i Ministri del lavoro e della sanità, e con le parti sociali, al fine di organizzare interventi di prevenzione, di ricerca, di formazione ed informazione e di prefigurare una riforma del sistema assicurativo che assuma il modello del *bonus/malus* per indurre le aziende ad una più stretta osservanza delle regole.

Le misure intese a promuovere il rispetto della normativa di prevenzione assumono un particolare rilievo, se si considera che, dai dati forniti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sugli interventi realizzati dalla *task-force* ispettiva a Taranto, a Roma e a Reggio Emilia, emerge un quadro di diffusa irregolarità, non solo in materia di sicurezza, che in alcuni casi investe il cento per cento delle aziende visitate. Giova ricordare, su questo punto, che alcune recenti affermazioni del Ministro del lavoro relativamente all'esigenza di pervenire all'unificazione delle funzioni ispettive sono state equivocate poiché, come ha chiarito lo stesso Ministro, con tali dichiarazioni egli intendeva soprattutto sottolineare la necessità del coordinamento delle attività di ispezione, per evitare duplica-

zioni, sovrapposizioni e interventi squilibrati, prescindendo da qualsiasi proposta di carattere organizzativo.

Mancano dati precisi sulla evoluzione della linea partecipativa: in particolare, non è stato possibile, nel corso dell'indagine, acquisire dati completi sul numero e sulla distribuzione territoriale dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e degli organismi paritetici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 626. La Confindustria stima che dal 1996 ad oggi il numero dei rappresentati dei lavoratori per la sicurezza è aumentato del 20 per cento, ma tale dato dimostra che questa figura non è ancora diffusa adeguatamente, e, esaminato nel dettaglio, conferma lo squilibrio territoriale che vede il Mezzogiorno in una situazione di svantaggio. Soprattutto, stenta ad affermarsi una cultura della partecipazione, come emerge anche da una recente indagine condotta dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori metalmeccanici sul grado di coinvolgimento - risultato assai ridotto - dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nell'elaborazione del documento di valutazione dei rischi. C'è dunque un cammino ancora lungo da compiere, nel corso del quale vanno adeguatamente sostenute le parti sociali ed incoraggiati i rappresentanti dei lavoratori.

In una visione globale della prevenzione, è necessario anche recuperare il concetto - già enunciato nella riforma sanitaria del 1978, ma che ancora stenta ad affermarsi - della connessione tra ambiente di lavoro e ambiente di vita, resa di particolare attualità, anche sotto il profilo della sicurezza, dall'evoluzione tecnologica, in particolare con il telelavoro, e dalla diffusione del lavoro atipico, con i conseguenti fenomeni di delocalizzazione.

Proseguendo nella sua esposizione, il Presidente rileva che, nonostante i pur apprezzabili sforzi compiuti, l'obiettivo di diffondere adeguatamente una vera e propria cultura della prevenzione è ancora lontano. Vi sono peraltro novità importanti: tra di esse va segnalata una maggiore attenzione nei confronti di tale problematica da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e da parte del Ministro della sanità, al quale le disposizioni contenute nel citato decreto legislativo n. 299 del 1999 in materia di prevenzione e di costituzione dei dipartimenti di prevenzione presso le Asl offrono strumenti normativi idonei ad assumere quel ruolo di interlocutore istituzionale del quale le regioni hanno in passato lamentato la scarsa presenza. Il rinnovato impegno del Ministro del lavoro e della previdenza sociale si è manifestato concretamente in occasione della recente Conferenza nazionale di Genova, con l'adozione della «Carta 2000: sicurezza sul lavoro», che pone obiettivi ampiamente condivisibili. Inoltre, l'intervento del Presidente del Consiglio a Genova ha dimostrato la volontà del Governo di assumere collegialmente precisi impegni in materia di sicurezza. Altri segnali positivi, per la diffusione di una cultura della prevenzione, sono costituiti dai citati protocolli tra l'INAIL e le parti sociali, per l'erogazione di servizi, per la ricerca ed anche per la gestione in comune di un sito *Internet*, così come sono incoraggianti i segnali che provengono dalle attività formative intraprese dalle organizzazioni sinda-

cali e datoriali. Anche nella contrattazione collettiva, il tema della sicurezza sembra trovare una più ampia eco: nel corso delle audizioni è stato segnalato in particolare il contratto integrativo per il comparto scuola e la rilevante parte dedicata alla prevenzione nel contratto collettivo dei lavoratori chimici. Si tratta di elementi innovativi da seguire con particolare attenzione, considerato che sono destinati a produrre i loro effetti nel corso dei prossimi anni.

Si può affermare che una prima riflessione sui risultati dell'attività conoscitiva svolta induce a considerare confermati gli orientamenti già adottati nel 1997, quando la strada maestra per un deciso abbattimento del numero degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali era stata indicata nel rafforzamento della cultura della prevenzione e della legalità, sostenuta da una coerente programmazione di interventi da parte dei soggetti pubblici competenti. Come dimostra anche l'esperienza dei paesi del Nord Europa presso i quali sono stati effettuati i sopralluoghi richiamati all'inizio dell'esposizione, la linea della collaborazione e della partecipazione costituisce un elemento importante della politica di prevenzione, ma deve essere accompagnata da interventi programmati e coordinati dei pubblici poteri con carattere di globalità, soprattutto nei momenti in cui condizioni meno favorevoli dell'economia rendono meno praticabile la via partecipativa.

In conclusione, il Presidente si augura che il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva, quale scaturirà dalla discussione, offra, dentro e fuori l'istituzione parlamentare, un contributo importante per determinare gli elementi fondamentali degli interventi necessari per realizzare l'obiettivo di ridurre drasticamente il dato relativo alle malattie professionali ed agli infortuni sul lavoro e di liberare il paese dalla piaga degli incidenti mortali.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, ove i disegni di legge finanziaria e di bilancio vengano licenziati per tempo dalla Camera dei deputati ed ove la Presidenza del Senato li assegni, per il prescritto rapporto, alla Commissione, quest'ultima potrebbe tornare a riunirsi nella giornata di domani, eventualmente provvedendosi ad integrare l'ordine del giorno della seduta già convocata per le ore 15 con l'esame, in sede consultiva, dei suddetti provvedimenti.

Il senatore LAURO osserva che l'eventuale dibattito sui documenti di finanza pubblica potrebbe costituire l'occasione per chiedere al Ministro di svolgere le comunicazioni che non sono state rese nella seduta di martedì 14 dicembre, a causa degli impegni connessi con l'esame dei predetti provvedimenti alla Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE ritiene di non poter accogliere la richiesta del senatore Lauro, poiché l'eventuale esame in sede consultiva dei disegni di legge finanziaria e di bilancio dovrebbe limitarsi soltanto alla valutazione delle parti modificate dalla Camera dei deputati, e non è certo la sede per il confronto su temi generali quali la previdenza e l'occupazione. D'altra parte, il Ministro Salvi si è già dichiarato disponibile, appena le condizioni oggettive lo consentiranno, a riferire alla Commissione su tali temi.

La seduta termina alle ore 16.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1999

288^a Seduta

Presidenza del Presidente

CARELLA

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

- (68) FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme a tutela dell'embrione umano*
- (217) SALVATO. – Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni*
- (546) PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita*
- (742) LAVAGNINI. – Norme a tutela dell'embrione umano*
- (743) LAVAGNINI. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*
- (783) MAZZUCA. – Introduzione dell'articolo 235-bis del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa*
- (1154) BUCCIARELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita*
- (1570) PERUZZOTTI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*
- (2067) TOMASSINI ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita*
- (2210) FOLLONI ed altri. – Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano*
- (2350) SERENA. – Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani*
- (2433) ASCIUTTI ed altri. – Tutela degli embrioni*
- (2963) Lino DIANA ed altri. – Fecondazione medicalmente assistita*
- (3276) SERENA. – Norme per la procreazione medicalmente assistita*
- (3381) DI ORIO ed altri. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita*

(3891) CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita

(4048) Disciplina della procreazione medicalmente assistita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 dicembre 1999.

Il presidente CARELLA ricorda che è in corso la discussione generale.

Prende la parola la senatrice BERNASCONI la quale, osservato che nel dibattito in corso vi è l'esigenza di compiere uno sforzo di equilibrio e di chiarezza per inquadrare in maniera corretta le problematiche evocate dai disegni di legge in titolo, sottolinea come l'obiettivo che in questo caso il legislatore è chiamato a perseguire è costituito dall'introduzione di una adeguata regolamentazione di una pratica terapeutica già applicata in Italia da molti anni, per di più con modalità tali da riservare, a seguito della circolare emanata dal ministro Degan, alle sole strutture private l'applicazione delle tecniche più delicate, quale in particolare la fecondazione eterologa. Nell'ambito di tale regolamentazione è senza dubbio necessario operare un riconoscimento dei diritti del nascituro e garantire alcuni principi fondamentali a tutela dei diritti della persona senza per questo sposare impostazioni di tipo confessionale.

Posto che in Italia esiste un bacino virtuale di circa 60.000 coppie sterili – vale a dire che non ottengono la gravidanza nel corso di due anni – a fronte del quale 21.000 sono le coppie per le quali si può parlare di sterilità accertata, occorre partire dal presupposto – opportunamente riconosciuto anche nel disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati – del carattere terapeutico delle pratiche di fecondazione medicalmente assistita, le quali rispondono dunque al legittimo desiderio di maternità e di paternità della coppia. Sotto questo profilo, non può non apparire un'imposizione dettata da convinzioni morali di tipo confessionale, e comunque non condivise dalla generalità dei cittadini, qualsiasi distinzione di principio tra fecondazione omologa e fecondazione eterologa, che in effetti rappresentano tecniche alternative la cui scelta deve essere affidata agli operatori ed agli interessati in ragione delle necessità terapeutiche.

Esistono d'altra parte, continua la senatrice Bernasconi, alcuni limiti di natura etica che possono essere considerati generalmente condivisibili in quanto derivanti dal riconoscimento di inalienabili diritti della persona: da questo punto di vista è assolutamente condivisibile, nell'ambito della tutela dei diritti del nascituro, la previsione del divieto di disconoscimento della paternità qualora si ricorra a tecniche di procreazione di tipo etero-

logo. Per quanto concerne l'accesso alle tecniche in oggetto, pur riconoscendo che secondo alcuni il desiderio di filiazione potrebbe configurare una sorta di diritto individuale, a suo giudizio l'esigenza di tutelare i diritti del nascituro e la stessa natura di terapia dell'infertilità propria delle tecniche di fecondazione assistita dovrebbero far propendere il legislatore a consentirne l'utilizzazione alle sole coppie eterosessuali. Non sembra peraltro accettabile la posizione di quanti vorrebbero limitare l'accesso esclusivamente alle coppie sposate: basti al riguardo riflettere sulla circostanza che da quasi venticinque anni l'ordinamento italiano riconosce ai figli naturali i medesimi diritti dei figli nati dal matrimonio.

La senatrice Bernasconi esprime quindi alcune critiche sul disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati che risulta, a suo parere, inficiato da impostazioni di tipo confessionale tanto da finire per ledere proprio alcuni diritti fondamentali della persona. In primo luogo il divieto di fecondazione eterologa costituisce un chiaro disconoscimento del legittimo diritto alla filiazione per quelle coppie che soltanto grazie a tale tecnica possono superare i problemi di sterilità. Inoltre il limite posto alla produzione di embrioni, in numero massimo di tre per un singolo impianto, costituisce non solo un'irragionevole e controproducente invasione del legislatore nel campo proprio della scienza e della tecnica ma anche una potenziale lesione della tutela sanitaria della donna e del nascituro, ove si abbia presente che, comportando tale limite un cospicuo calo delle possibilità di successo della fecondazione, esso potrà indurre una assunzione di ormoni in dosi massicce da parte della donna. Inoltre il divieto di valutazione genetica dell'embrione prima dell'impianto non appare certamente una scelta corretta, giacchè tale indagine è opportuna per evitare di dar vita a feti gravemente malformati, del resto in linea con le disposizioni che, in casi del genere, consentono alla donna di abortire. Sotto quest'ultimo punto di vista si può pertanto affermare che il disegno di legge n. 4048 disattende le stesse regole deontologiche attualmente seguite dagli operatori e può determinare l'effetto paradossale di impedire una riduzione delle interruzioni di gravidanza. Opportunamente, del resto, molti disegni di legge prevedevano l'ammissibilità del ricorso alla procreazione medicalmente assistita, oltre che per il superamento dell'infertilità, anche in caso di elevato rischio di malattie trasmissibili per via genetica.

Infine, per quanto attiene alla possibilità di adottare gli embrioni, di cui all'articolo 16 del disegno di legge n. 4048, la senatrice Bernasconi evidenzia come tale scelta, di per sé non necessariamente inaccettabile, si ponga tuttavia in contraddizione con il divieto di fecondazione eterologa disposto dall'articolo 4, comma 3, del medesimo disegno di legge.

In conclusione la senatrice Bernasconi richiama l'esigenza di approntare un testo che sia in grado di tutelare adeguatamente i diritti di tutti i soggetti coinvolti adottando un'impostazione di carattere laico ed evitando l'imposizione di scelte etiche o religiose di parte.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del senatore MANARA – il quale osserva come, prospettandosi improbabile la conclusione della di-

scussione generale prima della pausa natalizia, il termine del 15 gennaio inizialmente fissato dalla Conferenza dei Capigruppo per l'esame in Aula dei disegni di legge in titolo debba considerarsi ormai non più valido – il presidente CARELLA ricorda che in una recente riunione la Conferenza dei Capigruppo del Senato ha deliberato di riunirsi nuovamente a gennaio per stabilire, alla luce dei lavori della Commissione, i tempi della calendarizzazione dei disegni di legge concernenti la fecondazione medicalmente assistita, d'intesa comunque che l'inizio della discussione in Assemblea non slitti oltre la prima settimana di febbraio.

Il senatore TOMASSINI rileva che la disponibilità manifestata dal Gruppo Forza Italia perchè su un tema di tale rilievo e sul quale i senatori intervengono a titolo personale possa svolgersi, anche in sede di Commissione, il più ampio dibattito, non deve però essere utilizzata come un varco per possibili atteggiamenti dilatori da parte di altre forze politiche.

Concorda il senatore BRUNI.

Il presidente CARELLA, condividendo l'osservazione del senatore Tomassini, fa presente che, essendovi ancora iscritti a parlare in discussione generale e stante il calendario dei lavori per i prossimi giorni, potrebbe ipotizzarsi una seduta della Commissione, da convocare il giorno 12 gennaio prima della ripresa dei lavori dell'Assemblea, da dedicare alla conclusione della discussione generale.

Il senatore CAMPUS richiama le esigenze di carattere politico che sono state alla base della decisione assunta dalla Conferenza dei Capigruppo di accelerare i tempi per la discussione in Aula dei disegni di legge concernenti la procreazione medicalmente assistita: tali esigenze non sono assolutamente venute meno e pertanto chiede che la discussione generale in Commissione venga conclusa prima delle vacanze natalizie, eventualmente nella stessa seduta odierna. Ciò al fine di consentire l'inizio dell'esame in Aula già dal mese di gennaio.

La senatrice BERNASCONI fa comunque presente la necessità di consentire ai senatori non ancora intervenuti di prendere la parola ed osserva come, da parte del Gruppo dei Democratici di Sinistra, vi sia in ordine alla discussione dei disegni di legge in titolo un atteggiamento di massima disponibilità, dimostrato anche dal fatto che non è stata sollevata alcuna eccezione in relazione all'assenza del rappresentante del Governo nel corso della discussione generale.

Il presidente CARELLA, rispondendo alle osservazioni del senatore Campus, fa presente che in ogni caso, terminata la discussione generale, lo svolgimento delle repliche non potrebbe essere effettuato prima della pausa natalizia.

Riprende quindi la discussione generale.

Il senatore MONTELEONE, in considerazione del fatto che per il Gruppo di Alleanza Nazionale sono già intervenuti il senatore Campus e la senatrice Carla Castellani – alle cui argomentazioni si rimette – e ritenendo sostanzialmente non produttivo il protrarsi della discussione in Commissione, si dichiara favorevole a che l'Assemblea del Senato sia posta al più presto possibile nelle condizioni di discutere ed auspicabilmente approvare senza modificazioni il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Il presidente CARELLA rinvia quindi il seguito della discussione generale.

La seduta termina alle ore 15,55.

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia**

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1999

54ª Seduta

Presidenza del Presidente
MAZZUCA POGGIOLINI

Interviene il ministro della pubblica istruzione Berlinguer.

La seduta inizia alle ore 13,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Ministro della Pubblica Istruzione, onorevole Luigi Berlinguer, in relazione ai disegni di legge n. 2967 e connessi in materia di istituzione dal servizio di psicologo nelle scuole (R046 001, R35ª, 0003º)

La presidente MAZZUCA POGGIOLINI rivolge preliminarmente espressioni di benvenuto al senatore Stiffoni, entrato a far parte della Commissione in sostituzione del senatore Tirelli, dimissionario.

Ringrazia quindi il ministro Berlinguer per aver accettato prontamente l'invito della Commissione a esprimere proprie considerazioni su un argomento che è stato a lungo oggetto di dibattito, quello del disagio scolastico che si è innestato su una serie di disegni di legge assegnati all'esame di merito della Commissione speciale in materia d'infanzia che, sotto diverse angolazioni, concordano sostanzialmente nel ritenere necessario intervenire con competenze professionali specifiche su un argomento che ha assunto connotazioni drammatiche. Ricorda quindi che da parte della senatrice Daniele Galdi, relatrice sui provvedimenti all'esame, è stata elaborata una proposta di testo unificato che è stata portata all'attenzione del Ministro, per il necessario contemperamento con l'indefettibile principio dell'autonomia scolastica.

Il ministro BERLINGUER ringrazia a sua volta la Commissione per l'occasione offertagli di esporre il proprio pensiero su un argomento di così grande rilevanza quale quello del disagio giovanile infantile che,

egli ricorda, non è un problema scolastico, nel senso che non nasce nella scuola, ma investe l'età scolare e rappresenta un aspetto rilevante dei compiti istituzionali. Ricorda l'esistenza di numerosi drammatici episodi che avvengono con frequenza purtroppo superiore a quella che può ritenersi fisiologica e tale comunque da comportare l'assoluta necessità di approntare una serie di interventi. Il fenomeno non si limita ai soli aspetti drammatici, ma investe anche altre e diverse tipologie che, pur non raggiungendo apici patologici, incidono tuttavia sulla qualità della vita e sul rendimento scolastico dei giovani alunni, in un rapporto talvolta vicendevole di causa ed effetto. Il Ministero della Pubblica Istruzione è consapevole che la sola risorsa rappresentata dal corpo docente, pur ritenuta in assoluto la principale, non è da sola sufficiente. Dopo aver ricordato che funzioni tipiche del docente non sono solo quelle relative all'istruzione, ma anche quelle educative e relazionali, rileva che nella formazione dei soli insegnanti della fascia elementare è prevista la capacità di relazionare con gli alunni. Ciò evidenzia che la preparazione professionale dei docenti delle scuole superiori, sotto il profilo relazionale e psicologico, è assai più insufficiente rispetto ai primi. Tuttavia, il docente resta il cardine dell'organizzazione scolastica, ma non può da solo risolvere aspetti che richiedono professionalità più specifiche e che devono essere con esso integrate.

Premesso di ritenere assolutamente indispensabile che la soluzione dei problemi psicologici venga affrontata fin nella prima fase di manifestazione sintomatica, ribadisce la necessità che la figura professionale dello psicologo si integri, attraverso un dosato intreccio di competenze, con quella del docente che deve comunque rimanere punto di riferimento principale. Dichiaro quindi di convenire con l'esigenza di un apporto di competenze professionali specifiche nel mondo della scuola, pur preannunciando, qualche limitata critica alla proposta di testo unificato, nel pieno rispetto comunque dell'assoluta autonomia parlamentare.

In primo luogo occorre definire con più chiarezza il concetto di disagio in modo da non confonderlo con quello di handicap. Avverte quindi acuto il bisogno di garantire la capacità della scuola di autotutelarsi nel processo di autonomia, interagendo con i diversi soggetti istituzionali esterni. Peso decisivo deve essere assunto dalla famiglia, famiglia intesa però non come rappresentanza istituzionale secondo un concetto ereditato dagli anni '70, ma come genitori veri e propri, portando dentro la scuola il mondo degli affetti.

Altra questione che intende sollevare è quella della opportunità o meno della istituzionalizzazione all'interno della scuola, quali dipendenti del Ministero della Pubblica Istruzione, di queste specifiche competenze professionali. A suo avviso, è più opportuno che sia la scuola a relazionarsi con l'esterno; riterrebbe infatti affrettato costituire una struttura parallela e interna. Nell'ottica dell'autonomia scolastica, si potrebbero piuttosto individuare le modalità attraverso cui famiglie e alunni si relazionano con l'esterno o altre forme di servizio sociale per influire in modo sistematico e non episodico. Ritiene infatti necessario intervenire a livello di prevenzione, a questo fine la funzione specialistica psicologica do-

rebbe accompagnare l'attività ordinaria. Ciò potrebbe avvenire per esempio, attraverso lo strumento della convenzione che ritiene preferibile, anche se la sua è una posizione assolutamente aperta al dialogo e a ogni ricerca di soluzioni diverse. La sua preferenza va quindi per una soluzione più flessibile rispetto a figure professionali rigidamente costituite che potrebbero rischiare di sostituirsi alla funzione docente che occorre invece arricchire di contenuti.

Ritiene stimolante l'idea prevista nella proposta di testo unificato relativa alla sperimentazione e giudica necessario vivificare il rapporto con le famiglie che possono aiutare il mondo della scuola, attraverso la loro diretta conoscenza del bambino, ma devono anche poter crescere in consapevolezza del loro ruolo. Nella proposta di testo unificato ha colto una qualche forma di gerarchizzazione nella struttura che si intende istituire che non riterrebbe opportuno introdurre, tenuto conto anche della riforma scolastica in atto.

Interviene la senatrice DANIELE GALDI la quale, premesso di avere molto apprezzato l'intervento del Ministro, ne trae la conclusione che sia possibile procedere sul testo unificato rivedendone e aggiornandone i contenuti, anche alla luce delle osservazioni svolte. Un punto appare assolutamente chiaro: la carenza di un operatore professionale sul versante della prevenzione.

Il senatore LO CURZIO dichiara che il gruppo dei Popolari si riconosce pienamente nel testo elaborato dalla senatrice Daniele Galdi e nella opinione del Ministro e cioè che occorre garantire, attraverso la riforma in corso dell'organizzazione scolastica, che la formazione della classe docente sia sempre più ricca di contenuti e in grado di assolvere al meglio le proprie funzioni. Bisogna tenere conto dell'evoluzione in atto nella società, in questo senso lo psicologo scolastico deve trovare inserimento nelle strutture sociali, anche al di fuori della scuola, in modo da garantirgli caratteristiche di continuità di intervento.

Il senatore OCCHIPINTI si dichiara completamente d'accordo con la necessità di non confondere il concetto di disagio con quello di handicap, come pure condivide l'accento che è stato posto dal Ministro sulla figura del genitore non in senso istituzionale. Ritiene opportuno che la figura dello psicologo scolastico non sia vista in qualità di dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione, ma possa essere inquadrata anche in altri servizi, pur garantendo caratteristiche di continuità.

Il senatore Athos DE LUCA si dichiara favorevole alla prevista figura dello psicologo scolastico inteso quale ausilio al personale docente e non inquadrato all'interno del mondo della scuola, ma in qualità di soggetto esterno in grado comunque di esercitare, attraverso un rapporto di continuità, un'irrinunciabile azione di prevenzione.

La senatrice SCOPELLITI si augura che le considerazioni contenute nell'intervento del Ministro siano interpretate autenticamente. Se così è, si riconosce in molte delle sue affermazioni, in particolare sull'accentuazione del recupero del ruolo della famiglia e sulla necessità dell'arricchimento e integrazione della professionalità della classe docente.

Il senatore CAMPUS esprime la propria concordanza con gli aspetti di fondo sottolineati dal Ministro Berlinguer e sulla necessità che il rapporto con i servizi sociali si collochi all'esterno dell'ambito scolastico. Ricorda infine che una certa flessibilità è estremamente rilevante, tenuto conto che vi può essere la necessità di coinvolgere piani specialistici diversi all'interno della stessa psicologia.

La senatrice BRUNO GANERI concorda con il Ministro Berlinguer sulle difficoltà che devono essere superate per l'istituzione del servizio di psicologia scolastica di cui è unanimemente avvertita la necessità. A suo avviso infatti, lo psicologo dovrebbe non solo intervenire sul fronte della patologia, ma affiancare genitori e docenti in un discorso di prevenzione e pertanto si potrebbe pensare a una sua collocazione nell'ambito di convenzioni, pur garantendogli un rapporto di tipo continuativo.

Replica ai senatori intervenuti il ministro BERLINGUER che, nell'augurarsi che il dialogo con la Commissione continui, auspica che possa essere avviata una fase creativa, di chiarimento, considerata la delicatezza della materia. Certamente la situazione attuale non può ritenersi soddisfacente, perciò s'impone di andare avanti alla ricerca di una soluzione non eccessivamente rigida, che eviti il rischio di un'eccessiva burocratizzazione degli operatori. Per conseguire tale scopo, è essenziale anche puntare sulla formazione continua dei docenti, mobilitare le famiglie e garantire un'offerta professionale specifica in una reciproca integrazione di rapporti continuativi che superino l'episodicità. Nello stesso tempo devono essere approntati strumenti partecipativi dei genitori, specialmente nella scuola primaria e, insieme ai ragazzi, anche in quella secondaria. Conclude infine ribadendo che i problemi non possono essere ulteriormente elusi e che occorre creare un meccanismo di crescita complessiva.

La seduta termina alle ore 14,50.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1999

184^a Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(4381) Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998, testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Labate ed altri; Gianotti ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6^a Commissione: favorevole)

Il relatore BIASCO riferisce sul provvedimento in titolo, finalizzato ad introdurre una nuova disciplina nel mercato dell'oro anche in attuazione della direttiva 98/80/CE. Il provvedimento è strutturato su sei articoli il primo dei quali reca in particolare le definizioni applicabili al commercio dell'oro, con riguardo alle specifiche del materiale, e stabilisce l'obbligo di dichiarare tutte le operazioni di importo superiore ai 20 milioni. Lo stesso articolo prevede altresì che l'esercizio in via professionale del commercio dell'oro per conto proprio e per conto terzi può essere svolto da banche e, previa comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi (UIC), da soggetti in possesso di particolari requisiti attinenti alla forma giuridica, all'oggetto sociale e all'onorabilità delle persone fisiche che detengono cariche sociali. Risultano comunque esclusi da tale disciplina gli operatori che acquistano oro per la propria lavorazione industriale o artigianale o per affidarlo in conto lavorazione ad un titolare di marchio di identificazione. Le dichiarazioni da rendere all'UIC vengono poste a disposizione delle competenti amministrazioni a fini fiscali, di antiriciclaggio e con riferimento ad esigenze di ordine e di sicurezza pubblica. La sussistenza dei vari requisiti è verificata dall'UIC, cui sono attribuiti anche altri compiti in materia di accertamento degli *standard* cui deve rispondere l'oro commerciato.

L'oratore illustra altresì gli articoli 2, che disciplina le operazioni finanziarie in oro, e 3, che adegua il regime fiscale vigente alle disposizioni comunitarie. L'articolo 4 fissa le sanzioni a carico di chi esercita l'attività commerciale in assenza dei requisiti richiesti o senza aver dato comunicazione all'Ufficio italiano cambi. Sono inoltre previste delle sanzioni amministrative per violazioni degli obblighi inerenti alle dichiarazioni da effettuare in caso di trasferimento di oro. L'articolo 5, che reca le disposizioni finali transitorie, concede un termine di tre anni ai soggetti già autorizzati da almeno cinque anni per adeguarsi ai citati requisiti stabiliti dall'articolo 1. L'articolo 6 infine abroga le norme incompatibili con il provvedimento in titolo.

Rilevando quindi la conformità del disegno di legge n. 4381 con la direttiva 98/80/CE, che nel contesto della globalizzazione del mercato dell'oro garantisce la libera circolazione negli Stati membri dei capitali e degli operatori economici interessati al settore, il relatore propone di esprimere un parere favorevole.

Il presidente BEDIN chiede se l'attuazione della suddetta direttiva non possa comportare delle difficoltà per gli artigiani e le piccole imprese che operano nel settore dell'oro.

Il relatore BIASCO rileva come la nuova disciplina si applichi ad operazioni commerciali che non attengono all'attività di artigiani ed industrie che lavorano l'oro.

Il senatore BORTOLOTTO osserva che una serie di circolari del Ministero delle finanze hanno dapprima incluso e successivamente escluso talune tipologie di spezzatura del materiale d'oro, in forma di semilavorati, dall'esenzione dall'IVA, con conseguenti danni per le aziende che lavorano l'oro, che si sono trovate a dover far fronte ad improvvisi e cospicui oneri sopravvenuti.

Il relatore BIASCO rileva che la questione evidenziata dal senatore Bortolotto non attiene al provvedimento in esame.

Su proposta del PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce quindi mandato al relatore a esprimere un parere favorevole nei termini emersi.

(3915) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997, approvato dalla Camera dei deputati*

(Parere alle Commissioni 2^a e 3^a riunite: favorevole con osservazioni)

Il relatore MUNGARI illustra il provvedimento in titolo, il quale reca la ratifica di tre Convenzioni internazionali in tema di lotta alla corruzione e di tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, due delle quali concluse sulla base dell'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea – concernente la cooperazione giudiziaria negli affari interni, successivamente abrogato dal Trattato di Amsterdam, che ha ridisciplinato la materia – ed una, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali nelle operazioni economiche internazionali, conclusa nell'ambito dell'OCSE.

Soffermandosi sulle Convenzioni oggetto di ratifica l'oratore descrive in primo luogo la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, fatta a Bruxelles nel 1995, nonché il suo primo protocollo, fatto a Dublino nel 1996, ed il protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale della Convenzione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, testi che sono finalizzati alla lotta contro le frodi in materia di spese e di entrate dell'Unione europea. Essi recano pertanto disposizioni attinenti all'incriminazione della frode, alle sanzioni penali, all'attribuzione della responsabilità penale ai dirigenti delle imprese e alle competenze giurisdizionali. Ai fini della Convenzione costituisce frode ai danni delle Comunità europee in materia di spese qualsiasi azione o omissione intenzionale da cui consegua la percezione o ritenzione illecita di fondi provenienti dai bilanci comunitari. Tali azioni od omissioni riguardano l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi, la mancata comunicazione di una informazione in violazione di obblighi specifici o la distrazione di fondi. Costituiscono frode in materia di entrate analoghe azioni od omissioni da cui consegua la diminuzione illegittima di risorse dei bilanci comunitari.

La stessa Convenzione obbliga gli Stati membri a prendere le misure necessarie affinché tali condotte e gli atti di complicità e di istigazione connessi, siano passibili di sanzioni penali, proporzionate e dissuasive. Gli Stati devono altresì istituire la propria competenza giurisdizionale sui suddetti illeciti penali nonché prevedere la possibilità di dichiarare penalmente responsabili i dirigenti delle imprese per gli atti fraudolenti connessi ai danni degli interessi finanziari delle Comunità. Vengono altresì fissati i principi di cooperazione in materia di assistenza giudiziaria, estra-

dizione, trasferimento dei procedimenti ed esecuzione delle sentenze pronunciate all'estero in un altro Stato membro.

Il citato protocollo di Dublino riguarda gli illeciti connessi con la corruzione e reca la definizione dei concetti di funzionario e di corruzione attiva e passiva nonché disposizioni sull'armonizzazione delle relative sanzioni. L'oratore rileva come il provvedimento in titolo rechi anche la ratifica del protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della suddetta Convenzione e come esso non riguardi invece un secondo protocollo, firmato il 19 giugno 1997, concernente la responsabilità delle persone giuridiche, il riciclaggio di denaro e la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e della protezione dei dati personali ad essi connessi. Un terzo protocollo, concernente il riciclaggio del denaro sporco, la responsabilità delle persone giuridiche e il ruolo della Commissione in materia di cooperazione giudiziaria si trova inoltre all'esame del Consiglio dell'Unione europea.

Passando ad esporre la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti i funzionari dell'Unione europea o degli Stati membri dell'Unione, il relatore si sofferma sulle definizioni applicabili alle nozioni di funzionario comunitario e di funzionario nazionale. Al riguardo precisa che la Convenzione prevede che, nel caso di procedimenti giudiziari che coinvolgano un funzionario di uno Stato membro avviati da un altro Stato membro, quest'ultimo ha l'obbligo di applicare la definizione di «funzionario nazionale» soltanto nella misura in cui questa definizione sia compatibile con il suo diritto interno. La Convenzione disciplina in particolare le fattispecie di corruzione passiva - quando il funzionario sollecita o riceve, direttamente o tramite un intermediario, vantaggi di qualsiasi natura, o ne accetta la promessa, per compiere o per omettere un atto proprio delle sue funzioni in violazione dei suoi doveri di ufficio - e di corruzione attiva. Questa si configura quando una persona deliberatamente promette o dà, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio ad un funzionario affinché questi compia o ometta un atto proprio delle sue funzioni in violazione dei suoi doveri di ufficio. Gli Stati membri sono obbligati ad adottare le misure necessarie per garantire che i suddetti comportamenti costituiscano illeciti penali.

Rispondendo ad un quesito del senatore BESOSTRI, che rileva anche come lo scorso 27 gennaio sia stata stipulata una Convenzione sulla lotta contro la corruzione nell'ambito del Consiglio d'Europa, il relatore MUNGARI riscontra l'analogia fra la nozione comunitaria di corruzione passiva ed il reato di concussione, sanzionato dal codice penale, che si differenzia dalla suddetta nozione comunitaria in quanto include anche la fattispecie di un pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, oltre che costringere, induca taluno a dare o promettere indebiti benefici. L'oratore evidenzia altresì come l'ordinamento interno già contempli, sostanzialmente, i comportamenti illeciti previsti dai suddetti atti comunitari an-

che se, come previsto dal disegno di legge in titolo, si rendono opportune delle disposizioni di coordinamento.

Proseguendo l'esposizione sulla citata Convenzione comunitaria sulla lotta contro la corruzione, il relatore ne illustra le norme che stabiliscono che, in ciascuno Stato membro, le sanzioni previste per gli illeciti commessi da membri del Governo, del Parlamento, degli organi giudiziari e della Corte dei conti, vengano applicate nello stesso modo nei confronti dei membri del Parlamento europeo e della Commissione, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee per gli atti illeciti compiuti nell'esercizio delle rispettive funzioni. La Convenzione reca anche disposizioni che prevedono la competenza degli Stati membri per gli illeciti commessi nei rispettivi territori, da funzionari di istituzioni comunitarie che abbiano sede in tali territori o dai rispettivi cittadini o funzionari. L'aspetto fondamentale è costituito dall'applicazione del principio *ne bis in idem*, in virtù del quale la persona che sia stata giudicata con provvedimento definitivo in uno Stato membro non può essere incriminata in un altro Stato membro per gli stessi fatti.

Dopo aver illustrato la Convenzione dell'OCSE del 1997, sulla lotta alla corruzione di pubblici funzionari stranieri, che si sovrappone parzialmente alla citata Convenzione sulla corruzione dell'Unione europea ma il cui campo di applicazione è circoscritto alla corruzione attiva, l'oratore evidenzia la maggiore estensione, sul piano soggettivo, del campo di operatività di tale atto, che fa riferimento alla corruzione dei pubblici funzionari di qualunque Stato estero o organizzazione pubblica internazionale e che impone agli Stati contraenti di adottare delle misure sulla responsabilità delle persone giuridiche per la corruzione di un pubblico ufficiale straniero. Nel caso in cui l'ordinamento dello Stato contraente non contempli l'applicazione di sanzioni penali alle persone giuridiche questo deve almeno assicurare che le stesse siano passibili di sanzioni non penali efficaci, proporzionate e dissuasive, incluse le sanzioni pecuniarie.

A tale proposito il relatore Mungari sottolinea come nel corso dell'esame del disegno di legge presso l'altro ramo del Parlamento il dibattito si sia incentrato proprio sull'articolo 6, che riguarda la responsabilità delle persone giuridiche. Nella formulazione di tale articolo adottata dalla Camera dopo approfondito dibattito non risulta introdotto il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche, che porrebbe problemi di compatibilità con l'articolo 27 della Costituzione, bensì viene delegato il Governo ad emanare un decreto legislativo che contempli l'applicazione di sanzioni penali esclusivamente nei confronti dei responsabili delle persone giuridiche, prevedendo, nel contempo, un sistema di sanzioni amministrative nei confronti delle persone giuridiche. Rilevando che la complessa questione della responsabilità penale delle persone giuridiche è oggetto di approfondimento da parte del Servizio Studi del Senato e della Commissione ministeriale per la riforma del Codice penale, cosiddetta Commissione Grosso, che ha presentato una relazione al riguardo nello scorso luglio, l'oratore osserva come si prospetti in termini meno problematici la questione della configurazione di responsabilità non penali delle

persone giuridiche, che al riguardo possono essere chiamate a rispondere in solido con i rispettivi amministratori.

Soffermandosi sul testo del disegno di legge di ratifica, che consta di otto articoli, il relatore evidenzia come l'articolo 3 introduca un nuovo articolo 322-*bis* nel codice penale, in base al quale le disposizioni su concussione, corruzione per un atto di ufficio o contrario ai doveri d'ufficio, e corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio, oltre che sull'istigazione e la corruzione, si applicano anche ai membri del Parlamento europeo, della Commissione, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee, ai funzionari ed agli agenti comunitari ed alle persone comandate da enti pubblici e privati presso le Comunità europee nonché nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblici servizi di altri Stati membri. Viene altresì introdotto un nuovo articolo 322-*ter* che prevede l'obbligo della confisca dei beni in caso di condanna o di patteggiamento per alcuni dei reati richiamati.

L'oratore descrive altresì gli articoli 4, che modifica il testo unico dei reati doganali, e 5, che modifica la legge concernente le frodi ai danni del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia. A proposito del citato articolo 6, concernente la responsabilità delle persone giuridiche, l'oratore aggiunge che il secondo protocollo della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, che non è oggetto del disegno di legge in titolo, prevede all'articolo 4 che ciascuno Stato membro adotti i provvedimenti necessari affinché la persona giuridica dichiarata responsabile sia passibile di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, anche di carattere non penale. Fra queste vengono configurate l'esclusione dal godimento di agevolazioni pubbliche, il divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività commerciale, l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria e provvedimenti giudiziari di scioglimento. Tale ultima indicazione renderà sicuramente necessaria l'introduzione di una serie di norme di coordinamento con il codice civile, che all'articolo 2409 già contempla la possibilità di nominare un amministratore giudiziario.

Dopo aver illustrato l'articolo 7, che individua nella direzione generale degli affari penali del Ministero di grazia e giustizia l'autorità responsabile ai fini delle forme di consultazione, assistenza giudiziaria e comunicazione previste dall'articolo 11 della Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione, il relatore propone di esprimere un parere favorevole tenendo conto dell'ampio consenso che sul testo in esame si è manifestato presso l'altro ramo del Parlamento dopo un ampio approfondimento. L'oratore propone altresì che la Giunta acquisisca, a titolo di documentazione, la citata relazione della commissione Grosso, sulla responsabilità delle persone giuridiche, vista anche la crescente rilevanza di tale argomento sotto il profilo del diritto comunitario.

L'oratore osserva tuttavia che il disegno di legge in titolo sembra non esercitare l'opzione prevista dall'articolo 2, paragrafo 2, del Protocollo sull'interpretazione in via pregiudiziale della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee. Tale articolo consente infatti agli Stati membri che accettino la competenza della Corte di giustizia

delle Comunità europee a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull'interpretazione della citata Convenzione – e sul connesso primo Protocollo – di stabilire se possa rivolgersi alla Corte di giustizia ogni organo giurisdizionale nazionale ovvero solamente gli organi giurisdizionali nazionali avverso le cui decisioni non possano proporsi ulteriori ricorsi giurisdizionali di diritto interno. Al riguardo potrebbe essere opportuno segnalare alle Commissioni di merito l'esigenza di approfondire il problema che, pur riguardando un aspetto secondario, sotto il profilo comunitario non appare irrilevante.

Il Presidente BEDIN ringrazia il relatore per la precisione e la puntualità dell'esposizione dalla quale si evince la significativa convergenza che si è realizzata presso l'altro ramo del Parlamento sul conferimento al Governo di una delega, di cui all'articolo 6, per disciplinare una materia giuridicamente e politicamente complessa quale la responsabilità delle persone giuridiche. L'oratore sottolinea altresì l'importanza delle disposizioni dell'articolo 3, che assimilando i componenti ed i funzionari delle istituzioni comunitarie ai componenti ed ai funzionari del Governo e degli altri organi dello Stato, per quanto attiene ai reati di concussione e corruzione, offre una chiara percezione all'opinione pubblica della crescente integrazione fra l'ordinamento nazionale e quello europeo.

Il senatore LO CURZIO, esprimendo apprezzamento per la relazione esposta dal senatore Mungari, sottolinea l'importanza e l'attualità delle Convenzioni oggetto del provvedimento in titolo, anche alla luce della vicenda della richiesta di dimissioni del Presidente della Commissione europea, Prodi, avanzata dall'onorevole Pannella.

Non essendovi altre richieste di intervento il Presidente BEDIN, verificata la presenza del numero legale, propone di conferire mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni esposte.

La Giunta approva.

RINVIO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il Presidente Bedin comunica che la riunione dell'Ufficio di Presidenza già convocata al termine della seduta odierna è rinviata al termine della seduta della Giunta già convocata per domani.

La seduta termina alle ore 9,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1999

76ª Seduta

Presidenza del Presidente
Michele DE LUCA

La seduta inizia alle ore 14.

In apertura di seduta il Presidente comunica che il Ministro del lavoro ha trasmesso la lettera inviata agli enti di previdenza privatizzati recante le linee guida per l'impostazione dei bilanci tecnici che dovrebbero contenere, tra l'altro, anche una proiezione di quaranta anni al fine di uno studio tendenziale, nel lungo periodo, degli equilibri delle gestioni.

Seguito dell'esame dello schema di relazione sulla ricongiunzione e sulla totalizzazione delle posizioni contributive in relazione alla mobilità professionale dei lavoratori e, in particolare, ai casi di passaggio dal lavoro subordinato a quello autonomo e viceversa. (R050 001, R68ª, 0007º)

La Commissione prosegue nell'esame dello schema di relazione presentato dal Presidente nella seduta del 30 novembre.

Ricordato che nella precedente seduta del 9 dicembre sono intervenuti nella discussione i deputati Gasperoni e Michielon, il presidente De Luca osserva come, sul tema della totalizzazione, sia emerso un vasto consenso tra le forze politiche, di recente registrato nella discussione svoltasi nella XI Commissione permanente nella Camera dei deputati. Vi è un orientamento comune, coerente alla pronuncia della Corte Costituzionale, a regolare la scelta della totalizzazione in alternativa alla ricongiunzione onerosa, così da rendere possibile l'utilizzazione di tutti i periodi assicurativi, evitando, con il recupero dei cosiddetti contributi silenti, un ingiustificato danno per i lavoratori. Rilevato che l'orientamento che si è manifestato nella XI Commissione della Camera conforta le linee dello schema di relazione proposto, il Presidente dà la parola al senatore Pastore.

Richiamandosi alla lettera da lui inviata al Presidente e ai componenti della Commissione, il senatore Pastore sottolinea, in primo luogo, l'importanza economica e politica del tema trattato che pone le Casse di fronte a scelte vitali per la loro sopravvivenza. Dato atto alla Commissione di aver dedicato lo spazio dovuto al dibattito, anche se la particolare fase politica e parlamentare ne condiziona lo svolgimento, il senatore Pastore esprime perplessità sulla lettura radicale che il documento proposto dal Presidente dà alla sentenza della Corte costituzionale e manifesta riserve sulle critiche mosse alle Casse privatizzate alle quali devono essere riconosciute quelle qualità di correttezza gestionale e di buona amministrazione che la previdenza pubblica non presenta.

Rilevato poi che, da un punto di vista astratto, la totalizzazione è un principio giusto che adegua il sistema previdenziale al fenomeno sempre più marcato della mobilità nel mondo del lavoro, osserva come il principio debba essere considerato con visione realistica, verificandone la compatibilità con i diversi sistemi previdenziali propri delle singole gestioni private.

Se la Corte affida al legislatore il compito di compiere le scelte in attuazione del principio individuato nella sentenza, è necessario che la concreta formulazione di una nuova normativa consideri attentamente il modo di calare quel principio nella realtà, diversificata ed eterogenea, anche per ragioni storiche, delle Casse, evitando di causare difficoltà alle gestioni. A tale esigenza la Commissione deve riferirsi nella relazione, indicando altresì al legislatore la necessità di prevedere un periodo transitorio per giungere ad una revisione generale del sistema previdenziale delle Casse privatizzate. Non possono infatti trascurarsi situazioni – come ad esempio quella della Cassa del notariato, fondata su un sistema mutualistico puro, integrato anche da forme di assistenza, – per le quali sarebbe sostanzialmente inapplicabile il sistema della totalizzazione.

Nel rispondere alle osservazioni del senatore Pastore, il Presidente precisa che la relazione dà conto, in modo esaustivo, della sentenza della Corte costituzionale e, successivamente, affronta una serie di questioni che da quella pronuncia prescindono: non va dimenticato, infatti, che la procedura informativa in tema di totalizzazione è stata avviata dalla Commissione prima che la Corte si pronunciasse al riguardo. Deve altresì ricordarsi che la totalizzazione è istituto presente da trenta anni nell'ordinamento: con la legge n. 153 del 1969, al Governo era stata conferita delega per attuare il principio della pensione unica, determinandone la misura con la totalizzazione di tutti i periodi coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa, mediante l'applicazione del principio del *pro rata*. Notato, inoltre, che si è posta da tempo una elementare esigenza di giustizia, emersa nelle audizioni svolte dalla Commissione e raccolta da iniziative legislative di diverse parti politiche che hanno trovato generale consenso, il presidente De Luca sostiene che non si può accedere all'idea di un sistema contributivo retroattivo, ignoto nell'ordinamento.

Lo schema di relazione muove dalla considerazione che il dettato costituzionale garantisce il diritto a una pensione adeguata e si preoccupa

della tutela dei diritti dei lavoratori e dunque dell'andamento delle Casse sulle quali la Commissione, nell'esercizio dei poteri di controllo, si è sempre espressa in modo favorevole, registrandone lo stato di salute, pur richiamando la necessità di una costante attenzione all'evoluzione delle gestioni. Non vi è – prosegue il presidente De Luca, – alcuna intenzione di attaccare le Casse privatizzate, ma, al contrario, si è interpretata la preoccupazione di assicurare, indicando anche l'opportunità di correttivi in sede di applicazione della totalizzazione, la continuità delle gestioni e i diritti degli assicurati. Si deve sottolineare, al riguardo, come l'autonomia finanziaria delle Casse sia definitivamente acquisita e dunque, in tal senso, devono essere garantiti, con estremo rigore, i diritti alle prestazioni previdenziali maturati dagli iscritti.

Chiarito che la totalizzazione non impone alle Casse criteri diversi, nel calcolo delle prestazioni previdenziali, da quelli vigenti per ciascuna di esse le quali *pro rata*, provvederebbero alla concreta erogazione, il Presidente, considerato che le Casse potrebbero incontrare iniziali difficoltà, in quanto la totalizzazione libera i contributi silenti, esprime l'avviso che tra i correttivi, indicati nella relazione, potrebbe essere segnalata l'esigenza di procedere, in modo graduale nel tempo, all'adeguamento delle gestioni alle norme attuative del principio della totalizzazione.

Il senatore Pastore, preso atto che non ci sono atteggiamenti negativi nei confronti delle Casse essendosi la Commissione limitata a un richiamo alla prudenza nel controllo dell'evoluzione delle gestioni – sarebbe a tal fine importante poter valutare il patrimonio immobiliare in base agli attuali valori, contribuendo così a risolvere il problema della riserva tecnica – ribadisce che il principio della totalizzazione, di per sé giusto, deve trovare un'applicazione che, graduale nel tempo, tenga conto delle diverse caratteristiche delle gestioni con l'adozione di correttivi in grado di eliminare le attuali, giustificate preoccupazioni delle Casse privatizzate.

Il presidente De Luca assicura al senatore Pastore che, nel testo della relazione, saranno recepite le indicazioni da lui proposte.

Il Presidente toglie, quindi, la seduta, avvertendo che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 16 dicembre 1999, alle ore 14, con il medesimo ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 14,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
Consultiva in materia di riforma fiscale
ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1999

Presidenza del Presidente
Salvatore BIASCO

La seduta inizia alle ore 13,40.

Sull'ordine dei lavori

Consentendovi la Commissione, il deputato Salvatore BIASCO, *Presidente*, dispone l'inversione dell'ordine del giorno.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 21 novembre 1997, n. 461, 18 dicembre 1997, n. 466, e n. 467 e 2 settembre 1997, n. 314, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di redditi di capitale, di riordino delle imposte per favorire la capitalizzazione delle imprese, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di razionalizzazione delle disposizioni fiscali concernenti i redditi di lavoro dipendente

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con indirizzi)
(R139 b00, B14^a, 0027^o)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, sospeso nella seduta del 13 dicembre scorso.

Il deputato Salvatore BIASCO, *Presidente e relatore*, ricorda che la proposta di parere da lui depositata è pubblicata in allegato ai resoconti di seduta. Nel termine stabilito sono pervenuti alcuni emendamenti: egli ha successivamente proceduto ad alcune riformulazioni della proposta, quasi tutte di carattere meramente formale, delle quali dà conto alla Commissione. Menziona inoltre due punti aggiuntivi alla proposta di parere, dettati dall'opportunità di venire incontro ad alcune difficoltà procedurali che potrebbero insorgere nel pagamento dei tributi effettuato per il tramite delle banche.

La Commissione accoglie le integrazioni proposte da ultimo dal relatore.

Il senatore Antonio D'ALÌ (FI) riformula il proprio emendamento 1, e lo illustra: nella contingenza di tassi non elevati, quale è quella attuale, il testo proposto dal Governo azzera di fatto la possibilità di emettere obbligazioni, che risulterebbero non appetibili per il loro scarso rendimento. È inoltre opportuno prevedere che la soglia fissata dal Governo possa essere superata in riferimento a obbligazioni emesse in periodi più remoti, caratterizzati da più alti tassi; e consigliare in proposito l'emanazione di una norma transitoria.

Dopo che il deputato Salvatore BIASCO, *Presidente e relatore*, ha dichiarato parere favorevole sull'emendamento 1, come riformulato, la Commissione lo accoglie.

Il deputato Salvatore BIASCO, *Presidente e relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento 2, eccessivamente restrittivo, ed invita al ritiro dell'emendamento 4, e dell'emendamento 5, che sembra motivato da considerazioni estranee alla materia. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 6, 7, 8 e 9.

Riferisce inoltre di una sollecitazione – sulla quale si rimette alla Commissione – affinché nel testo del parere vi sia un riferimento all'opportunità che il Governo, anche dopo la scadenza del termine previsto per l'emanazione di provvedimenti correttivi, prosegua, con altri strumenti normativi, nell'opera di messa a punto della riforma tributaria varata con le deleghe del 1996.

Il senatore Antonio D'ALÌ (FI) ritira il proprio emendamento 4, ed aggiunge la propria firma all'emendamento 3 Repetto. Quanto alla sollecitazione ora rappresentata dal relatore, auspica che essa possa essere enunciata in termini tali da escludere qualunque invito, anche implicito, a ricorrere alla decretazione d'urgenza; egli stesso, del resto, aveva in una precedente seduta manifestato l'opportunità che, con un nuovo provvedimento legislativo, lo stesso Parlamento prorogasse il termine per l'emanazione dei provvedimenti correttivi. Nota con soddisfazione che questa sollecitazione è stata accolta nella proposta di parere, al punto n. 21, del quale propone una riformulazione.

Il deputato Salvatore BIASCO, *Presidente e relatore*, sottolinea la differenza tra i contenuti del punto n. 21 del parere (del quale accoglie la riformulazione) e l'invito che si intende rivolgere al Governo, del quale ha prima detto.

Il senatore Giancarlo PASQUINI (Dem. Sin.-Ulivo) richiama l'attenzione sulla circostanza che, nell'imminenza dello scadere del termine per

emanare decreti correttivi, il Governo non ha in pratica alcuna possibilità di ulteriori interventi su atti normativi primari.

Il deputato Alessandro REPETTO (Pop. Dem.-Ulivo) manifesta consenso con i contenuti del punto 21 del parere, convenendo anche con la riformulazione proposta. Rileva però le difficoltà del formulare correttamente l'altra sollecitazione cui si è riferito il Presidente: sarebbe più opportuno, in proposito, rinviare la questione al dibattito parlamentare sul disegno di legge «collegato» in materia fiscale.

Il deputato Salvatore BIASCO, *Presidente e relatore*, nel ricordare di volersi comunque rimettere alla Commissione, si riserva di proporre una formulazione in proposito.

Il senatore Renato ALBERTINI (Misto-comp. comunista) ritira il proprio emendamento 2 e, dopo aver ribadito il rischio che la formulazione attuale del parere favorisca i dipendenti che godono di retribuzioni più alte, anche il proprio emendamento 5. Preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 3.

Dopo che il deputato Salvatore BIASCO, *Presidente e relatore*, si è rimesso alla Commissione circa l'emendamento 3, il deputato Alessandro REPETTO (Pop. Dem. L'Ulivo) lo illustra, chiarendo che esso ha lo scopo di agevolare la ricerca, sul mercato del lavoro, di persone in grado di sviluppare capacità professionali molto sofisticate. Pur rendendosi conto delle ragioni per le quali il senatore Albertini non condivide il testo da lui proposto, sottolinea l'opportunità di conciliare le esigenze di carattere ideologico con quelle operative evidenziate dal mercato del lavoro.

Il senatore Renato ALBERTINI (Misto-comp. comunista), non è convinto dalle ragioni illustrate dal deputato Repetto: si rischia di creare privilegi a favore dei percettori di retribuzioni più alte, ed in tal modo si menoma il criterio del «tetto unico» in materia fiscale.

La Commissione approva quindi l'emendamento Repetto 3, e, dopo che il deputato Salvatore BIASCO, *Presidente e relatore*, sciogliendo la riserva precedente, ha presentato la relativa formulazione testuale, approva anche un punto aggiuntivo, da inserire dopo il punto 21 del parere, che invita il Governo ad proseguire l'opera di messa al punto della riforma tributaria. Risultano accolti anche gli emendamenti 6, 7, 8 e 9.

Dopo che il senatore Antonio D'ALÌ (FI) ha preannunciato il voto favorevole sulla proposta di parere, la quale ha tenuto conto delle osservazioni formulate dall'opposizione, e dopo che il senatore Renato ALBERTINI ha preannunciato la propria astensione, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, come modificata nel corso dell'esame, dando mandato al Presidente, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del regio-

lamento della Camera, di procedere al coordinamento formale del testo, che sarà pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dell'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con indirizzo)
(R139 b00, B14^a, 0025°)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, sospeso nella seduta del 13 dicembre scorso.

Il deputato Salvatore BIASCO, *Presidente*, avverte che il relatore ha depositato la propria proposta di parere, pubblicata in allegato al resoconto di seduta. Nel termine stabilito non sono pervenuti emendamenti, nè proposte alternative: successivamente il relatore ha riformulato il testo, introducendo un indirizzo al Governo.

Il deputato Gaetano RABBITO (Dem. Sin.-Ulivo), relatore, illustra la propria proposta di parere e le riformulazioni arrecate, una sola delle quali riveste contenuti di merito e non formali.

Il senatore Antonio D'ALÌ (FI) condivide le considerazioni di merito espresse dal relatore, ma si dichiara comunque contrario al provvedimento, che eccede i limiti della delega conferita dal Parlamento al Governo.

Il senatore Sergio ROSSI (Lega Forza Padania) si domanda quale sia l'impatto delle più recenti norme tributarie, ed in particolare dello schema di decreto in esame, sulla pressione tributaria. Se infatti l'IRPEF era diminuita dello 0,50 per cento, questa diminuzione risulta ora più che compensata dalla somma della quota di compartecipazione delle regioni a gettito IRPEF (pari allo 0,50 per cento) e della ulteriore eventuale quota della addizionale IRPEF che le Regioni hanno facoltà di disporre, e che sicuramente saranno costrette a disporre in considerazione della riduzione di entrate. Pertanto la pressione fiscale aumenterà, anzichè diminuire, fatta eccezione per la sola imposizione relativa alla aliquota intermedia dell'IRPEF. È necessario chiarire e denunciare tale incremento.

Il senatore Giancarlo PASQUINI (Dem. Sin.-Ulivo), non condivide le conclusioni del senatore Rossi e ritiene anzi che lo schema di decreto in esame contribuisca a chiarire ulteriormente l'assetto dell'IRPEF, il riparto del gettito tra lo Stato e le Regioni, e le conseguenze sulle pressioni fiscali. Se è vero che le Regioni hanno la facoltà di disporre un ulteriore incremento dell'IRPEF, sino ad un ulteriore 0,50 per cento, è anche vero che si tratta di una mera eventualità, della quale nessuna Regione si è avvalsa fino a questo momento. Certa è, invece la riduzione di aliquote che sarà disposta con la prossima legge finanziaria.

Il deputato Salvatore BIASCO, *presidente*, chiarisce ulteriormente che la legge finanziaria comporterà, nella aliquota di riferimento, una riduzione dell'uno per cento dell'imposizione IRPEF, che si situerebbe così al 25,5 per cento. A tale quota si aggiungeranno immutate rispetto al precedente esercizio, lo 0,50 per cento attribuito alle Regioni quale quota di compartecipazione dell'entrata, e l'eventuale ulteriore 0,50 per cento di «addizionale», che tutte o alcune Regioni possono discrezionalmente disporre. Invita comunque la Commissione a tornare all'argomento in titolo, che solo indirettamente riguarda la questione ora trattata.

Il senatore Sergio ROSSI (Lega Forza Padania) prende atto delle opinioni dei colleghi, ma ribadisce che la pressione fiscale risulta comunque, salvo che per l'aliquota intermedia, aumentata.

Dopo che il deputato Gaetano RABBITO, *relatore*, ha sottolineato che il provvedimento in esame, non intervenendo sulle aliquote, non sarebbe comunque suscettibile di determinare gli effetti che si verificano a parere del senatore Rossi, ed ha invitato la Commissione a proseguire nei propri lavori, il senatore Sergio ROSSI (Lega Forza Padania) ribadisce il proprio punto di vista, ed il deputato Alessandro REPETTO (Pop. Dem. L'Ulivo) si domanda se la Lega Nord debba essere considerata contraria alla rateizzazione dell'addizionale IRPEF.

La Commissione approva l'indirizzo contenuto nella riformulazione proposta dal relatore.

Il senatore Sergio ROSSI (Lega Forza Padania) intervenendo per dichiarazione di voto finale, si dichiara contrario ad un provvedimento il quale, salvo che per lo scaglione intermedio, comporterà un aumento di imposizione per l'anno 2000. Le Regioni saranno infatti certamente costrette ad applicare l'addizionale prevista dalla legge come facoltativa, come ha già avuto modo di fare presente.

Il deputato Alessandro REPETTO (Pop.Dem.-Ulivo), parlando per dichiarazione di voto, ritiene di interpretare l'intera maggioranza asserendo che il provvedimento in esame contribuisce a realizzare quel federalismo fiscale che tutte le forze politiche – e soprattutto la Lega Nord, che ora manifesta una opposizione strumentale – hanno indicato come obiettivo prioritario. Esso risponde inoltre ad una forte esigenza del contribuente, che non potrebbe viceversa veder rateizzata l'imposizione della quota destinata alle Regioni; e non determina alcun aumento della pressione tributaria.

Il senatore Giancarlo PASQUINI (Dem. Sin.-Ulivo) intervenendo per dichiarazione di voto, si dichiara favorevole ad un provvedimento che non comporta aumenti della pressione tributaria. Le Regioni non saranno affatto obbligate dalle circostanze a fare ricorso all'imposizione aggiuntiva:

esse non sono state colpite da riduzioni di trasferimenti di risorse dal potere centrale, ed hanno anzi visto aumentare le loro entrate, sia in relazione alle attività del servizio sanitario nazionale, sia in riferimento a quote consistenti dell'IVA e delle imposte sui carburanti.

La Commissione approva infine la proposta di parere del relatore, come riformulata nel corso dell'esame, la quale sarà pubblicata in allegato al resoconto di seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di tributi locali, nonché di sanzioni amministrative tributarie

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con indirizzi)
(R139 b00, B14^a, 0026°)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, sospeso nella seduta del 13 dicembre scorso.

Il deputato Salvatore BIASCO, *Presidente*, avverte che il relatore ha depositato la propria proposta di parere, pubblicata in allegato ai resoconti di seduta. Nel termine stabilito sono pervenuti alcuni emendamenti: il relatore ha successivamente proceduto ad alcune riformulazioni della proposta, di carattere esclusivamente formale, delle quali dà conto alla Commissione.

Il deputato Gaetano RABBITO (Dem. Sin.-Ulivo), *relatore*, illustra la propria proposta ed invita il presentatore degli emendamenti 1 e 2 a ritirarli.

Il senatore Renato ALBERTINI (Misto-comp. comunista) non accoglie l'invito al ritiro, ma riformula il proprio emendamento 2, nel senso di considerarlo aggiuntivo al testo cui si riferisce, e non sostitutivo di questo. Non ritiene opportuno, in particolare, che proseguano le sostanziali agevolazioni che di fatto la normativa vigente pone in essere in favore delle banche, le quali hanno recentemente risparmiato circa 2.000 miliardi di lire sull'IRAP, come avrebbe rilevato anche la Banca d'Italia.

Il deputato Gaetano RABBITO (Dem. Sin.-Ulivo), *relatore*, fa presente che non tutti gli istituti di credito hanno conseguito i vantaggi cui si riferisce il senatore Albertini; soprattutto, poi, il decreto correttivo in esame, ed in particolare il punto del parere cui sono riferiti gli emendamenti, non risultano la sede più idonea per affrontare il problema denunciato.

La Commissione respinge quindi gli emendamenti Albertini 1 e 2.

Dopo che il deputato Gaetano RABBITO, *relatore*, ha invitato al ritiro dell'emendamento 3, il senatore Renato ALBERTINI (Misto-comp.comunista) lo mantiene, e la Commissione lo respinge.

Il deputato Gaetano RABBITO, *relatore*, si dichiara favorevole all'emendamento 4, che, ragionevolmente, preclude la diminuzione dell'aliquota IRAP nei confronti di quelle Regioni che, nell'esercizio precedente, hanno aumentato l'addizionale regionale IRPEF.

Il deputato Salvatore BIASCO, *Presidente*, manifesta il proprio personale disaccordo con i contenuti dell'emendamento n. 4. Esso introdurrebbe un vincolo alle decisioni dell'ente locale che appare inopportuno e del tutto anacronistico: le Regioni devono poter assumere i provvedimenti che più ritengono opportuni, e rispondere poi agli elettori del loro operato.

La Commissione approva quindi, dopo prova e controprova, l'emendamento 4 Albertini.

Dopo che il senatore Massimo BONAVITA (Dem. Sin. l'Ulivo) ha ritirato il proprio emendamento 5, il senatore Renato ALBERTINI (Misto-comp. comunista) preannuncia la propria astensione nella votazione che sta per aver luogo, ed il senatore Antonio D'ALÌ dichiara voto contrario.

La Commissione approva quindi la proposta di parere, come modificata nel corso dell'esame, dando mandato al Presidente, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del regolamento della Camera, di procedere al coordinamento formale del testo, che sarà pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La seduta termina alle ore 15,15.

ALLEGATO 1

Parere allo schema di decreto legislativo recante «Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 461, 18 dicembre 1997, n. 466 e 467, e 2 settembre 1997, n. 314, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di redditi di capitale, di riordino delle imposte per favorire la capitalizzazione delle imprese, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di razionalizzazione delle disposizioni fiscali concernenti i redditi di lavoro dipendente», approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 19 novembre 1999

**PROPOSTA DI PARERE
(COME RIFORMULATA DAL RELATORE)**

Il presente decreto corregge la normativa afferente a vari provvedimenti di legge varati in seguito alle deleghe fiscali concesse al Governo con la legge 662 del 1996. Il 31 dicembre segnerà per molti di quei provvedimenti il termine per revisioni da sottoporre alla Commissione Parlamentare.

Il decreto in esame è soprattutto importante perchè introduce nel nostro ordinamento una specifica normativa fiscale per i diritti di acquisto (o ritiro) di azioni concessi a categorie selezionate di dipendenti (*stock option*). Colma, in effetti, un vuoto legislativo in questo campo.

Il nostro ordinamento normava fiscalmente, infatti (all'articolo 48 del Testo Unico delle imposte sui redditi), solo la distribuzione di azioni ai dipendenti, in quanto riferito a quelle decisioni aziendali tese a diffondere l'azionariato tra la «generalità» dei dipendenti («azionariato popolare»), che è fattispecie diversa dalle *stock option* (ciò era nello spirito della legge, che non a caso faceva riferimento ad «assegnazioni» di azioni ed era espressamente richiamato in una circolare ministeriale). La Commissione aveva in due occasioni invitato il Governo ad adeguare la lettera della normativa in questione e a varare quindi uno specifico trattamento fiscale per le *stock option*.

La presente correzione va nella direzione auspicata dalla Commissione. La normativa proposta stabilisce chiaramente il principio che l'acquisizione (a qualsiasi titolo) di azioni ricade, a partire dal valore normale, nell'ambito degli eventi che riguardano il patrimonio finanziario delle persone fisiche: il reddito che ne scaturisce va trattato fiscalmente come tutti gli altri proventi di natura finanziaria.

La normativa sulle *stock option* è comunque più favorevole al contribuente rispetto ad analoghe normative in vigore in altri Paesi (specie in quelli anglosassoni, dove la pratica delle *stock option* è più diffusa) in

ciò che attiene alla non imponibilità, in sede di tassazione sui redditi, dello scarto tra valore di realizzo e valore normale, all'assenza di limiti nell'assegnazione di opzioni, alla fissazione del momento in cui sorge l'obbligo di corresponsione dell'imposta, alla possibilità di attribuire ai dipendenti di una unità produttiva le azioni di società controllate o controllanti.

La Commissione, visto il parere espresso dalla VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati e esaminate le disposizioni integrative e correttive dei decreti cui in intestazione, ritiene esse siano conformi alle deleghe

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni e valutazioni:

A) REDDITI DA CAPITALE

1) Con riferimento all'articolo 2 la Commissione segnala al Governo che la soglia anti elusione, fissata al tasso ufficiale di sconto più due terzi per i titoli collocati senza offerta pubblica o non negoziati nei mercati regolamentati, con gli attuali tassi di mercato, può essere superata anche in presenza di *spread* limitati quando la scadenza dei titoli sia di medio o lungo periodo.

2) La Commissione segnala che nell'articolo 2 appare la dizione «tasso ufficiale di sconto» dove si dovrebbe intendere «tasso ufficiale di riferimento»

3) Le disposizioni vigenti concernenti la tassazione dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo mobiliare di diritto estero considerano rilevanti sia i redditi di capitale sia i redditi diversi di natura finanziaria. In particolare, per quanto riguarda i redditi di capitale, le regole impositive sono individuate nell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77 (così come modificato dall'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461), mentre per quanto riguarda i redditi diversi le regole sono contenute, come per gli altri titoli, nell'articolo 81, comma 1, lettera c)-ter del Tuir, nonchè del successivo comma 1-*quater*.

L'applicazione delle due disposizioni crea notevoli difficoltà agli intermediari per la corretta determinazione della base imponibile e del prelievo alla fonte specialmente con riferimento agli organismi di investimento collettivo di tipo multicompartimentale, nei quali i comparti sono espressi in diverse valute estere e l'investitore decida di effettuare passaggi da un comparto all'altro.

Considerato che, per effetto delle modificazioni apportate dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 21 luglio 1999, n. 259, nonchè per effetto di quelle proposte dall'articolo 6 dello schema di decreto correttivo concernenti la tassazione degli interessi sulle obbligazioni e titoli similari emessi all'estero, si giunge alla tassazione del reddito

di capitale rendendo rilevanti anche le oscillazioni valutarie intervenute per tutto il periodo di riferimento, valuti il Governo l'opportunità di introdurre tale principio anche per la determinazione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo di diritto estero prevedendo che per la fattispecie reddituale di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g) del Tuir, le somme impiegate e quelle percepite siano valutate secondo il cambio del giorno in cui sono sostenute o incassate.

4) Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 8, la Commissione attira l'attenzione del Governo sul fatto che non appare coerente con l'impostazione normativa in materia di agevolazioni per l'accesso in Borsa delle piccole e medie imprese (super Dit) l'inasprimento di aliquota per l'acquisizione di partecipazioni qualificate da parte degli intermediari finanziari. L'accompagnamento verso il mercato finanziario di piccole e medie imprese (spesso verso il mercato di borsa) e in genere la circolazione dei diritti di proprietà è al pari un'attività meritoria capace di produrre efficienza per il nostro sistema produttivo ed è un'evoluzione auspicabile. Richiede che questo tipo di istituzioni abbia partecipazioni qualificate verso tali imprese. La Commissione non intravede una necessità di principio che porti a omogeneizzare il trattamento fiscale delle plusvalenze sulle partecipazioni qualificate dei fondi con quello delle persone fisiche e giuridiche. Diverse sono le motivazioni e le funzioni dell'investimento in partecipazioni qualificate per gli uni e per gli altri. Vi può essere una motivazione di ordine pratico se la disomogeneità di aliquote - accoppiata alle recenti disposizioni di liberalizzazione in materia di portafoglio e tipologia dei fondi mobiliari - può provocare fenomeni elusivi.

La Commissione ritiene, anche a tale proposito, che sia preferibile ribaltare la prospettiva lasciando separato il trattamento fiscale delle plusvalenze su partecipazioni qualificate per i fondi e le persone fisiche, ma perseguendo l'omogeneità di trattamento fiscale tra le partecipazioni qualificate delle persone fisiche, considerando tra queste ultime la partecipazione individuale a fondi mobiliari superiore a certe soglie (anche in forma coordinata con altri soggetti). Tali soglie possono all'occorrenza essere stabilite con limiti molto bassi, con particolari restrizioni per i fondi che abbiano un ristretto numero di partecipanti o per i quali sia esclusa la sollecitazione all'investimento del pubblico risparmio.

B) ASSEGNAZIONE DI AZIONI E *STOCK OPTION*

5) Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) n. 2, riferite al limite di esclusione dal reddito del valore delle azioni distribuite ai dipendenti, la Commissione ritiene che esse debbano fare esplicito riferimento alla norma generale stabilita per la determinazione quantitativa e qualitativa dei *fringe benefit* goduti dal dipendente (valore normale meno costo di acquisizione). Ciò consente di esplicitare che la limitazione ai fini dell'esclusione dal reddito è riferita all'entità

del reddito trasferito attraverso l'attribuzione di azioni al di sotto del loro valore normale; tale entità coincide con il valore delle azioni distribuite solo nel caso in cui tale distribuzione avvenga a titolo gratuito.

6) La limitazione in questione appare restrittiva (tetto di esenzione basso) e sarebbe opportuno che sia elevata. Al fine di rendere tale disposizione un utile strumento di contrattazione tra le parti sociali, valuti il Governo di trasformarla in limitazione individuale da rispettare (a scorrimento) nella media di più anni (esempio 20 milioni in 5 anni).

7) È necessario che la normativa includa, tra le fattispecie che riportano la distribuzione di azioni ai dipendenti nel campo di applicazione dell'Irpef, anche l'esistenza di clausole di riacquisto da parte dell'impresa alla scadenza del periodo previsto di detenzione (altrimenti quella distribuzione si risolverebbe in un espediente per corrispondere una parte di retribuzione in esenzione d'imposta).

8) Il Governo specifichi qual è il valore normale delle operazioni normate alla lettera g) ai fini dell'imposta sui *capital gain*.

9) La Commissione invita il Governo a valutare se non sia preferibile, al fine della certezza dei valori di carico in portafoglio e al fine di evitare fenomeni elusivi, che il reddito da lavoro dipendente assoggettabile a tassazione per gli importi eccedenti il tetto di esenzione (lettera g) sconti l'aliquota marginale del periodo d'imposta relativo all'assegnazione delle azioni, prevedendo allo scopo un debito d'imposta da corrispondere al momento della cessione delle azioni.

10) Per quanto riguarda la lettera g-bis), si chiarisca che in caso di assegnazione di diritti di opzione con valore di esercizio inferiore al valore normale del titolo, concorre a formare il reddito unicamente la differenza tra i suddetti valori.

11) Sempre con riferimento alla lettera g-bis), non è specificato il periodo d'imposta in cui sorge per il contribuente l'obbligo di pagamento dell'imposta sul reddito nel caso in cui vi sia una imponibilità, in sede Irpef, della differenza positiva tra il valore normale e il costo delle azioni. La Commissione ritiene preferibile il riferimento al periodo d'imposta in cui avviene la cessione ed estende a questa fattispecie l'invito al Governo a valutare le considerazioni esposte al punto 9).

12) È opportuno rendere esplicito, o con specifica formulazione o con richiamo alla normativa di tassazione dei proventi finanziari (sotto la quale viene sussunta l'acquisizione di azioni e diritti in portafoglio), che il periodo d'imposta in cui sorge la tassazione dei *capital gain* è quello nel quale l'azione è ceduta (non quello in cui avviene l'esercizio del diritto), salvo quanto disposto per il risparmio gestito individualmente.

13) Al fine di evitare possibili contestazioni e contenzioso relativi alle operazioni di *stock option* poste in essere in assenza di normativa specifica prima dell'entrata in vigore del presente regime e per dare certezza del trattamento fiscale, il Governo è invitato a varare una normativa transitoria che:

a) escluda qualsiasi tassabilità in sede Irpef delle operazioni già concluse (con l'esercizio dell'opzione e la cessione delle azioni corrispondenti) e di quelle già avviate e non ancora concluse (sia perchè non vi è stata cessione delle azioni derivanti da un diritto esercitato, sia perchè il diritto di esercizio dell'opzione è esercitabile oltre l'entrata in vigore della presente normativa);

b) consideri esclusivamente l'avvenuta acquisizione di azioni sotto il profilo del portafoglio, normato dalla legge 461 del 1997;

c) per le operazioni già avviate e non concluse come definite al punto a), il valore d'ingresso nel nuovo regime sia comunque in subordine non inferiore al valore normale delle azioni al 31 dicembre 1999, costituendo esso la base per la tassazione dei *capital gain* realizzati dall'1 gennaio 2000 in avanti;

d) qualora si segua l'opzione e), sia applicabile il credito d'imposta sulle perdite in conto capitale solo nel caso in cui la cessione delle azioni avvenga al di sotto del costo di acquisizione (e non semplicemente sotto il valore d'ingresso).

14) La Commissione ritiene che le agevolazioni di cui alle lettere g) e g-bis) dovrebbero essere estese anche a quei soggetti che, pur non essendo dipendenti, prestino la propria attività continuativamente al servizio dell'impresa. La Commissione non considera palesemente infondata la tesi che, avendo la legge 662 del 1996 delegato il Governo a rivedere la normativa Irpef, il punto possa essere affrontato contestualmente al varo del provvedimento in questione, riferito solo al trattamento fiscale del reddito dei lavoratori dipendenti. Si invita altrimenti il Governo ad assumere le iniziative legislative necessarie.

15) La Commissione rileva che la normativa di cui alla lettera g) si attaglia male alla specificità delle imprese a statuto cooperativo, dove gli scopi cui essa si ispira sono già soddisfatti: la partecipazione dei soci lavoratori al capitale di rischio, è regolata dalla legge e dallo statuto sociale, così come il percorso di ammissione a socio cooperatore (per il quale è rilevante il rapporto lavorativo). Le disposizioni di cui alla lettera g-bis), relative alle *stock option*, sono generalmente inapplicabili nel caso in questione.

Al fine di rendere le agevolazioni di cui alla lettera g) accessibili anche a tali imprese, nel rispetto della loro specificità statutaria e della loro peculiarità, sembrerebbe opportuno che per esse – purchè in presenza di organica previsione statutaria di ammissibilità a socio del personale dipendente che ne fa richiesta – il tetto di esclusione dal reddito delle azioni o quote sociali assegnate, correlato anche all'integrazione retributiva di cui all'articolo 11, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 601 del 1973, si applichi pure nel caso in cui tale assegnazione sia riservata ai soci lavoratori.

16) La Commissione attira l'attenzione sul fatto che, per le società non quotate, le azioni assegnate ai dipendenti e quelle che ad essi pervengono tramite l'istituto delle *stock option* possono determinare nel tempo

una quota significativa di capitale di una singola impresa in mano ad un pubblico diffuso, senza che ciò sia avvenuto con le dovute tutele per i risparmiatori implicati.

C) REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE

17) Con riferimento ai prestiti concessi dalle imprese ai propri dipendenti con tasso di interesse variabile, la Commissione ritiene che la quantificazione del beneficio da assoggettare a tassazione come *fringe benefit* potrebbe essere più correttamente basata sul tasso ufficiale di riferimento rilevante nel periodo di pagamento degli interessi e non su quello vigente al momento della concessione del prestito stesso.

18) La Commissione invita il Governo a introdurre, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, una particolare disciplina fiscale per i compensi di cui all'articolo 47, 1° comma, lettera l), del Tuir percepiti dagli anziani.

Purchè i compensi non superino determinati importi (indicativamente 6 milioni) e l'anziano posseda soltanto trattamenti pensionistici di importo complessivamente non superiore a limiti stabiliti (indicativamente 18 milioni) è possibile prevedere l'assoggettamento dei suddetti compensi ad una ritenuta a titolo d'imposta pari all'importo dell'aliquota del primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali vigenti.

19) Per i redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero l'introduzione del credito d'imposta potrebbe comportare per le imprese adempimenti amministrativi addizionali. Se così fosse, valuti il Governo se limitare l'applicazione del credito d'imposta ai soli paesi a fiscalità privilegiata mantenendo l'attuale sistema oltre la scadenza prevista per il 31 dicembre 2000 per i paesi a fiscalità ordinaria.

20) La Commissione ritiene di dover sollecitare con forza il Governo affinché si concludano le trattative con la Repubblica di S. Marino finalizzate alla stipula di un accordo bilaterale contro le doppie imposizioni e per la cooperazione amministrativa tra le autorità fiscali, nel cui ambito trovi sistemazione anche la questione dei lavoratori transfrontalieri. La mancanza di un trattato, oltre a determinare incertezza sugli obblighi fiscali per i lavoratori frontalieri, espone in modo inaccettabile i lavoratori italiani all'assenza di tutele previdenziali e di tutele giuridiche sul lavoro.

D) ALTRE DELEGHE

21) La Commissione, conscia che la scadenza del 31 dicembre 1999 non consentirà al Governo di intervenire ulteriormente su molti dei provvedimenti varati a seguito delle deleghe concesse con la legge 662 del 1996, si era proposta di inserire in questo parere la segnalazione dei punti che giudicava in sospeso o migliorativi, afferenti al complesso di quei provvedimenti.

La Commissione, pur ribadendo le opinioni espresse in tutti i pareri fin qui approvati, non ha ritenuto, successivamente, di riformularle ora o

di aggiungerne altre, per non dar luogo ad un elenco convulso di richieste, per le quali comunque il Governo non avrebbe il tempo per la necessaria meditazione e per l'eventuale traduzione in norme di legge.

La Commissione è unanime (?), invece, nel ritenere che sia opportuna una richiesta del Governo al Parlamento volta all'estensione di almeno sei mesi dei termini per intervenire su quei provvedimenti con eventuali decreti correttivi. Tale prerogativa potrebbe essere limitata a quelle correzioni che si rivelassero necessarie e che implicino solamente la semplificazione delle procedure fiscali, la riduzione degli oneri impositivi o altri aggiustamenti della normativa favorevoli al contribuente e già segnalati in precedenti pareri.

22) Per ciò che guarda il provvedimento che disciplina il trattamento fiscale e il quadro normativo degli Enti e associazioni non commerciali e delle Onlus, i pareri precedentemente espressi dalla Commissione e il bilancio di due anni di operatività della legge richiederebbero un ripensamento in punti nodali. Poichè non vi è tempo per una meditata riflessione che coinvolga il Governo, la Commissione e i soggetti interessati, è assolutamente necessario che il prolungamento dei termini di revisione, di cui al punto 21, sia chiesto dal Governo al Parlamento per lo meno in riferimento al solo provvedimento in questione.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

Al punto A) n. 1) sostituire le parole: può essere superata anche in presenza di spread limitati quando la scadenza dei titoli sia in medio o lungo periodo con le seguenti: dovrebbe essere determinata con riferimento al rendimento medio annuo dei B.O.T. almeno raddoppiato.

1. D'Alì

Al n. 6 del parere sostituire le parole: 20 milioni con: 10 milioni.

2. ALBERTINI

Al punto 6 dopo le parole: ... anni aggiungere le seguenti: consideri inoltre la possibilità di fissare tale limite anche con riferimento alla retribuzione annuale del dipendente.

3. REPETTO

Al punto B) n. 6), al termine aggiungere: e da differenziare almeno in tre fasce secondo la qualifica dei dipendenti e la loro retribuzione (es.: 20 milioni in 5 anni per impiegati/operai, 30 milioni in 5 anni per quadri, 40 milioni in 5 anni per dirigenti).

4. D'Alì

Dopo il n. 12) del parere inserire il seguente:

12-bis). È opportuno prevedere, al pari di quanto previsto alla lettera g) per la generalità dei dipendenti, limiti espliciti ulteriori rispetto a quello del 10 per cento al fine di contenere il ricorso a tale forma di retribuzione caratterizzata da un regime fiscale più favorevole rispetto alla retribuzione

ordinaria e generalmente ad appannaggio di una categoria privilegiata di lavoratori.

5.

ALBERTINI

Al punto B), n. 13, dopo le parole: alle operazioni di stock option aggiungere le seguenti parole: o di assegnazione di azioni.

6.

D'ALÌ

Al punto B), n. 13), lettera a) dopo le parole: e la cessione delle azioni corrispondenti inserire le seguenti parole: o con l'assegnazione di azioni.

7.

D'ALÌ

Al punto B), n. 13) lettera a) sostituire le parole: è esercitabile con le seguenti parole: o il diritto alla assegnazione delle azioni maturerà.

8.

D'ALÌ

Al punto 13, lettera a) dopo le parole: ... normative aggiungere le seguenti: consideri inoltre che quanto sopra previsto deve applicarsi anche per le assegnazioni di azioni previste da accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente entro il 30 settembre 1999, nel contesto di ristrutturazioni aziendali.

9.

REPETTO

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
(COME MODIFICATO DAGLI EMENDAMENTI
ACCOLTI)**

Il presente decreto corregge la normativa afferente a vari provvedimenti di legge varati in seguito alle deleghe fiscali concesse al Governo con la legge 662 del 1996. Il 31 dicembre segnerà per molti di quei provvedimenti il termine per revisioni da sottoporre alla Commissione Parlamentare.

Il decreto in esame è soprattutto importante perchè introduce nel nostro ordinamento una specifica normativa fiscale per i diritti di acquisto (o ritiro) di azioni concessi a categorie selezionate di dipendenti (*stock option*). Colma, in effetti, un vuoto legislativo in questo campo.

Il nostro ordinamento normava fiscalmente, infatti, (all'articolo 48 del Testo Unico delle imposte sui redditi) solo la distribuzione di azioni ai dipendenti, in quanto riferito a quelle decisioni aziendali tese a diffondere l'azionariato tra la «generalità» dei dipendenti, («azionariato popolare») che è fattispecie diversa dalle *stock option* (ciò era nello spirito della legge, che non a caso faceva riferimento ad «assegnazioni» di azioni ed era espressamente richiamato in una circolare ministeriale). La Commissione aveva in due occasioni richiamato invitato il Governo ad adeguare la lettera della normativa in questione e a varare quindi uno specifico trattamento fiscale per le *stock option*.

La presente correzione va nella direzione auspicata dalla Commissione. La normativa proposta stabilisce chiaramente il principio che l'acquisizione (a qualsiasi titolo) di azioni ricade, a partire dal valore normale, nell'ambito degli eventi che riguardano il patrimonio finanziario delle persone fisiche: il reddito che ne scaturisce va trattato fiscalmente come tutti gli altri proventi di natura finanziaria.

La normativa sulle *stock option* è comunque più favorevole al contribuente rispetto ad analoghe normative in vigore in altri Paesi (specie in quelli anglosassoni, dove la pratica delle *stock option* è più diffusa) in ciò che attiene alla non imponibilità, in sede di tassazione sui redditi, dello scarto tra valore di realizzo e valore normale, all'assenza di limiti nell'assegnazione di opzioni, alla fissazione del momento in cui sorge l'obbligo di corresponsione dell'imposta, alla possibilità di attribuire ai dipendenti di una unità produttiva le azioni di società controllate o controllanti.

La Commissione, visto il parere espresso dalla VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati e esaminate le disposizioni integrative e

correttive dei decreti cui in intestazione, ritiene che esse siano conformi alle deleghe

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con i seguenti indirizzi:

A) REDDITI DA CAPITALE.

1) Alcune modificazioni proposte relative al riordino della disciplina tributaria dei redditi da capitali e diversi possono dar luogo a problemi applicativi e presentano oscurità procedurali (da chiarire nella relazione di accompagnamento o con disposizioni ministeriali secondarie). Il Governo ha, in particolare, facoltà, dopo eventuale verifica con gli operatori interessati, di modificare le date di decorrenza delle disposizioni e, in relazione a tali modifiche, di stabilire una normativa transitoria per il 2000.

2) Il Governo chiarisca se la decorrenza dall'1.7.2000 degli articoli da 1 a 6 si applica ai titoli emessi a partire da tale data o anche ai titoli già in circolazione (in occasione del pagamento dei proventi che si rendono esigibili dopo la predetta data).

3) Con riferimento all'articolo 2 la Commissione segnala al Governo che la soglia anti elusione, fissata al tasso ufficiale di sconto più due terzi per i titoli collocati senza offerta pubblica o non negoziati nei mercati regolamentati, con gli attuali tassi di mercato, può essere superata anche in presenza di spread limitati, o quando l'emissione risalga a periodi contrassegnati da alti tassi di mercato, e la scadenza dei titoli sia di medio o lungo periodo. Valuti inoltre il Governo l'opportunità di introdurre in proposito una normativa transitoria, ovvero anche solo interpretativa.

4) La Commissione segnala che nell'articolo 2 appare la dizione «tasso ufficiale di sconto» dove si dovrebbe intendere «tasso ufficiale di riferimento».

5) Le disposizioni vigenti concernenti la tassazione dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo mobiliare di diritto estero considerano rilevanti sia i redditi di capitale sia i redditi diversi di natura finanziaria. In particolare, per quanto riguarda i redditi di capitale, le regole impositive sono individuate nell'articolo 10 ter della legge 23 marzo 1983, n. 77 (così come modificato dall'articolo 8, comma 5, del d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461), mentre per quanto riguarda i redditi diversi le regole sono contenute, come per gli altri titoli, nell'articolo 81, comma 1, lettera c) ter del Tuir, nonché del successivo comma 1 quater.

L'applicazione delle due disposizioni crea notevoli difficoltà agli intermediari per la corretta determinazione della base imponibile e del prelievo alla fonte specialmente con riferimento agli organismi di investimento collettivo di tipo multicompartimentale, nei quali i comparti sono espressi in diverse valute estere e l'investitore decida di effettuare passaggi da un comparto all'altro.

Considerato che, per effetto delle modificazioni apportate dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*) del d.lgs. 21 luglio 1999, n. 259, nonché per effetto di quelle proposte dall'articolo 6 dello schema di decreto correttivo concernenti la tassazione degli interessi sulle obbligazioni e titoli similari emessi all'estero, si giunge alla tassazione del reddito di capitale rendendo rilevanti anche le oscillazioni valutarie intervenute per tutto il periodo di riferimento, valuti il Governo l'opportunità di introdurre tale principio anche per la determinazione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo di diritto estero prevedendo che per la fattispecie reddituale di cui all'articolo 41, comma 1, lettera *g*) del Tuir, le somme impiegate e quelle percepite siano valutate secondo il cambio del giorno in cui sono sostenute o incassate.

6) Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 8, la Commissione attira l'attenzione del Governo sul fatto che non appare coerente con l'impostazione normativa in materia di agevolazioni per l'accesso in Borsa delle piccole e medie imprese (super Dit) l'inasprimento di aliquota per l'acquisizione di partecipazioni qualificate da parte degli intermediari finanziari. L'accompagnamento verso il mercato finanziario di piccole e medie imprese (spesso verso il mercato di borsa) e in genere la circolazione dei diritti di proprietà è al pari un'attività meritoria capace di produrre efficienza per il nostro sistema produttivo ed è un'evoluzione auspicabile. per il nostro sistema produttivo Richiede che questo tipo di istituzioni abbia partecipazioni qualificate verso tali imprese. La Commissione non intravede una necessità di principio che porti a omogeneizzare il trattamento fiscale delle plusvalenze sulle partecipazioni qualificate dei fondi con quello delle persone fisiche e giuridiche. Diverse sono le motivazioni e le funzioni dell'investimento in partecipazioni qualificate per gli uni e per gli altri. Vi può essere una motivazione di ordine pratico se la disomogeneità di aliquote – accoppiata alle recenti disposizioni di liberalizzazione in materia di portafoglio e tipologia dei fondi mobiliari – può provocare fenomeni elusivi.

La Commissione ritiene, anche a tale proposito, che sia preferibile ribaltare la prospettiva lasciando separato il trattamento fiscale delle plusvalenze su partecipazioni qualificate per i fondi e le persone fisiche, ma perseguendo l'omogeneità di trattamento fiscale tra le partecipazioni qualificate delle persone fisiche, considerando tra queste ultime la partecipazione individuale a fondi mobiliari superiore a certe soglie (anche in forma coordinata con altri soggetti). Tali soglie possono all'occorrenza essere stabilite con limiti molto bassi, con particolari restrizioni per i fondi che abbiano un ristretto numero di partecipanti o per i quali sia esclusa la sollecitazione all'investimento del pubblico risparmio.

B) ASSEGNAZIONE DI AZIONI E STOCK OPTION

7) Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lett. *b*) n. 2, riferite al limite di esclusione dal reddito del valore delle

azioni distribuite ai dipendenti, la Commissione ritiene che esse debbano fare esplicito riferimento alla norma generale stabilita per la determinazione quantitativa e qualitativa dei fringe benefit goduti dal dipendente (valore normale meno costo di acquisizione). Ciò consente di esplicitare che la limitazione ai fini dell'esclusione dal reddito è riferita all'entità del reddito trasferito attraverso l'attribuzione di azioni al di sotto del loro valore normale; tale entità coincide con il valore delle azioni distribuite solo nel caso in cui tale distribuzione avvenga a titolo gratuito.

8) La limitazione in questione appare restrittiva (tetto di esenzione basso) e sarebbe opportuno che sia elevata. Al fine di rendere tale disposizione un utile strumento di contrattazione tra le parti sociali, valuti il Governo di trasformarla in limitazione individuale da rispettare (a scorrimento) nella media di più anni (esempio 20 milioni in 5 anni). Consideri inoltre la possibilità di fissare tale limite anche con riferimento alla retribuzione annuale del dipendente.

9) È necessario che la normativa includa, tra le fattispecie che riportano la distribuzione di azioni ai dipendenti nel campo di applicazione dell'Irpef, anche l'esistenza di clausole di riacquisto da parte dell'impresa alla scadenza del periodo previsto di detenzione (altrimenti quella distribuzione si risolverebbe in un espediente per corrispondere una parte di retribuzione in esenzione d'imposta).

10) Il Governo specifichi qual è il valore normale delle operazioni normate alla lettera *g*) ai fini dell'imposta sui capital gain.

11) La Commissione invita il Governo a valutare se non sia preferibile, al fine della certezza dei valori di carico in portafoglio e al fine di evitare fenomeni elusivi, che il reddito da lavoro dipendente assoggettabile a tassazione per gli importi eccedenti il tetto di esenzione (lettera *g*) sconti l'aliquota marginale del periodo d'imposta relativo all'assegnazione delle azioni, prevedendo allo scopo un debito d'imposta da corrispondere al momento della cessione delle azioni.

12) Per quanto riguarda la lettera *g-bis*), si chiarisca che in caso di assegnazione di diritti di opzione con valore di esercizio inferiore al valore normale del titolo, concorre a formare il reddito unicamente la differenza tra i suddetti valori.

13) Sempre con riferimento alla lettera *g-bis*), non è specificato il periodo d'imposta in cui sorge per il contribuente l'obbligo di pagamento dell'imposta sul reddito nel caso in cui vi sia una imponibilità, in sede Irpef, della differenza positiva tra il valore normale e il costo delle azioni. La Commissione suggerisce di riferirsi ritiene preferibile il riferimento al periodo d'imposta in cui avviene la cessione ed estende a questa fattispecie l'invito al Governo a valutare le considerazioni esposte al punto 9).

14) È opportuno rendere esplicito, o con specifica formulazione o con richiamo alla normativa di tassazione dei proventi finanziari (sotto la quale viene sussunta l'acquisizione di azioni e diritti in portafoglio), che il periodo d'imposta in cui sorge la tassazione dei capital gain è quello nel quale l'azione è ceduta (non quello in cui avviene l'esercizio del diritto), salvo quanto disposto per il risparmio gestito individualmente.

15) Al fine di evitare possibili contestazioni e contenzioso relativi alle operazioni di *stock option* o di assegnazione di azioni poste in essere in assenza di normativa specifica prima dell'entrata in vigore del presente regime e per dare certezza del trattamento fiscale, il Governo è invitato a varare una normativa transitoria che:

a) escluda qualsiasi tassabilità in sede Irpef delle operazioni già concluse (con l'esercizio dell'opzione e la cessione delle azioni corrispondenti, o con l'assegnazione di azioni) e di quelle già avviate (al 30 settembre 1999) e non ancora concluse (sia perchè non vi è stata cessione delle azioni derivanti da un diritto esercitato, sia perchè il diritto di esercizio dell'opzione o il diritto all'assegnazione delle azioni maturerà oltre l'entrata in vigore della presente normativa).

b) Consideri inoltre che quanto sopra previsto deve applicarsi anche per le assegnazioni di azioni previste da accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente entro il 30 settembre 1999, nel contesto di ristrutturazioni o riorganizzazioni aziendali;

c) consideri esclusivamente l'avvenuta acquisizione di azioni sotto il profilo del portafoglio, normato dalla legge 461 del 1997;

d) per le operazioni già avviate e non concluse come definite al punto a) e b), il valore d'ingresso nel nuovo regime sia in subordine non inferiore al valore normale delle azioni al 31/12/1999, costituendo esso la base per la tassazione dei capital gain realizzati dall'1/1/2000 in avanti;

e) qualora si segua l'opzione c), sia applicabile il credito d'imposta sulle perdite in conto capitale solo nel caso in cui la cessione delle azioni avvenga al di sotto del costo di acquisizione (e non semplicemente sotto il valore d'ingresso).

16) La Commissione ritiene che le agevolazioni di cui alle lettere g) e g bis) dovrebbero essere estese anche a quei soggetti che, pur non essendo dipendenti, prestino la propria attività continuativamente al servizio dell'impresa. La Commissione non considera palesemente infondata la tesi che, avendo la legge 662 del 1996 delegato il Governo a rivedere la normativa Irpef, il punto possa essere affrontato contestualmente al varo del provvedimento in questione, riferito solo al trattamento fiscale del reddito dei lavoratori dipendenti. Si invita altrimenti il Governo ad assumere le iniziative legislative necessarie.

17) La Commissione rileva che la normativa di cui alla lettera g) si attaglia male alla specificità delle imprese a statuto cooperativo, dove gli scopi cui essa si ispira sono già soddisfatti: la partecipazione dei soci lavoratori al capitale di rischio e, in misura temperata, ai conseguenti dividendi annuali, è regolata dalla legge e dallo statuto sociale, così come il percorso di ammissione a socio cooperatore (per il quale è rilevante il rapporto lavorativo). Le disposizioni di cui alla lettera g-bis), relative alle *stock option*, sono generalmente inapplicabili nel caso in questione.

Al fine di rendere le agevolazioni di cui alla lettera g) accessibili anche a tali imprese, nel rispetto della loro specificità statutaria e della loro peculiarità, sembrerebbe opportuno che per esse - purchè in presenza di organica previsione statutaria di ammissibilità a socio del personale dipendente che ne fa richiesta - il tetto di esclusione dal reddito delle azioni o quote sociali assegnate, correlato anche all'integrazione retributiva di cui all'articolo 11, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 601 del 1973, si applichi pure nel caso in cui tale assegnazione sia riservata ai soci lavoratori.

18) La Commissione attira l'attenzione sul fatto che, per le società non quotate, le azioni assegnate ai dipendenti e quelle che ad essi pervengono tramite l'istituto delle *stock option* possono determinare nel tempo una quota significativa di capitale di una singola impresa in mano ad un pubblico diffuso, senza che ciò sia avvenuto con le dovute tutele per i risparmiatori implicati.

C) REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE

19) Con riferimento ai prestiti concessi dalle imprese ai propri dipendenti con tasso di interesse variabile, la Commissione ritiene che la quantificazione del beneficio da assoggettare a tassazione come fringe benefit potrebbe essere più correttamente basata sul tasso ufficiale di riferimento rilevante nel periodo di pagamento degli interessi e non a su quello vigente al momento della concessione del prestito stesso.

20) La Commissione invita il Governo a introdurre, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, una particolare disciplina fiscale per i compensi di cui all'articolo 47, 1° comma, lettera l), del Tuir percepiti dagli anziani.

Purchè i compensi non superino determinati importi (indicativamente 6 milioni) e l'anziano posseda soltanto trattamenti pensionistici di importo complessivamente non superiore a limiti stabiliti (indicativamente 18 milioni) è possibile prevedere l'assoggettamento dei suddetti compensi ad una ritenuta a titolo d'imposta pari all'importo dell'aliquota del primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali vigenti.

21) Per i redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero l'introduzione del credito d'imposta potrebbe comportare per le imprese adempimenti amministrativi addizionali. Se così fosse, valuti il Governo se limitare l'applicazione del credito d'imposta ai soli paesi a fiscalità privilegiata mantenendo l'attuale sistema oltre la scadenza prevista per il 31 dicembre 2000 per i paesi a fiscalità ordinaria.

22) La Commissione ritiene di dover sollecitare con forza il Governo affinché si concludano le trattative con la Repubblica di S. Marino finalizzate alla stipula di una nuova Convenzione con quello Stato di un accordo bilaterale contro le doppie imposizioni e per la cooperazione amministrativa tra le autorità fiscali, nel cui ambito trovi sistemazione anche la questione dei lavoratori transfrontalieri. La mancanza di un trattato, oltre a determinare incertezza sugli obblighi fiscali per i lavoratori frontalieri,

espone in modo inaccettabile i lavoratori italiani all'assenza di tutele previdenziali e di tutele giuridiche sul lavoro.

D) ALTRE DELEGHE

23) La Commissione, conscia che la scadenza del 31/12/1999 non consentirà al Governo di intervenire ulteriormente su molti dei provvedimenti varati a seguito delle deleghe concesse con la legge 662 del 1996, si era proposta di inserire in questo parere la segnalazione dei punti che giudicava in sospeso o migliorativi, afferenti al complesso di quei provvedimenti.

La Commissione, pur ribadendo le opinioni espresse in tutti i pareri fin qui approvati, non ha ritenuto, successivamente, di riformularle ora o di aggiungerne altre, per non dar luogo ad un elenco convulso di richieste, per le quali comunque il Governo non avrebbe il tempo per la necessaria meditazione e per l'eventuale traduzione in norme di legge.

La Commissione ritiene che sia opportuna una richiesta del Governo al Parlamento volta all'estensione di almeno sei mesi dei termini per intervenire su quei provvedimenti con eventuali decreti correttivi. Tale prerogativa potrebbe essere limitata a quelle correzioni che si rivelassero necessarie e che implicino solamente la semplificazione delle procedure fiscali, la riduzione degli oneri impositivi o altri aggiustamenti della normativa favorevoli al contribuente e quelle già segnalati in precedenti pareri.

24) Per ciò che riguarda il provvedimento che disciplina il trattamento fiscale e il quadro normativo degli Enti e associazioni non commerciali e delle Onlus, i pareri precedentemente espressi dalla Commissione e il bilancio di due anni di operatività della legge richiederebbero un ripensamento in punti nodali. Poichè non vi è tempo per una meditata riflessione che coinvolga il Governo, la Commissione e i soggetti interessati, è assolutamente necessario che il prolungamento dei termini di revisione, di cui al punto 21, sia chiesto dal Governo al Parlamento per lo meno in riferimento al solo provvedimento in questione.

25) Relativamente al potere delegificante di cui all'articolo 3, comma 136, della legge n. 662/96 (cui si riferiscono l'articolo 2, comma 2, l'articolo 5, comma 2, e l'articolo 14, comma 3, dello schema di decreto in oggetto), la Commissione ritiene di poter affermare che esso non si esaurisce con l'emanazione dei singoli decreti legislativi che vi facciano esplicito rinvio. Ciò in considerazione della finalità di consentire un puntuale adeguamento della normativa vigente, allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, al quale risponde il comma 136 dell'articolo 3, della legge n. 662/96. A tal fine, la Commissione segnala al Governo l'opportunità di adottare, con norma da sottoporre al Parlamento per via ordinaria, una disposizione di carattere interpretativo volta a recepire tale indicazione.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dell'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

TESTO PRESENTATO DAL RELATORE

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dell'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di addizionale regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dell'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di addizionale regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

viste le osservazioni della VI Commissione Finanze della Camera dei deputati e valutato che le modifiche proposte dallo schema di decreto correttivo sono conformi al dettato della delega.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con il seguente indirizzo:

All'articolo 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si suggerisce di aggiungere la seguente disposizione:

«Con atto di concerto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale*.».

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di tributi locali, nonché di sanzioni amministrative tributarie.

**PROPOSTA DI PARERE
(COME RIFORMULATA DAL RELATORE)**

Nella relazione approvata dalla Commissione in data 29 settembre a conclusione della indagine conoscitiva sul funzionamento dell'IRAP nel suo primo anno di applicazione, la Commissione ha espresso condivisione sull'impianto complessivo dell'imposta, ha valutato le difficoltà di una sua modifica senza l'alterazione dell'impianto e degli obiettivi complessivi, ma a conclusione dell'indagine la Commissione stessa ha maturato la convinzione della necessità di importanti interventi di semplificazione, indicando anche alcune soluzioni.

Lo schema di decreto correttivo in esame, nell'avviare sostanzialmente a soluzione il problema del «terzo binario», non prende in considerazione altri interventi di semplificazione che la Commissione, fermamente convinta di quanto contenuto nella propria Relazione, si attende dal Governo. Va in ogni caso valutata positivamente l'eliminazione del riferimento a «corretti principi contabili», in quanto non diminuisce le garanzie per i contribuenti e lascia loro maggiore libertà per gli adempimenti contabili.

Tuttavia l'entrata in vigore nell'esercizio in corso di alcune delle correzioni Irap, pur se favorevoli al contribuente, comporterebbe gravosi oneri per gli adempimenti relativi, tenuto conto che siamo oramai alla fine del periodo di imposta e valutata anche la irrilevanza delle nuove norme ai fini del gettito.

Si rileva, inoltre, che sembra irrazionale la previsione di un diverso termine di prescrizione per l'accertamento dell'imposta e per la irrogazione delle sanzioni, così come previsto dall'articolo 20 del decreto n. 472 del 1997.

Viste le osservazioni della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati e valutato che le modifiche proposte dallo schema di decreto correttivo sono conformi al dettato della legge delega.

La Commissione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) Con riferimento alla lettera *c)* dell'articolo 1, la Commissione invita il Governo a valutare l'esigenza di riformulare l'articolo 5 del D. Lgs. n. 446 del 1997, per semplificare la determinazione della base imponibile per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, prevedendo la seguente formulazione:

«Articolo 5 (Determinazione della base imponibile dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*).

1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dal reddito complessivo determinato in base alla disciplina del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diminuito dell'imposta comunale sugli immobili di competenza dell'esercizio ed aumentato:

a) delle perdite su crediti deducibili ai fini delle imposte sui redditi e degli utili distribuiti che non concorrono a formare il reddito ai sensi degli articoli 96 e 96-bis del citato Testo Unico n. 917 del 1986;

b) dei costi relativi alle prestazioni di lavoro dipendente o autonomo indicati nell'articolo 11, comma 1, lett. *b)*, numeri da 1 a 5, al netto delle deduzioni previste alla lett. *a)* del citato primo comma;

c) dalla differenza tra gli interessi ed oneri finanziari e i proventi finanziari di cui alla lettera *C* dell'articolo 2425 del Codice Civile, incrementata della parte riferita agli interessi passivi dei canoni di locazione finanziaria di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b)* n. 6;

d) dalla differenza tra le svalutazioni e le rivalutazioni di valore di attività finanziarie di cui alla lettera *D* dell'articolo 2425 del Codice Civile;

e) dalla differenza tra gli oneri di proventi straordinari di cui alla lettera *E* del citato articolo 2425 del Codice Civile.

2. Sono ammesse in deduzione le differenze di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1, che risultassero eventualmente negative.»

2) La Commissione rinnova al Governo l'invito a considerare l'opportunità di ammettere la deducibilità delle perdite su crediti, quantomeno per i crediti di natura commerciale, e per gli sconti finanziari, al fine di armonizzare il regime Irap con quello previsto per le imposte sui redditi;

3) La Commissione invita il Governo ad una attenta valutazione delle modifiche proposte al fine di escludere, per quelle che hanno natura di semplificazione, la decorrenza dall'esercizio 1999, rinviando al successivo anno 2000 la loro entrata in vigore.

4) La Commissione invita il Governo a chiarire che l'attrazione a tassazione Irap delle plusvalenze relative alla destinazione dei beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa riguarda soltanto i beni strumentali ammortizzabili ai fini fiscali.

5) La Commissione invita il Governo a valutare la possibilità di introdurre la cessione delle eccedenze Irap infragruppo, così come avveniva con l'Ilor.

6) Con riferimento alla modifica dell'imposta provinciale di trascrizione, valuti il Governo se sia possibile rivedere la previsione del suo versamento presso la provincia dove vengono eseguite le formalità di trascrizione, introducendo in ogni caso il principio della residenza dell'acquirente, considerato che il principio di delega che prevedeva tale condizione è stato abrogato dalla legge 133 del 1999.

7) Con riferimento all'articolo 2, si evidenzia l'opportunità di apportare una ulteriore modifica al decreto legislativo n. 472 del 1997, allo scopo di equiparare i termini entro i quali devono essere notificati, a pena di decadenza, l'atto di contestazione e l'atto di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie ai termini previsti per l'accertamento del relativo tributo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

Sopprimere il n. 2) del parere.

1.

ALBERTINI

Il n. 2) del parere è sostituito dal seguente:

2) La Commissione invita il Governo a non riconoscere la deducibilità degli accantonamenti per rischi su crediti ai fini IRAP alle banche, considerato che tale misura costituisce l'ennesimo vantaggio d'imposta a favore di una categoria di contribuenti già notevolmente favoriti dall'introduzione del tributo.

2.

ALBERTINI

Il n. 2) del parer è sostituito dal seguente:

2) La Commissione rinnova al Governo la preoccupazione che le disposizioni contenute nel decreto relative alla riformulazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possano ridurre ulteriormente il gettito IRAP già notevolmente inferiore rispetto alle previsioni nel primo anno di applicazione. A tal proposito per evitare conseguenze negative sul gettito ritiene necessario aumentare l'aliquota IRAP sulle categorie di contribuenti che hanno conseguito eccessivi vantaggi d'imposta dall'introduzione del tributo e quindi principalmente su banche ed assicurazioni.

3.

ALBERTINI

Dopo il n. 5) del parere inserire il seguente:

5-bis) Con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera l), n. 2 concernente la facoltà attribuita alle Regioni di variare l'aliquota IRAP anche in diminuzione, la Commissione invita il Governo a prevedere che non si possa procedere ad una riduzione della suddetta aliquota se ne triennio precedente e/o nell'anno in corso siano stati deliberati aumenti dell'addizionale all'Irpef da parte degli organi regionali. Ciò al fine di evitare che

riduzioni di imposta a favore delle imprese vengano poi finanziati con corrispondenti aumenti a carico dei lavoratori e della fiscalità generale.

4.

ALBERTINI

Al parere, aggiungere il seguente indirizzo:

Si invita il Governo a verificare la possibilità di escludere dalla base imponibile IRAP le spese non documentate e le indennità di trasferta per le imprese esercenti il trasporto conto terzi.

5.

BONAVITA

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
(COME MODIFICATO DAGLI EMENDAMENTI
ACCOLTI)**

Nella relazione approvata dalla Commissione in data 29 settembre a conclusione della indagine conoscitiva sul funzionamento dell'IRAP nel suo primo anno di applicazione, la Commissione ha espresso condivisione sull'impianto complessivo dell'imposta, ha valutato le difficoltà di una sua modifica senza l'alterazione dell'impianto e degli obiettivi complessivi, ma a conclusione dell'indagine la Commissione stessa ha maturato la convinzione della necessità di importanti interventi di semplificazione, indicando anche alcune soluzioni.

Lo schema di decreto correttivo in esame, nell'avviare sostanzialmente a soluzione il problema del «terzo binario», non prende in considerazione altri interventi di semplificazione che la Commissione, fermamente convinta di quanto contenuto nella propria Relazione, si attende dal Governo. Va in ogni caso valutata positivamente l'eliminazione del riferimento a «corretti principi contabili», in quanto non diminuisce le garanzie per i contribuenti e lascia loro maggiore libertà per gli adempimenti contabili.

Tuttavia l'entrata in vigore nell'esercizio in corso di alcune delle correzioni Irap, pur se favorevoli al contribuente, comporterebbe gravosi oneri per gli adempimenti relativi, tenuto conto che siamo oramai alla fine del periodo di imposta e valutata anche la irrilevanza delle nuove norme ai fini del gettito.

Si rileva, inoltre, che sembra irrazionale la previsione di un diverso termine di prescrizione per l'accertamento dell'imposta e per la irrogazione delle sanzioni, così come previsto dall'articolo 20 del decreto n. 472 del 1997.

Viste le osservazioni della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati e valutato che le modifiche proposte dallo schema di decreto correttivo sono conformi al dettato della legge delega.

La Commissione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con i seguenti indirizzi:

1) Con riferimento alla lettera c) dell'articolo 1, la Commissione invita il Governo a valutare l'esigenza di riformulare l'articolo 5 del D. Lgs. n.446 del 1997, per semplificare la determinazione della base imponibile

per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lett. *a*) e *b*), prevedendo la seguente formulazione:

«Articolo 5 (Determinazione della base imponibile dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a*) e *b*).

1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a*) e *b*), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dal reddito complessivo determinato in base alla disciplina del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diminuito dell'imposta comunale sugli immobili di competenza dell'esercizio ed aumentato:

a) delle perdite su crediti deducibili ai fini delle imposte sui redditi e degli utili distribuiti che non concorrono a formare il reddito ai sensi degli articoli 96 e 96-bis del citato Testo Unico n. 917 del 1986;

b) dei costi relativi alle prestazioni di lavoro dipendente o autonomo indicati nell'articolo 11, comma 1, lett. *b*), numeri da 1 a 5, al netto delle deduzioni previste alla lett. *a*) del citato primo comma;

c) dalla differenza tra gli interessi ed oneri finanziari e i proventi finanziari di cui alla lettera C dell'articolo 2425 del Codice Civile, incrementata della parte riferita agli interessi passivi dei canoni di locazione finanziaria di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b*) n. 6;

d) dalla differenza tra le svalutazioni e le rivalutazioni di valore di attività finanziarie di cui alla lettera D dell'articolo 2425 del Codice Civile;

e) dalla differenza tra gli oneri di proventi straordinari di cui alla lettera E del citato articolo 2425 del Codice Civile.

2. Sono ammesse in deduzione le differenze di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) del comma 1, che risultassero eventualmente negative.»

2) La Commissione rinnova al Governo l'invito a considerare l'opportunità di ammettere la deducibilità delle perdite su crediti, quantomeno per i crediti di natura commerciale, e per gli sconti finanziari, al fine di armonizzare il regime Irap con quello previsto per le imposte sui redditi;

3) La Commissione invita il Governo ad una attenta valutazione delle modifiche proposte al fine di escludere, per quelle che hanno natura di semplificazione, la decorrenza dall'esercizio 1999, rinviando al successivo anno 2000 la loro entrata in vigore.

4) La Commissione invita il Governo a chiarire che l'attrazione a tassazione Irap delle plusvalenze relative alla destinazione dei beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa riguarda soltanto i beni strumentali ammortizzabili ai fini fiscali.

5) La Commissione invita il Governo a valutare la possibilità di introdurre la cessione delle eccedenze Irap infragruppo, così come avveniva con l'Ilor.

6) Con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *l*), numero 2, concernente la facoltà attribuita alle Regioni di variare l'aliquota IRAP anche

in diminuzione, la Commissione invita il Governo a prevedere che non si possa procedere ad una riduzione della suddetta aliquota se nel triennio precedente o nell'anno in corso siano stati deliberati aumenti dell'addizionale regionale IRPEF da parte degli organi regionali. Ciò al fine di evitare che riduzioni d'imposta a favore delle imprese vengano poi finanziate con corrispondenti aumenti a carico dei lavoratori e della fiscalità generale.

7) Con riferimento alla modifica dell'imposta provinciale di trascrizione, valuti il Governo se sia possibile rivedere la previsione del suo versamento presso la provincia dove vengono eseguite le formalità di trascrizione, introducendo in ogni caso il principio della residenza dell'acquirente, considerato che il principio di delega che prevedeva tale condizione è stato abrogato dalla legge 133 del 1999.

8) Con riferimento all'articolo 2, si evidenzia l'opportunità di apportare una ulteriore modifica al decreto legislativo n. 472 del 1997, allo scopo di equiparare i termini entro i quali devono essere notificati, a pena di decadenza, l'atto di contestazione e l'atto di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie ai termini previsti per l'accertamento del relativo tributo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1999

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

La seduta inizia alle ore 13,45.

Publicità dei lavori

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La Commissione consente.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle riforme previste al Capo I e al Capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Audizione del Presidente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Dott. Michele Tedeschi, in merito allo stato di attuazione del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni».

(Svolgimento e conclusione).

(R048 000, B31^a, 0002°)

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, introduce l'audizione relativa allo stato di attuazione del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni».

Il dottor Michele TEDESCHI svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono il deputato Luciano CAVERI (misto min. linguist.), il senatore Luciano MAGNALBÒ (AN), il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente* e il senatore Ettore ROTELLI (FI).

Replica infine il dottor Michele TEDESCHI.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, ringraziando il presidente dell'Istituto Poligrafico per la disponibilità, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,40.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a) Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1999

103^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Senese, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 6^a Commissione:

(4381) Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Labate ed altri; Gianotti ed altri: parere favorevole condizionato.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1999

99^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 12^a Commissione:

(2963) Lino DIANA ed altri: Fecondazione medicalmente assistita

(3276) SERENA: Norme per la procreazione medicalmente assistita

(3381) DI ORIO ed altri: Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita

(3891) CORSI ZEFFIRELLI ed altri: Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita

(4048) Disciplina della procreazione medicalmente assistita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri: parere favorevole.

alla 13^a Commissione:

(2687) RIPAMONTI ed altri: Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico

(3071) CÒ ed altri: Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

(4273) Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 16 dicembre 1999, ore 14

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma,
della Costituzione*

Seguito dell'esame delle seguenti richieste di deliberazione:

- Richiesta avanzata dal signor Erminio Enzo Boso, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 648/96 R.G.N.R.-687/96 R.G. GIP pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.
- Richiesta avanzata dal senatore Roberto Centaro, in relazione al procedimento penale n. 11798/98R R.G.N.R. – 1787/99 R. GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma.
- Richiesta avanzata dal senatore Luigi Peruzzotti, in relazione al procedimento penale n. 2085/98 R.G.N.R. – n. 1059/99 R.G. G.I.P. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Trieste.
- Richiesta avanzata dal senatore Roberto Visentin, in relazione al procedimento penale n. 2013/97 R.G.N.R. – 491/98 R.G. G.I.P. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Udine.

Verifica dei poteri

Esame della seguente materia:

- Verifica delle elezioni nel Collegio 7 della regione Puglia.
-

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE

(2^a - Giustizia)

(3^a - Affari esteri, emigrazione)

Giovedì 16 dicembre 1999, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997 (3915) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

COMMISSIONI 7^a e 12^a RIUNITE

(7^a - Istruzione)

(12^a - Sanità)

Giovedì 16 dicembre 1999, ore 14

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

Schema di decreto legislativo recante «Ridefinizione dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed università» (n. 595).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 16 dicembre 1999, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Lino DIANA. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).
- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI. – Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).
- MAGNALBÒ e PASQUALI. – Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487 e n. 490 ad essi attinenti.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri. – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
- VENTUCCI ed altri. – Istituzione del Distretto autonomo di Roma (3986).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000 (4167) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000 (3808) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).
- Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (3830) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (4368) (*Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri, Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CADDEO ed altri. – Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuo speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionali (1392).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ANDREOLLI ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (2690).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo (3163).

– e dei voti regionali n. 104, n. 115, n. 146, n. 168, n. 169, n. 170, n. 179, n. 203, n. 206, n. 207 e n. 208 ad essi attinenti.

IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).

– Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999 (4375).

– LA LOGGIA e altri – Istituzione dell'agente di quartiere (4097) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 14 dicembre 1999*).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

XI. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e del disegno di legge:

– LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*).

– SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*).

– SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).

XII. Esame dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PORCARI ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDR ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21*).
- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).
- Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disciplina delle attività di informazione e di comunicazioni delle pubbliche amministrazioni (4217) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Frattini; Di Bisceglie ed altri*).

XIII. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento ministeriale concernente le visite dei parlamentari alle strutture militari (n. 599).

Affari assegnati

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del progetto di atto comunitario:

- Progetto di decisione del Consiglio concernente l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto (n. 33).

DIFESA (4^a)

Giovedì 16 dicembre 1999, ore 15

In sede consultiva

Seguito dell'esame dell'atto:

- Schema di regolamento ministeriale concernente le visite dei parlamentari alle strutture militari (n. 599).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 1999 (n. 603).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza (3673). (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Programma annuale di A/R SM Esercito n. 71/99 relativo all'acquisizione di n. 18 veicoli da ricognizione NBC (n. 16 per il Reggimento Difesa NBC e n. 2 costituenti di scorta) (n. 594).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 16 dicembre 1999, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545 e n. 546, concernenti il riordino del contenzioso tributario (4253).
- COSTA. – Istituzione di commissioni tributarie in sedi di corte di appello non ubicate presso capoluoghi di regione (297).
- BISCARDI. – Istituzione di sezioni decentrate delle commissioni tributarie di primo e secondo grado. Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (552).
- PEDRIZZI e MACERATINI. – Contenzioso tributario: abolizione del visto negli appelli da parte delle direzioni regionali delle entrate (700).
- DEMASI ed altri. – Modifica dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, recante revisione della disciplina del contenzioso tributario (824).
- CENTARO ed altri. – Modifica alla disciplina in tema di giurisdizione tributaria (1643).
- FUMAGALLI CARULLI. – Modificazioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per il mantenimento della Commissione tributaria di primo grado nella città sede di tribunale (2125).
- VENTUCCI ed altri. – Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di contenzioso tributario (2126).
- PASTORE. – Istituzione di commissioni tributarie regionali decentrate (2261).

- MELONI ed altri. – Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di dislocazione territoriale delle commissioni tributarie (2283).
- GERMANÀ. – Istituzione di sezioni distaccate delle Commissioni tributarie regionali nei capoluoghi di provincia (2637).
- CORTIANA ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in tema di aggiornamento degli elenchi per la nomina a componente delle commissioni tributarie (2760).
- SPECCHIA. – Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di dislocazione territoriale delle commissioni tributarie di secondo grado (3424).
- PASQUINI ed altri. – Modifiche e integrazioni ai decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545 e n. 546, per il completamento della riforma del processo tributario (3766).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998 (4381) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Labate ed altri; Giannotti ed altri*).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 16 dicembre 1999, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento concernente «Istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 Euro» (n. 602).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disciplina del sistema delle comunicazioni (1138).

- del voto regionale n. 65 e delle petizioni nn. 112, 282, 318, 480 e 583 ad esso attinenti.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- UCCHIELLI ed altri. – Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (447).
- CARPINELLI e SCIVOLETTO. – Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (884).
- Luigi CARUSO. – Integrazione alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle competenze dei periti industriali dell'area meccanica (1423).
- MINARDO. – Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1522).
- BOSI. – Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1891).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 16 dicembre 1999, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (4276) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. – Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (136).
- BUCCI ed altri. – Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (1486).

- Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (3529) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BETTAMIO. – Norme in favore delle produzioni viticole danneggiate da organismi nocivi (4204).
- SARACCO ed altri. – Disposizioni in materia di interventi di risanamento degli impianti vitivinicoli colpiti da organismi nocivi (4210).
- PIANETTA. – Interventi a favore delle zone vitivinicole danneggiate dalla flavescenza dorata (4241).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BUCCI ed altri. – Privatizzazione delle industrie agroalimentari pubbliche (3805).

V. Esame del disegno di legge:

- BEDIN e MONTICONE. – Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva nelle imprese viticole danneggiate da organismi nocivi (4329).

Materie di competenza

Seguito dell'esame della proposta di relazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sugli organismi geneticamente modificati.

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 (4057-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

- Delega al Governo per il recepimento della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (4280).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Rifinanziamento del Fondo centrale per il credito peschereccio (4376).
-

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 16 dicembre 1999, ore 15

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il recepimento della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (4280).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento recante: «Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, concernente riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato» (n. 591).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 16 dicembre 1999, ore 15,30

Procedure informative

- I. Interrogazione.
- II. Comunicazioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulle valutazioni del Governo in ordine alle attuali tendenze della spesa previdenziale e sull'andamento dell'occupazione.
- III. Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, con particolare riferimento al recepimento delle indicazioni formulate nel documento approvato il 22 luglio 1997 al termine dell'indagine conoscitiva sulla stessa materia condotta congiuntamente con la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati: comunicazioni del Presidente sui risultati dell'attività conoscitiva svolta.

In sede referente

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
 - Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni (4159) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
 - MACERATINI ed altri. – Provvedimenti urgenti in materia di previdenza ed assistenza forense (3230).
 - MACERATINI ed altri. – Modifica dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 319, sull'elezione del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (3231).
 - CALVI ed altri. – Modifica alle norme della previdenza forense (3483).
 - PREIONI. – Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (400).
 - e della petizione n. 509 ad essi attinente.
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 16 dicembre 1999, ore 8,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme a tutela dell'embrione umano (68).
- SALVATO. – Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione *in vitro* e il trasferimento di gameti ed embrioni (217).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (546).
- LAVAGNINI. – Norme a tutela dell'embrione umano (742).
- LAVAGNINI. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (743).
- MAZZUCA. – Introduzione dell'articolo 235-*bis* del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa (783).
- BUCCIARELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1154).
- PERUZZOTTI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1570).
- TOMASSINI ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita (2067).
- FOLLONI ed altri. – Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano (2210).
- SERENA. – Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani (2350).
- ASCIUTTI ed altri. – Tutela degli embrioni (2433).
- Lino DIANA ed altri. – Fecondazione medicalmente assistita (2963).
- SERENA. – Norme per la procreazione medicalmente assistita (3276).
- DI ORIO ed altri. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita (3381).

- CORSI ZEFFIRELLI ed altri. - Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita (3891).
- Disciplina della procreazione medicalmente assistita (4048) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI ORIO ed altri. - Norme in materia di rilancio della ricerca farmacoterapeutica (256).
- CURTO. - Modifica della normativa afferente il commercio e l'utilizzazione di presidi sanitari (566).
- DI ORIO e DANIELE GALDI. - Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali (1329).
- DI ORIO. - Norme sulla gestione di farmacie pubbliche (1330).
- DEL TURCO ed altri. - Delega al Governo per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1505).
- SERENA. - Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali (1789).
- MARTELLI ed altri. - Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico (1981).
- CARELLA. - Norme per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1998).
- TOMASSINI. - Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali (2044).
- SERENA. - Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (2182).
- LAVAGNINI. - Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica (2471).
- TOMASSINI ed altri. - Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano (2992).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CARELLA ed altri. - Istituzione di un assegno straordinario di sostegno in favore di ricercatori portatori di *handicap* grave (3443).

- CARELLA ed altri. - Classificazione e quantificazione delle minora-
zioni visive (3984).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANARA. - Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 270, in materia di istituti zooprofilattici sperimentali (430).
- PARDINI ed altri. - Riordinamento degli istituti zooprofilattici speri-
mentali e abrogazione delle leggi n. 503 del 1970, n. 101 del 1974,
n. 745 del 1975, n. 97 del 1985 nonchè del decreto legislativo n. 270
del 1993 (1178).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 16 dicembre 1999, ore 15

In sede deliberante

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, ma-
gnetici ed elettromagnetici (4273) (*Approvato dalla Camera dei depu-
tati*).
 - DE CAROLIS e DUVA. - Normativa nazionale in materia di preven-
zione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti
fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva (2149).
 - RIPAMONTI ed altri. - Norme per la prevenzione dei danni alla salute
e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico (2687).
 - CÒ ed altri. - Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici (3071).
 - SPECCHIA ed altri. - Legge quadro sull'inquinamento elettromagne-
tico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffu-
sione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni
generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti (4147).
 - BONATESTA. - Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico
(4188).
 - SEMENZATO. - Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute deri-
vanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cel-
lulare (4315).
- e delle petizioni nn. 324 e 652, ad essi attinenti.
-

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 16 dicembre 1999, ore 8,30

In sede consultiva

I. Esame dei disegni di legge:

- DE CAROLIS ed altri. – Legge quadro per l'artigianato (3194).
- Delega al Governo per il recepimento della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (4280).
- Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999 (4375).
- ASCIUTTI ed altri. – Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici (4356).
- BEDIN e MONTICONE. – Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva nelle imprese viticole danneggiate da organismi nocivi (4329).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il riordino e la semplificazione del sistema sanzionatorio in materia di salvaguardia dell'ambiente e del territorio (2570-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 2 marzo 1999, dell'articolo 9 del testo proposto dalla 2ª Commissione permanente (Giustizia) per il disegno di legge n. 2570 (Approvato dalla Camera dei deputati)*).
- LUBRANO DI RICCO ed altri. – Revisione della legislazione vigente, anche in previsione dell'introduzione della figura del «delitto ambientale», con riferimento alla legislazione comparata (3282).
- Introduzione nel codice penale di disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (3960).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BETTAMIO. – Norme in favore delle produzioni viticole danneggiate da organismi nocivi (4204).
- SARACCO ed altri. – Disposizioni in materia di interventi di risanamento degli impianti vitivinicoli colpiti da organismi nocivi (4210).

- PIANETTA. – Interventi a favore delle zone vitivinicole danneggiate dalla flavescenza dorata (4241).

Affari assegnati

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Redazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza sociale**

Giovedì 16 dicembre 1999, ore 14

- I. Seguito dell'esame dello schema di relazione sulla ricongiunzione e sulla totalizzazione delle posizioni contributive in relazione alla mobilità professionale dei lavoratori e, in particolare, ai casi di passaggio dal lavoro subordinato a quello autonomo e viceversa.
 - II. Seguito dell'esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Giovedì 16 dicembre 1999, ore 14

Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla Lombardia.

Esame della proposta di relazione sulla Calabria.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen
e di Vigilanza sull'attività dell'unità nazionale EUROPOL

Giovedì 16 dicembre 1999, ore 13,30

Comunicazioni del Presidente in merito all'ingresso della Grecia nello spazio Schengen (Consiglio GAI – 2 dicembre 1999).

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Giovedì 16 dicembre 1999, ore 13,30

Seguito dell'esame e votazione del parere sullo schema di decreto legislativo concernente «Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, recante il riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società Sviluppo Italia» ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
